



**Federazione Italiana Giuoco Calcio**  
**Lega Nazionale Dilettanti**  
**COMITATO REGIONALE TOSCANA**

VIA GABRIELE D'ANNUNZIO, 138 – C.P. 4286 50135 FIRENZE  
TELEFONO: 055 6521400 – FAX: 055 6540782/055 617028

Indirizzo Internet: [www.figc-crt.org](http://www.figc-crt.org)  
e-mail: [crtind@figc-crt.org](mailto:crtind@figc-crt.org)

**STAGIONE SPORTIVA 2010 – 2011**

## **Comunicato Ufficiale N. 54 del 24/02/2011**

### **1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Nessuna comunicazione

### **2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

#### **2.1. COMUNICATO UFFICIALE N. 130**

Si trascrive stralcio del C.U. N. 130 della L.N.D. del 17.2.2011:

**COMUNICATO UFFICIALE N. 130**  
**COPPA ITALIA DILETTANTI 2010/2011**  
**PRIMO TURNO**

#### **1) RISULTATI GARE DEL 16 FEBBRAIO 2011**

... Omissis ...

**Girone C PISA SPORTING CLUB – FIDENZA SRL** **3-0**

... Omissis ...

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

Il Giudice Sportivo della L.N.D., Dott. Francesco RICCIO, assistito dal Rappresentante A.I.A. sig. Antonio Sauro, nel corso della riunione del 17 febbraio 2011, ha adottato i seguenti provvedimenti:

... Omissis ...

#### **C) CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (I<sup>^</sup> INFR.)**

... Omissis ...

**MENGIASSI FRANCESCO PISA S.C.**

... Omissis ...

## **2.2. ALLEGATI**

Alleghiamo al presente C.U.:

- Comunicato Ufficiale n. 129 (Beach Soccer – n.1/BS) della L.N.D.

## **3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **3.1. Consiglio Direttivo**

#### **TESSERAMENTO GIOVANILE STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – PROCEDURA TELEMATICA**

Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, d'intesa con i Delegati Provinciali, nella riunione del 4 febbraio u.s. ha deliberato l'effettuazione di una serie di riunioni nelle dieci province toscane al fine di **illustrare la procedura telematica per il tesseramento giovanile che dalla prossima stagione sportiva avverrà on-line.**

**Data l'importanza degli argomenti trattati a queste riunioni si invitano tutte le Società a parteciparvi.**

Le riunioni avranno luogo, salvo imprevisti o problemi organizzativi che saranno eventualmente comunicati per tempo alle società, con il seguente calendario:

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA**

VENERDI 25 FEBBRAIO 2011 ALLE ORE 20,00 presso la sede della Delegazione  
Via Montessori 1 - Sant'Agostino – PISTOIA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AREZZO**

LUNEDI 28 FEBBRAIO 2011 ALLE ORE 20,45 presso la sede della Delegazione  
Via S.Maria delle Grazie 60 - AREZZO

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI SIENA**

VENERDI 4 MARZO 2011 ALLE ORE 21,00 presso la sede della Delegazione  
Piazzale Rosselli 13 – SIENA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA**

LUNEDI 7 MARZO 2011 ALLE ORE 20,00 presso la sede della Delegazione  
Via Campo d'Appio 142/A - AVENZA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA**

VENERDI 11 MARZO 2011 ALLE ORE 18,00 presso la sede della Delegazione  
Via Einaudi 150 - LUCCA

#### **DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO**

LUNEDI 14 MARZO 2011 ALLE ORE 18,00 presso la sede della Delegazione  
(Sala Riunioni CONI)  
Via Piemonte 52/A- LIVORNO

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GROSSETO**

VENERDI 18 MARZO 2011 ALLE ORE 18,00 presso la sede della Delegazione  
Via Canova 13/A – GROSSETO

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE**

LUNEDI 21 MARZO 2011 ALLE ORE 20,00 presso il Museo del Calcio  
Viale Aldo Palazzeschi 20 – FIRENZE

**3.1. Segreteria****3.2.1. COMUNICAZIONI DELL'UFFICIO TESSERAMENTI**

In base a quanto disposto con il C.U. N. 1 stagione sportiva 2010/11, in ordine alle richieste di svincolo dei giovani calciatori con vincolo annuale art.109 N.O.I.F. per non avere preso parte a gare dopo quattro giornate di campionato/torneo, ricevute le documentazioni a riguardo, **si dispone lo svincolo dei sottosegnati calciatori a far data dal 24 febbraio 2011:**

Cognome	Nome	data nascita	matricola	Società di appartenenza
PEÑA RODRIGUEZ	PETER JAIR	22/07/1996	5.038.594	CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D.

**MATURITÀ AGONISTICA**

A seguito deposito presso questo Comitato Regionale della documentazione necessaria, si riporta l'elenco dei calciatori e calciatrici ai quali è stato rilasciato l'attestato di "maturità agonistica" ai sensi dell'art. 34/3 delle N.O.I.F.:

NOME	SOCIETÀ	DATA DI NASCITA	DECORRENZA
BARACCHI CAROLINA	STELLA AZZURRA	14/02/1997	22/02/2011
CARRASSI ELISA	FIorentina FEMMINILE 1990	11/10/1995	17/02/2011
CHESSA LUCA	FIorentina SpA	20/02/1996	22/02/2011
GALLUZZI VIRGINIA	VALDARNO CALCIO FEMMINILE	10/11/1996	23/02/2011
VANNUCCHI CAMILLA	FIorentina FEMMINILE 1990	11/06/1995	17/02/2011

**3.2.2. TORNEI ORGANIZZATI DALLE SOCIETÀ**

In appresso si riporta l'elenco dei tornei approvati:

N°	Società	Nome del torneo	Categorie	Data inizio	Data termine	
188	ARNO LATERINA	6°TORNEO DI CARNEVALE	Pulcini Piccoli amici	19/02/2011	27/02/2011	Giovanile
189	NINFEA TORRELAGESE	TORNEO ESTATE TORRELAGESE 2011	Piccoli amici Pulcini	30/05/2011	11/06/2011	Giovanile
190	CENTRO GIOVANI CALCIATORI	TORNEO GIOCHIAMO INSIEME	Piccoli amici Pulcini	26/02/2011	05/04/2011	Giovanile
191	ROSIGNANO SEI ROSE	TORNEO CARNEVALE COLLINARE	Pulcini	13/02/2011	13/02/2011	Giovanile
192	CENTRO GIOVANI CALCIATORI	VIAREGGIO JUNIOR CUP	Giovanissimi	01/03/2011	03/03/2011	Giovanile
193	SESTESE CALCIO A.S.D.	TORNEO NAZIONALE PASTICCERIA CAFFE' NERI	Pulcini	22/04/2011	23/04/2011	Giovanile
194	ARDENZA	TORNEO LOCALE PICCOLI AMICI INSIEME 2011	Piccoli amici	13/02/2011	27/02/2011	Giovanile
195	SAN VINCENZO A TORRI	CARNEVALE 2011	Pulcini	19/02/2011	19/02/2011	Giovanile
196	CASELLINA	XXV TROFEO MELARANCIO	Giovanissimi	18/04/2011	10/06/2011	Giovanile

### **3.2.3. VARIAZIONE TEMPORANEA CAMPO DI GIUOCO**

La Società **S.MARIA A MONTECALVOLI** ci ha comunicato che a seguito le abbondanti piogge il campo principale non è idoneo, pertanto le gare interne del Campionato di Eccellenza temporaneamente **dal giorno 28 febbraio 2011** si effettueranno al **campo sportivo di MONTECALVOLI**.

### **3.3. MODIFICHE AL PROGRAMMA GARE DEL: 26 e 27 febbraio/2 marzo**

**DEL 26.2.2011:**

#### **CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE**

##### **Variazione Campo**

Causa indisponibilità campo principale la gara sotto indicata si effettuerà sul campo a fianco indicato:

NUOVA SOC. CHIUSI – RIGNANESE

**STADIO LE PIAZZE  
VIA DEI MULINI LOC. LE PIAZZE**

##### **Variazione orario**

Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara giocherà all'ora indicata a fianco:

APUANIA CALCIO – LUNIGIANA

**ORE 16,00**

**DEL 27.2.2011:**

#### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

##### **Anticipo gara**

Seguito accordo fra le società interessate si dispone l'anticipo della gara sotto indicata:

GEGGIANO - NUOVA AC FOIANO

**AL 26 FEBBRAIO ORE 15,00**

#### **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

##### **Variazione Campo**

le sotto indicate società effettueranno le gare sotto indicate presso il campo a fianco indicato:

TEGOLETO – VIRTUS ASCIANO

**CAMPO LORENTINI VIA PIANETI  
AREZZO**

ATLETICO CARRARA DEI MARMI – PIANO DEL QUERCIONE

**CAMPO FOSSONE  
V. FOSDINOVO**

### **Variazione orario**

Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara giocherà all'ora indicata a fianco:

SAN VINCENZO – MARCIANA MARINA

**ORE 14,30**

Mentre la gara **AUDACE GALLUZZO – LIMITE E CAPRAIA** per concomitanza sullo stesso campo di un incontro fra società di categoria superiore (Porta Romana – S.Donnino), si effettuerà **con inizio alle ore 13,00**

**DEL 02.03.2011**

## **CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

### **Variazione Campo**

la seguente gara verrà effettuata presso il campo a fianco indicato:

S.MARIA A M. MONTECALVOLI – REAL CASTELNUOVO

**COMUNALE MONTECALVOLI**

\*\*\*\*\*

## **COPPA TOSCANA DI SECONDA CATEGORIA**

A seguito l'accordo raggiunto fra le società interessate di Coppa Toscana di 2<sup>a</sup> Categoria, ratifichiamo la richiesta di variazione di orario sotto indicato:

PIANELLA – PONTE A CAPPIANO

**ORE 20,45**

### **3.4 RECUPERI**

Si da atto che il recupero della gara:

## **CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA**

**ATLETICO LUCCA SETTE – AQUILA S.ANNA**

In programma per il 23.2.2011 è stata rinviata d'ufficio, a seguito del grave lutto che ha colpito la società Aquila S.Anna, a: **MERCOLEDI 02 MARZO 2011 ORE 15,00.**

Nello **stesso giorno verrà recuperata** anche la gara:

**CASTELNUOVO V.C. – S.VINCENZO** in programma domenica 20 febbraio 2011 anche essa rinviata d'ufficio per grave lutto che ha colpito la società Castelnuovo V.C.

## **CAMPIONATO CALCIO FEMMINILE**

### **CAMPIONATO REGIONALE SERIE D**

#### **Variazione campo**

Le sotto indicate gara causa indisponibilità del campo principale giocherà presso il campo a fianco indicato:

SORGENTI LABRONE – SPORTING BAGNI DI LUCCA

**CAMPO CINI GIMNASIUM  
V. NIEVO LIVORNO**

#### **Anticipo gara e variazione campo**

Seguito accordo fra le società interessate la sotto indicata gara giocherà all'ora indicata a fianco

ATLETICO FORTE DEI MARMI – SETTIMELLO

**STADIO BUON RIPOSO  
VIA BUONRIPOSO 16 POZZI  
SERAVEZZA**

## **CAMPIONATO CALCIO A CINQUE**

### **CORSO ALLENATORI**

In previsione di organizzare un prossimo Corso Allenatori di Calcio a 5 si invitano tutte le Società ad inviare a mezzo fax allo 055-6540782 nominativi e relativi recapiti telefonici di propri tesserati che siano interessati a prenderne parte.

#### **SERIE C1**

Si comunica che la gara IMPRUNETA TAVARNUZZE-POL. DIL. ELBA '97 del 5/03/2011 valida per la nona giornata di ritorno **avrà inizio alle ore 14:15 sullo stesso impianto.**

#### **SERIE D**

Si comunica che la gara ULIGNANO-REAL VAGLIA del 24/02/2011 **avrà inizio alle ore 22:00 sullo stesso impianto.**

#### **JUNIORES**

Si comunica che la gara ISOLOTTO-CALCETTO POGGIBONSESE in programma Sabato 26/02/11 **avrà inizio alle ore 16:00 sullo stesso impianto.**

### **PROGRAMMA**

**CAMPIONATO SERIE C1 - Ottava giornata di ritorno Venerdì 25/02/2011**

**CAMPIONATO SERIE C2 - Ottava giornata di ritorno Venerdì 25/02/2011**

**CAMPIONATO SERIE D - Sesta giornata di ritorno Venerdì 4/03/2011**

**CAMPIONATO JUNIORES - Ottava giornata di ritorno Sabato 5/03/2011**

**SERIE D Girone A – 6° Giornata di RITORNO 4/03/2011**

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
MISER. DI CARMIGNANO	A.I.C.S. ROSIGNANO	Gio 03/03	22:00
OMEGA.IT	FRECCIA AZZURRA	Ven 04/03	22:00
MONSUMMANO	FUTSAL PONTEDERA	Ven 04/03	21:45
SAN GIULIANO TERME	LE CASE FC	Ven 04/03	22:00
TIMEC	LEGEA PRATO SAN GIUSTO	Gio 03/03	22:20
ATHLETIC CLUB SUVERETO	OSMANNORO	Ven 04/03	21:30
2004 MALISETI	PIETA' 2004	Ven 04/03	22:00
SAN VITALE CANDIA	SPORTING CECINA 1929	Ven 04/03	21:30
Riposa	FUTSAL PRATO M.I.		

**SERIE D Girone B – 6° Giornata di RITORNO 4/03/2011**

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
GIOVANI VIRTUS	LA FORCA	Ven 04/03	22:00
COVERCIANO FC 1996	LUDUS'90 V.A.	Ven 04/03	21:45
PORTA ROMANA	PIAN DI SAN BARTOLO	Ven 04/03	21:30
DLF FIRENZE	POLISPORTIVA CUREL	Ven 04/03	21:30
CASTELLINA IN CHIANTI	CALCETTO RAPOLANO	Ven 04/03	21:30
BULLS CALENZANO	SANGIMIGNANOSPORT	Ven 04/03	21:30
LE CRETE	SPORTING ARNO	Ven 04/03	21:30
REAL VAGLIA FC	SPORTIVA STAGGIA	Ven 04/03	21:30
SESTOESE	ULIGNANO	Ven 04/03	21:30

**SERIE JUNIORES – 8° Giornata di RITORNO 5/03/2011**

Società ospitante	Società ospitata	Giorno	Ora
POGGIO A CAIANO 1909	FUTSAL SANGIOVANNESE	Sab 5/03	15:30
CALCETTO POGGIBONSESE	FUTSAL TORRITA	Sab 5/03	18:00
SPORTIVA STAGGIA	ISOLOTTO	Sab 5/03	15:30
IMPRUNETA TAVARNUZZE	MISERICORDIA	Sab 5/03	15:00
VICARELLO SPES	TERRANUOVESE	Sab 5/03	15:00
V.C. LA FONDIARIA	TRIPETETOLO '97	Sab 5/03	16:30

#### **4. NORME GENERALI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' GIOVANILE**

##### **TORNEO REGIONALE XXIV TROFEO TOSCANA CAT. ALLIEVI E GIOVANISSIMI**

In considerazione della Festività per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, programmata per il 17 marzo p.v. , si dispone che le gare in calendario della manifestazione indicata in oggetto per il giorno 16 marzo 2011 vengano spostate a **GIOVEDI 17 MARZO 2011.**

#### **GRADUATORIA MERITOCRATICA PROVINCIALE DELLE SCUOLE CALCIO**

Per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio del **punto H** (da 0 a 300 punti - valutazione, da parte del Responsabile tecnico provinciale della programmazione tecnica) relativo ai criteri per la formazione della graduatoria meritocratica provinciale delle scuole calcio, pubblicati sul C.U n. 51 del C.R. Toscana L.N.D. e sui successivi CC.UU. delle Delegazioni Provinciali, ogni Scuola Calcio dovrà presentare **entro il 25 Marzo 2011** alle rispettive Delegazioni Provinciali la programmazione effettivamente svolta (periodo settembre-marzo) relativa ad ognuna delle squadre delle categorie dell'Attività di Base (Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti).

## RAPPRESENTATIVA GIOVANISSIMI REGIONALI 1996

La Commissione tecnica ha reso noto i nominativi dei calciatori convocati per **MARTEDI' 01 MARZO 2011 ore 14,00 presso l'impianto " R. BRIZZI " Via Palmiro Togliatti 1, MARGINE COPERTA (PT) per partecipare al Torneo JSF 15 – VIAREGGIO 2011** con le modalità previste dal Regolamento della manifestazione.

Si prega di portare al seguito copia della certificazione medica in corso di validità

I CALCIATORI DEVONO ESSERE MUNITI DEL CARTELLINO F.I.G.C. DI RICONOSCIMENTO DELLA PROPRIA SOCIETA'

<b>GRACCIANO</b>	BRUNO Tommaso	
<b>JOLLY E MONTEMURLO</b>	BARTOLINI Mirco	
<b>MARGINE COPERTA</b>	FIALDINI Andrea, FONTANELLI Marco, MEI Filippo, MUSSI Marco	
<b>PONTASSIEVE</b>	DAINELLI Marco	<b>S.</b>
<b>FIRMINA</b>	TREGHINI Davide, VITIELLO Domenico	
<b>SCANDICCI CALCIO</b>	CERBINO Enrico, DI COSIMO Lorenzo	
<b>SESTESE CALCIO</b>	GIANI Riccardo, LANDI Leonardo, TAGLIAFERRI Francesco	
<b>SPORTING ARNO</b>	AMMANNATI Andrea, BIANCHI Matteo, GORI Leonardo, SIMONETTA Andrea	
<b>TAU CALCIO ALTOPASCIO</b>	ANDREOZZI Lorenzo, FREDIANI Mattia, PONSI Rocco	
<b>UNIONE POL. POLIZIANA</b>	FIGURETTI Tommaso	

La convocazione dei calciatori di cui sopra, qualora la Rappresentativa si qualifichi per la semifinale e eventualmente per la finale, è valida anche per i giorni di **MERCOLEDI' 02 MARZO** (Semifinale) Stadio N. Balloni - Via XX Settembre Forte Dei Marmi e **GIOVEDI' 03 MARZO** (Finale) Stadio dei Pini –Viareggio.

<b>CONSIGLIERE REGIONALE</b>	Sig. Filippo RAFFAELLI Responsabile Rappresentativa
<b>COMMISSARIO TECNICO</b>	Sig. Paolo BARTALUCCI
<b>VICE COMMISSARIO TECNICO</b>	Sig. Romano FIASCHI
<b>COORDINATORE RAPPRESENTATIVE</b>	Sig. Alessandro CAMMILLI
<b>COLLABORATORE</b>	Sig. Luigi GAUDIANO
<b>MEDICO</b>	Dott. Giampaolo ANDROSONI
<b>FISIOTERAPISTA</b>	Sig. Simone PRATESI
<b>MAGAZZINIERE</b>	Sig. Roberto PALCHETTI

### CALENDARIO GARE -- Triangolo Gir. D

Località: Margine Coperta – Campo R.Brizzi, Via Togliatti 1  
Ore 14:30 Atalanta – Junior Dream Team (Aldini)  
Ore 15:20 Rappresentativa Toscana – perdente gara 1  
Ore 16:00 Rappresentativa Toscana – vincente gara 1

### Mercoledì 2 Marzo – Semifinali

Località: Forte dei Marmi – Stadio N. Balloni, Via XX Settembre  
Ore 15:00 Vincente Girone A – Vincente Girone D  
Località: Viareggio – Stadio dei Pini  
Ore 15:00 Vincente Girone C – Vincente Girone B

### Giovedì 3 Marzo – Finale

Località: Viareggio – Stadio dei Pini  
Ore 17:00 Vincenti gare di semifinale



## 5. RISULTATI GARE

### Gare del 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 febbraio 2011

#### CAMPIONATO ECCELLENZA

##### GIRONE A

CALCIO CASTELFIORENTINO	REAL CASTELNUOVO	1 - 0
G.URBINO TACCOLA	JOLLY E MONTEMURLO	2 - 0
LAMMARI MARIO MICHELI	FORTE DEI MARMI	3 - 2
LAMPO 1919	CERTALDO	3 - 0
MASSESE S.R.L.	PESCIAUZZANESE	3 - 1
PIETRASANTA MARINA 1911	ALBINIA	1 - 1
PISA SPORTING CLUB A.S.D.	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	1 - 2
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	QUARRATA OLIMPIA A.S.D.	3 - 2
S.MARIA A M.MONTECALVOLI	PISTOIESE 1921 SRLSD	0 - 2
PISA SPORTING CLUB A.S.D.	PISTOIESE 1921 SRLSD	0 - 1*

\* GARA DELLA 11<sup>A</sup> DI RITORNO-ANTICIPO GIOCATO IL 23/2

##### GIRONE B

BIBBIENA	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	0 - 1
CALENZANO A.S.D.	SOCI	0 - 0
CASTELNUOVESE	SINALUNGHESE A.S.D.	3 - 0
FIESOLECALDINE	RIGNANESE	0 - 0
GIALLO BLU FIGLINE	MARINO MERCATO SUBBIANO	0 - 1
S.PIERO A SIEVE A.S.D.	BALDACCIO BRUNI	1 - 1
SAN DONATO TAVARNELLE	PONTASSIEVE	1 - 1
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	SANSOVINO S.R.L.	0 - 0

#### CAMPIONATO PROMOZIONE

##### GIRONE A

APPENNINO PISTOIESE ASD	CUOIOPELLI	1 - 0
FOLGOR MARLIA	SAN MARCO AVENZA 1926	0 - 1
GHIVIZZANO A.S.D.	SPORTING MASSESE	4 - 0
INTERCOMUNALE MONSUMMANO	BARGA	2 - 1
ORENTANO CALCIO	PISTOIA CLUB S.R.L. S.D.	2 - 2
QUERCETA 1964 S.R.L.	ART.IND.LARCIANESE	0 - 0
TERME MONTECATINI	LUNIGIANA 1919	3 - 1
VAIANESE	REAL CERRETESE A.S.D.	2 - 1

##### GIRONE B

ARNO LATERINA	BUCINESE A.S.D.	1 - 0
BETTOLLE	SIGNA 1914 A.D.	0 - 2
GRASSINA	FLORIAGAFIR BELLARIVA	1 - 0
IDEAL CLUB INCISA	FIRENZE OVEST A.S.D.	0 - 1
PIAN DI SCO	O RANGE CLUB PESCAIOLA	3 - 0
SAN FREDIANO RONDINELLA	SANGIUSTINESE	2 - 1
TERRANUOVESE	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	0 - 1
VICCHIO A.S.D.	FONTE BEL VERDE	1 - 1

**GIRONE C**

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	MONTALCINO	0 - 0
CASCINA CALCIO	GRACCIANO	0 - 2
MONTAIONE	PORTUALE GUASTICCE	0 - 4
MONTESCUDAIO	VALDARBIA CALCIO	3 - 2
PECCIOLESE ALTA VALDERA	DONORATICO	1 - 2
SEXTUM BIENTINA	ALABASTRI VOLTERRA	1 - 1
STAGGIA	MONTELUPO A.S.D.	1 - 1
VIRTUS CALCIO POGGIBONSI	AURORA PITIGLIANO	*
<b>* PREANNUNCIO RECLAMO SOCIETÀ AURORA PITIGLIANO</b>		

**CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA****GIRONE A**

BORGO A MOZZANO	MASSAROSA CALCIO VG 92	1 - 1
BOZZANO CALCIO	SERAVEZZA	0 - 2
CASTELVECCHIO DI COMPITO	TIRRENIA	3 - 2
CGC CAPEZZANO PIANORE2006	VERSILIA CALCIO P.S.	2 - 1
MARINA LA PORTUALE A.S.D.	PIAZZA AL SERCHIO	1 - 0
PIEVE FOSCIANA	UNIONE MONTIGNOSO 2005	1 - 1
PONTREMOLI	SPORTING BAGNI DI LUCCA	1 - 3
STIAVA	PIEVE SAN PAOLO CAPANNORI	1 - 1

**GIRONE B**

AGLIANESE	IMPAVIDA A.S.D.	1 - 1
CASTELNUOVO	SETTIMELLO A.S.D.	0 - 0
COMEANA BISENZIO	CASTELFRANCO STELLA ROSSA	3 - 0
FEELING CALCIO TOBBIANESE	PIAGGE	1 - 0
FUCECCHIO A.S.D.	TAVOLA CALCIO 1924	0 - 1
POGGIO A CAIANO 1909	SAN MINIATO BASSO CALCIO	0 - 1
STAFFOLI A.S.D.	MALISETI S.D.	1 - 1
ZENITH AUDAX	MEZZANA A.S.D.	3 - 0

**GIRONE C**

ANTELLA 99	PORTA ROMANA A.S.D.	1 - 2
CERBAIA	OLIMPIA PALAZZOLO	2 - 2
GALLIANESE	AUDACE LEGNAIA	0 - 0
LUCO A.S.D.	RESCO REGGELLO	0 - 1
MERCATALE A.S.D.	MOLINENSE A.S.D.	0 - 0
PELAGO	GAMBASSI	1 - 1
SAGGINALE	CAVRIGLIA	1 - 0
SAN DONNINO BISENZIO ASD	SCARPERIA 1920 A.S.D.	3 - 0

**GIRONE D**

ATLETICO PIOMBINO SSD ARL	AUDACE ISOLA D ELBA	3 - 1
CAPANNOLI S.B. 1946	CASCINE SPORTIVA	0 - 0
CASTELBADIE A.S.D.	S.C. CENAIA	1 - 3
CASTIGLIONCELLO	CALCI	2 - 3
INT.LE COLLESALVETTI SRL	GEOTERMICA	4 - 3
LIVORNO NORD PONTINO ASD	PORTA A PIAGGE A.S.D.	1 - 1
MONTEROTONDO	BIBBONA LA CALIFORNIA ASD	1 - 1
PALAZZI A.S.D.	CAPANNE	0 - 1

**GIRONE E**

ALBERORO	GEGGIANO A.S.D.	2 - 1
CASTIGLIONESE A.S.D.	LEVANE	2 - 1
LUCIGNANO	STIA	2 - 1
MONTE SAN SAVINO	AMBRA	1 - 2
MONTECCHIO	UNION TEAM CHIMERA AREZZO	0 - 2
NUOVA A.C. FOIANO	CASTIGLION FIBOCCHI	2 - 1
PRATOVECCHIO A.S.D.	CORTONA CAMUCIA	3 - 0
RASSINA	MARCIANO	1 - 2

**GIRONE F**

AMIATA	CASOTTO PESCATORI MARINA	3 - 0
CASTIGLIONESE	PONTE D ARBIA A.S.D.	2 - 0
FOLLONICA	POLICRAS SOVICILLE	0 - 0
FONTEBLANDA	S.QUIRICO	2 - 0
MANCIANO	BRACCAGNI	4 - 1
ORBETELLO A.S.D.	ALBERESE	3 - 2
PIENZA	BATIROSE GROSSETO NORD	0 - 0
SAN DONATO ACLI	LA SORBA CASCIANO	0 - 1

**CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA****GIRONE A**

AULLESE 1919	ATLETICO CARRARA DEIMARMI	1 - 0
BONASCOLA CALCIO	APUANIA CALCIO	2 - 2
CINQUALE CALCIO	MONTI	0 - 1
MONZONE 1926 FIVIZZANO 90	MARINESE	1 - 0
NUOVO ORIONE 2003	ATLETICO PODENZANA 2004	3 - 3
PALLERONESE	ATLETICO TERRAROSSA	0 - 2
PIANO DEL QUERCIONE	SERRICCIOLO	3 - 2
RICORTOLA	ATLETICO CAPEZZANO	1 - 3

**GIRONE B**

ATLETICO SANTACROCE ASD	VERGINE DEI PINI	0 - 2
CALCIO GALLENO	VETERANI MONTECATINI C.	4 - 2
CHIESINA UZZANESE A.S.D.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	2 - 0
GIOVANI VIA NOVA B.P.	VENERI CALCIO	2 - 1
MARGINONE 2000	SPORTING CLUB CAPANNE	2 - 1
S.MINIATO A.S.D.	PONTE A CAPPIANO F.C.	0 - 2
SANROMANESE VALDARNO	SANTA MARIA A MONTE	4 - 1
SPIANATE A.S.D.	MARLIANA NIEVOLE A.D.	2 - 0

**GIRONE C**

A. FORNOLI A.S.D.	PESCAGLIA	0 - 0
ACQUACALDAS.PIETRO A VICO	PIANO DI COREGLIA	2 - 1
AQUILA S.ANNA	SANTANNA A.S.D.	3 - 1
COREGLIA A.S.D.	MOLAZZANA	4 - 2
LUCCA CALCIO	MORIANESE	1 - 3
SACRO CUORE	VORNO A.S.D.	1 - 1
SPORTING MASSA MACINAIA	MONTUOLO NAVE	4 - 1
VILLA BASILICA	ATLETICO LUCCASETTE ASD	2 - 1

**GIRONE D**

C.F. 2001 CASALE FATTORIA	ANTARES A.S.D.	0 - 2
CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	GALCIANESE	2 - 2
CASALGUIDI 1923CALCIO SRL	PRATO SPORT A.S.D.	1 - 1
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	BORGO AL CORNIO	3 - 0
FORROTTOLI	MARESCA E SANMARCELLO ASD	0 - 1
LA BRIGLIA A.S.D.	SANTABARBARA 1967	1 - 3
PRATO 2000	PISTOIA CALCIO	2 - 0
VIRTUS COMEANA	VIACCIA CALCIO	1 - 1

**GIRONE E**

AQUILAMETATO	BELVEDERE A.S.D.	3 - 3
ATLETICO CASCIANA TERME	GHEZZANO 2005 A.S.D.	1 - 2
BUTESE	ATLETICO TIRRENIA 2008	2 - 1
CRESPINA A.S.D.	ANTIGNANO BANDITELLA	0 - 0
FABBRICA	PERIGNANO CALCIO	4 - 2
FRATRES PERIGNANO A.S.D.	SCINTILLAPISAEST	0 - 1
ORLANDO TELCOSISTEMI	REAL NUOVA COREA 1998	3 - 1
PAPPIANA A.P.D.	LAIATICO	1 - 2

**GIRONE F**

CALDANA	VALPIANA	2 - 2
CASTELNUOVO VAL DI CECINA	S.VINCENZO	*
ELBA 2000 CAPOLIVERI	SALINE	1 - 0
MARCIANA MARINA	MONTEVERDI 2006	2 - 1
POMARANCI	MONTIERI A.S.D.	1 - 3
SOLVAY PONTEGINORI A.S.D.	GUARDISTALLO DIL.	1 - 1
SUVERETO	ETRUSCA VETULONIA	1 - 2
VENTURINA CALCIO	RIOTORTO	2 - 1
<b>* RINVIATA DI UFFICIO</b>		

**GIRONE G**

AEGILIUM	MARSILIANA AICS	1 - 4
ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO	NEANIA CASTEL DEL PIANO	1 - 1
ARGENTARIO	SORANO A.S.D.	0 - 1
INTERCOMUNALE S.FIORA	CASTELL AZZARA	0 - 1
MASSETANA CALCIO	MAGLIANESE	0 - 2
NUOVA RADICOFANI	ARCILLE A.S.D.	4 - 1
S.ANDREA	RIBOLLA	0 - 2
SAURORISPESCIA DILETTANT.	PAGANICO	1 - 1

**GIRONE H**

ALBACARRAIA 1997	AUDACE GALLUZZO A.S.D.	1 - 1
ATLETICA CASTELLO	CASELLINA	2 - 0
LASTRIGIANA	LA QUERCE 2009	1 - 1
LIMITE E CAPRAIA A.S.D.	LA NUOVA POL.NOVOLI	4 - 1
PONTE A GREVE	FLORENCE SPORTING CLUB	5 - 4
PROGRESSO MONTELUPO	LAURENZIANA	1 - 0
RIFREDI 2000	S.LORENZO CAMPI GIOVANI	3 - 1
VINCI A.S.D.	FIRENZE CALCIO A 5	4 - 2

**GIRONE I**

BARBERINO V.ELSA A.S.D.	CHIANTIGIANA	5 - 1
CASOLESE	AMELINDO MORI	1 - 1
GINESTRA FIORENTINA ASD	ASTA	1 - 4
IMPRUNETA TAVARNUZZE	RADDA IN CHIANTI	1 - 2
PIANELLA	SANCASCIANESE A.S.D.	3 - 1
POGGIBONSESE A.S.D.	GREVIGIANA	1 - 0
QUERCEGROSSA	VALENTINO MAZZOLA	1 - 2
RADICONDOLI	MONTEPERTOLI	3 - 0

**GIRONE L**

BADIA AGNANO A.S.D.	AUDAX MONTEVARCHI	2 - 0
MONTERCHIESE	CAPOLONA	2 - 0
POPPI	INDICATORE	0 - 0
SANTAFIORA	SULPIZIA A.S.D.	2 - 1
STRADA	OLMOPONTE AREZZO	0 - 1
TALLA A.S.D.	CHITIGNANO	2 - 1
TRAIANA	INDOMITA QUARATA	2 - 1
VICIOMAGGIO	PERGINE A.S.D.	2 - 0

**GIRONE M**

FIRENZUOLA	CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	4 - 1*
AUDAX RUFINA	LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	1 - 0
CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D	ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.	1 - 0
LONDA 1974	FIRENZUOLA	0 - 1
RONTESE	S.GODENZO A.S.D.	2 - 0
SAN CLEMENTE	ISOLOTTO	2 - 0
SETTIGNANESE A.S.D.	VAGGIO A.S.D.	4 - 0
SIECI A.S.D.	AFFRICO A.S.D.	0 - 2
VAGLIA 1970	S.BRIGIDA	2 - 1

\* GARA DELLA 4<sup>A</sup> DI RITORNO-GIOCATA IL 16/2

**GIRONE N**

ASINALONGA	VIRTUS LIGNANO	4 - 0
CAMUCIA CALCIO	MONTAGNANO A.S.D.	1 - 0
CESA A.S.D.	TEGOLETO	1 - 0
FRATTA S.CATERINA	SPOIANO	0 - 0
OLIMPIC 96	PIEVE AL TOPPO 06	4 - 2
TORRENIERI A.S.D.	RAPOLANO TERME	2 - 2
TORRITA A.S.D. SERRE	TERONTOLA A.S.D.	0 - 0
VIRTUS ASCIANO	VIRTUS CHIANCIANO T.1945	1 - 0

**CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES****GIRONE A**

ART.IND.LARCIANESE	CALENZANO A.S.D.	4 - 0
FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	PIETRASANTA MARINA 1911	0 - 1
JOLLY E MONTEMURLO	QUERCETA 1964 S.R.L.	2 - 0
LUNIGIANA 1919	STIAVA	0 - 0
PESCIAUZZANESE	APUANIA CALCIO	2 - 3
REAL CASTELNUOVO	LAMMARI MARIO MICHELI	2 - 2
SAN MARCO AVENZA 1926	FOLGOR MARLIA	3 - 1
SPORTING MASSESE	INTERCOMUNALE MONSUMMANO	3 - 2

**GIRONE B**

ANTIGNANO BANDITELLA	SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	0 - 1
AQUILAMETATO	PISA SPORTING CLUB A.S.D.	0 - 5
ARGENTARIO	CASCINA CALCIO	1 - 3
BRACCAGNI	S.MARIA A M.MONTECALVOLI	2 - 4
CERTALDO	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	0 - 2
GRACCIANO	FUCECCHIO A.S.D.	2 - 0
PORTA A PIAGGE A.S.D.	CALCIO CASTELFIORENTINO	1 - 2
PORTUALE GUASTICCE	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	0 - 2

**GIRONE C**

BARBERINO MUGELLO	S.PIERO A SIEVE A.S.D.	1 - 5
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	SETTIGNANESE A.S.D.	1 - 0
MALISETI S.D.	MONTELUPO A.S.D.	1 - 0
MEZZANA A.S.D.	IMPRUNETA TAVARNUZZE	1 - 4
MONTEPERTOLI	FIESOLECALDINE	0 - 2
PIETA 2004	VICCHIO A.S.D.	2 - 2
PONTASSIEVE	VAIANESE	4 - 0
RINASCITA DOCCIA	SAN DONATO TAVARNELLE	2 - 1

**GIRONE D**

ANTELLA 99	PRATOVECCHIO A.S.D.	4 - 1
BALDACCIO BRUNI	S.FIRMINA	1 - 1
BIBBIENA	CASTIGLIONESE A.S.D.	2 - 0
MARINO MERCATO SUBBIANO	UNION TEAM CHIMERA AREZZO	1 - 1
RESCO REGGELLO	NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI	1 - 0
RIGNANESE	GRASSINA	2 - 1
SINALUNGHESE A.S.D.	JUNIOR CAMP AREZZO FA	2 - 0
SOCI	CASTELNUOVESE	2 - 1

**CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE - SERIE C****GIRONE A**

FEMMINILE LIVORNO	SCALESE A.S.D.	1 - 1
PISA CALCIO FEMMINILE	R.B. MONTECATINI TERME CF	5 - 0
STELLA AZZURRA	GIGLIO CALCIO	1 - 3
VALDARNO CALCIO FEMMINILE	FIorentina FEMMINILE 1990	1 - 0
VIGOR MISERICORDIA A.S.D.	REAL AGLIANESE	2 - 0

**CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE - SERIE D****GIRONE A**

BELLARIA CAPPUCCINI A.S.D	SAN GIUSTO LE BAGNESE	1 - 3
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	CASENTINO CALCIO FEMM.	5 - 0
FREE SISTERS AREZZO	AZZURRA GROSSETO CALCIO	2 - 1
SETTIMELLO A.S.D.	LA CELLA	2 - 3
SPORTING BAGNI DI LUCCA	ATLETICO FORTE DEI MARMI	0 - 3

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1****GIRONE A**

CITTA DI MASSA CALCIO A 5	SORMS GILBARCO CECCHI	7 - 5
FUTSAL TORRITA	ELBA 97	3 - 4
IMPRUNETA TAVARNUZZE	TRIPETETOLO 97	10 - 4
MISERICORDIA CALCIO A 5	POGGIO A CAIANO 1909	9 - 5
PELLETTERIE CALCIO A5 ASD	FUTSAL SANGIOVANNESE	6 - 4
PISA SOCCER FIVE	FIRENZE CALCIO A 5	7 - 2
PROGETTO LANA C5	V.C.LA FONDIARIA CALCIOA5	4 - 3
VALDARNIA	VICARELLO SPES	3 - 5

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2****GIRONE A**

A.S.I. AGLIANA C.5	FUTSAL CASCINA C5	4 - 3
I.G.P. CALCETTO CLUB PISA	GIOVANI FUCECCHIO 2000	13 - 7
MASSA E MARINA CALCIO A 5	FUTSAL MONTELUPO F.NO C5	9 - 4
MATARAZZO CALCIO A 5	SPORTING DONORATICO	3 - 10
MONTECALVOLI CALCIO A 5	FUTSAL RAMINI	2 - 7
ONLY SPORT POLISPORTIVA	LASTRIGIANA	5 - 7
VERAG PRATO EST AVIS	ATLETICO APUANIA	6 - 3
VIGOR FUCECCHIO A.S.D.	GIOVANILE MONTECALVOLI	2 - 2

**GIRONE B**

AMICI DELLA CONCORDIA	POL.FUTSAL FIORENTINA	7 - 9
ATLETICO SAN GIMIGNANO	CALCIO A CINQUE REMOLE	8 - 0
ATON GREEN FLORENCE	TERRANUOVESE	5 - 4
BANCA MONTERIGGIONI A.S.D	RINASCITA DOCCIA	4 - 3
CITTA DI SCANDICCI CA5	BOOMERANG	3 - 3
PONTASSIEVE	GERACI FIRENZE CALCIO A 5	2 - 3
SAN GIOVANNI CALCIO A 5	DEPORTIVO CHIESANUOVA VP	5 - 2
TRE ESSE 2005	LES MERENGUES	3 - 2

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D****GIRONE A**

TIMEC CALCIO A CINQUE ASD	A.I.C.S.ROSIGNANO	3 - 3
ATHLETIC CLUB SUVERETO	PIETA 2004	12 - 5
FUTSAL PRATO M.I.	SPORTING CECINA 1929	7 - 2
MONSUMMANO CALCIOACINQUE	LEGEA PRATO SAN GIUSTO C5	3 - 4
OMEGA.IT	MISERICORDIA DICARMIGNANO	2 - 7
S.GIULIANO TERME CALCIO	FRECCIA AZZURRA	8 - 3
SAN VITALE CANDIA A.S.D.	FUTSAL PONTEDERA	6 - 4
2004 MALISETI A.S.D.	LE CASE FUTSAL CLUB	7 - 9

**GIRONE B**

BULLS CALENZANO CALCIO A5	POLISPORTIVA E. CURIEL	2 - 1
CASTELLINA IN CHIANTI ASD	PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D	3 - 4
DLF FIRENZE CALCIO	LA FORCA	9 - 4
GIOVANI VIRTUS CALCIO	SPORTING ARNO A.S.D.	0 - 6
LE CRETE	ULIGNANO CALCIO A5	10 - 4
PORTA ROMANA A.S.D.	SPORTIVA STAGGIA	8 - 1
REAL VAGLIA F.C.	LUDUS 90 VALLE DELL ARNO	3 - 7
SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	REAL CALCETTO RAPOLANO	5 - 7
SESTOESE CALCIO A CINQUE	COVERCIANO F.C.	3 - 2

**CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES****GIRONE A**

CALCETTO POGGIBONSESE	SPORTIVA STAGGIA	5 - 2
FUTSAL SANGIOVANNESE	MISERICORDIA CALCIO A 5	5 - 8
IMPRUNETA TAVARNUZZE	FUTSAL TORRITA	*
POGGIO A CAIANO 1909	TRIPETETOLO 97	6 - 3
V.C.LA FONDIARIA CALCIOA5	TERRANUOVESE	12 - 1
VICARELLO SPES	ISOLOTTO CALCIO A CINQUE	4 - 1
SPORTIVA STAGGIA	MISERICORDIA CALCIO A 5	6 - 8**

\* IN ATTESA DECISIONI G.S.T.

\*\* GARA DELLA 11<sup>A</sup> DI ANDATA-GIOCATO IL 21/2**CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI****GIRONE A**

CASTELFRANCO STELLA ROSSA	SPORTING ARNO A.S.D.	1 - 2
FORCOLI	BIBBIENA	3 - 2
GRACCIANO	SESTESE CALCIO A.S.D.	3 - 4
JOLLY E MONTEMURLO	SAN MINIATO A.S.D.	1 - 2
NAVACCHIO ZAMBRA	CENTROLIDO NATIONAL A.S.D.	1 - 1
S.MICHELE C.VIRTUS	MARGINE COPERTA A.S.D.	3 - 0
SCANDICCI CALCIO S.R.L.	SAURORISPESCIA DILETTANT.	0 - 1
TAU CALCIO ALTOPASCIO	CALENZANO A.S.D.	4 - 0

**GIRONE B**

ALBINIA	VENTURINA CALCIO	1 - 0
ANTIGNANO BANDITELLA	VALDERA CALCIO	1 - 1
CALCIO CASTELFIORENTINO	PIANESE A.S.D.	0 - 0
CECINA	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	1 - 1
GIOVANI FUCECCHIO 2000	CASCINA CALCIO	1 - 1
MOBILIERI PONSACCO CALCIO	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	0 - 1
PORTUALE GUASTICCE	SPAVECCHIANO S.GIULIANO T	0 - 2
VALDARBIA CALCIO	NUOVA GROSSETO BARBANELLA	1 - 1
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	VALDARBIA CALCIO	4 - 0*

\* GARA DELLA 7<sup>A</sup> DI RITORNO-GIOCATO IL 22/2**GIRONE C**

CORTONA CAMUCIA	JUNIOR CAMP AREZZO FA	2 - 1
FCG FLORIA 2000	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	3 - 1
MALISETI S.D.	IMPRUNETA TAVARNUZZE	5 - 1
PONTASSIEVE	S.FIRMINA	1 - 2
SETTIGNANESE A.S.D.	FORTIS JUVENTUS 1909	2 - 1
SINALUNGHESE A.S.D.	IDEAL CLUB INCISA	2 - 2
UNION TEAM CHIMERA AREZZO	RINASCITA DOCCIA	2 - 1
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	SPORTING CHIESANUOVA ASD	1 - 1

**GIRONE D**

BARGA	MONTECATINIMURIALDO SRL	0 - 1
BORGO A BUGGIANO 1920	FOLGOR MARLIA	1 - 0
FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	CAMAIORE CALCIO A.S.D.	2 - 0
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	UNIONE MONTALBANO CALCIO.	2 - 0
MONTELUPO A.S.D.	S.MARIA A.S.D.	1 - 1
ORATORIO DON BOSCO	SPORTING MASSESE	1 - 2
REAL CASTELNUOVO	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	2 - 0
STIAVA	PIETRASANTA MARINA 1911	0 - 2



**GIRONE E**

EMPOLI F.B.C. S.P.A.	PRATO SPA	3 - 0
GROSSETO F.C. S.R.L.	LUCCHESI LIBERTAS 1905SRL	2 - 2
ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	FIorentina S.P.A.	0 - 1
SANGIOVANNESI 1927 S.P.A.	PISA 1909 S.S. S.R.L.	0 - 1

**CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI****GIRONE A**

CENTROLIDO NATIONAL A.S.D	CGC CAPEZZANO PIANORE2006	0 - 2
CIRCOLO AZIENDALE BREDA	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	1 - 3
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	1 - 0
MARGINE COPERTA A.S.D.	ATLETICO LUCCASETTE ASD	4 - 0
PESCIAUZZANESE	LUNIGIANA 1919	2 - 0
PISTOIA NORD A.S.D.	ATLETICO LUCCA S.C.	1 - 1
SPORTING MASSESE	ORATORIO DON BOSCO	*
VERSILIA CALCIO P.S.	STIAVA	0 - 4

**\* NON PERVENUTO RAPPORTO ARBITRALE****GIRONE B**

COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	S.MICHELE C.VIRTUS	1 - 1
ISOLOTTO	JOLLY E MONTEMURLO	1 - 2
LAURENZIANA	MONTELUPO A.S.D.	1 - 2
PIETA 2004	SCANDICCI CALCIO S.R.L.	2 - 4
S.MARIA A.S.D.	GRACCIANO	1 - 1
SANCASCIANESE A.S.D.	MALISETI S.D.	0 - 3
SPORTING ARNO A.S.D.	BANCA MONTERIGGIONI A.S.D	7 - 0
VALENTINO MAZZOLA	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	2 - 1

**GIRONE C**

BELMONTE ANTELLA GRASSINA	OLMOPONTE AREZZO	1 - 1
CALENZANO A.S.D.	BAGNO A RIPOLI	2 - 0
JUNIOR CAMP AREZZO FA	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	1 - 2
PIANESE A.S.D.	SALES A.S.D.	4 - 1
RINASCITA DOCCIA	FCG FLORIA 2000	1 - 2
S.FIRMINA	UNION TEAM CHIMERA AREZZO	2 - 0
SESTESI CALCIO A.S.D.	SETTIGNANESE A.S.D.	2 - 1
VIRTUS ARCHIANO A.S.D.	PONTASSIEVE	0 - 6

**GIRONE D**

ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	ANTIGNANO BANDITELLA	2 - 1
CASCINA CALCIO	CALCIO CASTELFIORENTINO	0 - 0
FOLLONICA	GIOVANI FUCCICCHIO 2000	3 - 1
GIOVANILE SAN MINIATO B.C	CASTELFRANCO STELLA ROSSA	1 - 1
PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	MOBILIERI PONSACCO CALCIO	1 - 0
PROGETTO GIOVANI AMARANTO	NAVACCHIO ZAMBRA	0 - 0
ROSIGNANO SEI ROSE	TAU CALCIO ALTOPASCIO	0 - 1
VALDERA CALCIO	FORCOLI	0 - 1

**GIRONE E**

SANGIOVANNESI 1927 S.P.A.	FIorentina S.P.A.	sq.B	2 - 4*
FIorentina S.P.A.	FIorentina S.P.A.	sq.B	2 - 8
GROSSETO F.C. S.R.L.	ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.		4 - 2
LIVORNO CALCIO S.R.L.	SIENA S.P.A.		3 - 0
POGGIBONSI S.R.L.	CARRARESE CALCIO S.R.L.		1 - 2
PRATO SPA	PISA 1909 S.S. S.R.L.		2 - 1
SANGIOVANNESI 1927 S.P.A.	LUCCHESI LIBERTAS 1905SRL		0 - 1

**\* GARA DELLA 6<sup>A</sup> DI RITORNO-ANTICIPO GIOCATO IL 16/2**

**CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B'****GIRONE A**

CARRARESE CALCIO S.R.L.	POGGIBONSI S.R.L.	1 - 3
ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	1 - 2
FIorentINA S.P.A.	LIVORNO CALCIO S.R.L.	3 - 2
LUCCHese LIBERTAS 1905SRL	SANGIOVANNese 1927 S.P.A.	3 - 1
PISA 1909 S.S. S.R.L.	PRATO SPA	2 - 1
PRATO SPA	GROSSETO F.C. S.R.L.	3 - 3
SIENA S.P.A.	GAVORRANO S.R.L.	3 - 1

**CAMPIONATO GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILI A 7****GIRONE A**

CIRCOLO CALCIO C.SERAFINI	VALDARNO CALCIO FEMMINILE	5 - 0
FEMMINILE LIVORNO	SCARPERIA 1920 A.S.D.	1 - 0
FIorentINA FEMMINILE 1990	SETTIMELLO A.S.D.	10 - 0
FIRENZE A.S.D. sq.B	REAL AGLIANESE	6 - 0
VALDARNO CALCIO FEMMI sq.B	FIRENZE A.S.D.	0 - 2

**COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA****4° TURNO-RITORNO**

CAPANNOLI S.B. 1946	SAN DONATO ACLI	1 - 2
PIEVE FOSCIANA	TIRRENIA	3 - 2
AUDACE LEGNAIA	MALISETI S.D.	*
PIENZA	ALBERORO	4 - 3**

\* VEDI DECISIONI G.S.T.

\*\* GIOCATA IL 23/2-DOPO I CALCI DI RIGORE

**COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA****5° TURNO-RITORNO**

MONTI	MONTIERI A.S.D.	1 - 1
RAPOLANO TERME	TALLA A.S.D.	1 - 1
PIANELLA	RONTESE	2 - 1
C.F. 2001 CASALE FATTORIA	PONTE A CAPPIANO F.C.	0 - 0



**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

BALDACCINI MATTEO (LAMPO 1919)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

GRILLI ALESSANDRO (BALDACCIO BRUNI)  
STEFANELLI COSIMO (CASTELNUOVESE)  
IOBI FILIPPO (FIESOLECALDINE)  
SCIVOLETTO GABRIELE (G.URBINO TACCOLA)  
OLIVIERI SIMONE (GIALLO BLU FIGLINE)  
BENVENUTI LUCA (JOLLY E MONTEMURLO)  
MONCINI MATTEO (LAMPO 1919)  
BUGLIANI GIACOMO (PIETRASANTA MARINA 1911)  
ROSSI GIACOMO (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)  
BORGIA MATTEO (REAL CASTELNUOVO)  
BARONCINI MARCO (RIGNANESE)  
FARRONI DARIO (S.MARIA A M.MONTECALVOLI)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

BIANCHI NICCOLO (CASTELNUOVESE)  
KOUKO ZINON DANIEL (FIESOLECALDINE)  
SGARBANTI EMANUELE (QUARRATA OLIMPIA A.S.D.)  
GORI TOMMASO (RIGNANESE)  
COSIMI FRANCESCO (SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD)  
SPENSIERATI STEFANO (SINALUNGHESE A.S.D.)  
CANTALONI PAOLO (SOCl)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

BRUNI FABIO (BIBBIENA)  
FILIDEI FILIPPO (CERTALDO)  
ROSSI DONATELLO (JOLLY E MONTEMURLO)  
PETRINI FABIO (LAMMARI MARIO MICHELI)  
CIULLI MATTEO (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
VINATTIERI FRANCESCO (LANCIOTTO CAMPI BISENZIO)  
MATTESINI MIRO (MARINO MERCATO SUBBIANO)  
DI FUZIO FEDERICO (PONTASSIEVE)  
RENAI JACOPO (PONTASSIEVE)  
MINUCCI ANDREA (QUARRATA OLIMPIA A.S.D.)  
DI BARTOLOMEO ANTONY (RIGNANESE)

## **6.1.2. CAMPIONATO PROMOZIONE**

**GARE DEL** 20/ 2/2011

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **PREANNUNCIO DI RECLAMO**

**GARA DEL 20/2/2011 VIRTUS CALCIO POGGIBONSI - AURORA PITIGLIANO**

Preso atto del preannuncio di reclamo da parte della Societa' U.S.D. AURORA PITIGLIANO si soprassiede ad ogni decisione in merito.

Nel relativo paragrafo, di seguito, si riportano i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti.

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**Euro** 300,00 **VAIANESE**

Per contegno offensivo e minaccioso verso la terna e gli organi arbitrali. Per emissione suoni in prossimita' della posizione di un A.A. che a causa della vicinanza riportava sensazione di fastidio. Recidiva.

**Euro** 180,00 **QUERCETA 1964 S.R.L.**

Per contegno offensivo verso un A.A.. Per contegno offensivo ed intimidatorio verso la terna e gli organi federali fine gara.

**Euro** 120,00 **IDEAL CLUB INCISA**

Per contegno offensivo verso la terna.

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 24/ 5/2011

MAGNOLFI MARCO (VAIANESE)

Entrava indebitamente in campo ed offendeva un A.A. e gli organi arbitrali. Allontanato, offendeva anche il D.G.. A fine gara persisteva nel comportamento offensivo verso il sopracitato A.A..

**SQUALIFICA** **FINO AL** 23/ 3/2011

BALZANO SERGIO (FLORIAGAFIR BELLARIVA)

REBUGHINI MARCO (SPORTING MASSESE)

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

ROSSI ANDREA (IDEAL CLUB INCISA)

Espulso per gioco violento, uscendo dal campo offendeva il D.G.

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

GIORDANO DAVIDE (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)  
CASARINI ENRICO (VAIANESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

REGOLI TOMMASO (BARGA)  
ZARA PAOLO (BETTOLLE)  
CAPPANNARI SIMONE (DONORATICO)  
GNINGUE IBRAHIMA CISSE (MONTELUPO A.S.D.)  
CIANCHI GIACOMO (O RANGE CLUB PESCAIOLA)  
MEYER GIORGIO (PORTUALE GUASTICCE)  
BENASSI LORENZO (SPORTING MASSESE)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

VANNONI GIACOMO (QUERCETA 1964 S.R.L.)  
Per avere offeso la terna arbitrale a fine gara e per avere dato un calcio ad un armadietto in segno di protesta. Sanzione aggravata in quanto capitano.

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

CORONA GIANMARCO (PECCIOLESE ALTA VALDERA)  
A fine gara offendeva un A.A..

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

DESIDERI MASSIMILIANO (ALABASTRI VOLTERRA)  
CARLONI GIACOMO (ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)  
LEONARDI GIULIO (UNIONE POL.POLIZIANA ASD)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

BANELLI GIACOMO (ARNO LATERINA)  
AGUZZI PAOLO (BETTOLLE)  
MORELLI FILIPPO (BETTOLLE)  
PARDINI MARCO (FOLGOR MARLIA)  
PINNA LUCA (GRACCIANO)  
CAPUANO GIUSEPPE (IDEAL CLUB INCISA)  
MALQUORI PAOLO (MONTAIONE)  
MATTEOLI FRANCESCO (MONTAIONE)  
DELLA ROCCA FILIPPO (PISTOIA CLUB S.R.L. S.D.)  
STOBIA FEDERICO (PISTOIA CLUB S.R.L. S.D.)  
GAINA NICOLA (QUERCETA 1964 S.R.L.)  
MOSTI LORENZO (SPORTING MASSESE)  
CIARDI MATTEO (VAIANESE)  
IANNOTTA ANDREA (VICCHIO A.S.D.)  
SALTI DANIELE (VICCHIO A.S.D.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr**

BACCI FRANCESCO (MONTESCUDAIO)  
BARTOLI SIMONE (VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

NIGIOTTI TOMMASO	(ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
TRAVERSARI GABRIELE	(GRASSINA)
LUBRANO SAMUELE	(MONTALCINO)
NOCCHI EMILIANO	(PECCIOLESE ALTA VALDERA)
PRATESI MIRKO	(TERME MONTECATINI)
MARINELLI FILIPPO ADRIANO	(VALDARBIA CALCIO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

COLCELLI NICOLA	(ARNO LATERINA)
MICCI FABIO	(AURORA PITIGLIANO)
DE MEO SIMONE	(CASCINA CALCIO)
TOGNONI DAVIDE	(CASCINA CALCIO)
BARSONI ANDREA	(CUOIOPELLI)
INNOCENTI MATTEO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
NUCCI TOMMASO	(FIRENZE OVEST A.S.D.)
BUONI MATTEO	(FOLGOR MARLIA)
CECCHINI GIACOMO	(GHIVIZZANO A.S.D.)
LECCHINI LUCA	(LUNIGIANA 1919)
PRATESI MARCO	(MONTAIONE)
MBAYE DAME	(MONTESCUDAIO)
PATERNI MAICOL	(ORENTANO CALCIO)
TESTI MATTIA	(ORENTANO CALCIO)
BARSONI FRANCESCO	(QUERCETA 1964 S.R.L.)
BAGNOLI EDOARDO	(SAN FREDIANO RONDINELLA)
LOMBARDI MATTEO	(TERME MONTECATINI)
CASINI ANDREA	(UNIONE POL.POLIZIANA ASD)
SIMONE MATTEO	(VALDARBIA CALCIO)
SILEI ANDREA	(VIRTUS CALCIO POGGIBONSI)

**6.1.3. CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA**

GARE DEL 16/ 1/2011

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****33-RECLAMO DELL'UNIONE MONTIGNOSO 2005 A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA UNIONE MONTIGNOSO 2005 A.S.D./A.S.D. SERAVEZZA DEL 16.1.2011 (0-1).**

Con reclamo ritualmente inoltrato l'Unione Montignoso 2005 A.S.D. ha impugnato davanti a questo Giudice Sportivo Territoriale la regolarita' della gara Unione Montignoso 2005 A.S.D./A.S.D. Seravezza del 16.1.2011. L'esposto della reclamante e' stato determinato dalla circostanza che nel corso della gara terminata con il punteggio di 0-1 a favore dell'A.S.D. Seravezza, quest'ultima Societa' aveva utilizzato il calciatore Di Mauro Francesco ritenuto non in regola con il tesseramento.

Il reclamo e' infondato e pertanto deve essere respinto. Dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento e acquisiti agli atti del presente procedimento e' rimasto infatti documentalmente provato che il calciatore Di Mauro Francesco era regolarmente tesserato dall'A.S.D. Seravezza gia' in data 03.12.2010 e, quindi, regolarmente in campo alla data del 16.01.2011 allorché si e' svolta la gara in esame. Occorre peraltro precisare che il medesimo calciatore in un primo momento risultava essere tesserato per la societa' A.S.D. Atletico Casalnuovo (C.R. Campania), ma dopo ripetuti controlli, e' stato accertato un chiaro caso di ononimia.

Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dall'Unione Montignoso 2005 A.S.D. di Montignoso (MS). Ordina addebitarsi la tassa.

**GARE DEL 19/ 2/2011**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

MARMORINI GIANLUCA	(NUOVA A.C. FOIANO)
SADOTTI MIRCO	(NUOVA A.C. FOIANO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

PULCINELLI FRANCESCO	(NUOVA A.C. FOIANO)
----------------------	---------------------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

TESTI THOMAS	(CASTIGLION FIBOCCHI)
STARNINI ALFREDO	(NUOVA A.C. FOIANO)

**GARE DEL 20/ 2/2011**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'**

**AMMENDA**

- Euro 900,00 BOZZANO CALCIO**  
Per lancio di una bottiglia di plastica piena di acqua verso il D.G. senza colpire. Per lancio di un fumogeno verso la porta ove si trovava il portiere avversario che riusciva ad evitarlo. Recidiva specifica.
- Euro 300,00 MONTE SAN SAVINO**  
Per persone estranee recinto spogliatoi da dove una di loro assumeva grave contegno offensivo e minaccioso verso il D.G..
- Euro 190,00 LUCO A.S.D.**  
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli Organi Arbitrali. Recidiva.
- Euro 190,00 MONTECCHIO**  
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli Organi Arbitrali. Recidiva.
- Euro 150,00 AGLIANESE**  
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. e gli organi arbitrali. Per breve sosta forzata dell'arbitro a fine gara a scopo precauzionale.
- Euro 150,00 SAN DONATO ACLI**  
Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Recidiva.



**Euro 70,00 ALBERESE**  
Per contegno offensivo verso il D.G..

### A CARICO DIRIGENTI

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 24/ 6/2011

BRONZI NATALINO (LEVANE)  
A fine gara protestava vivacemente contro il D.G. e di poi lo offendeva. Successivamente poneva il proprio busto e il proprio naso a contatto con l'arbitro persistendo nel proprio contegno ingiurioso. In tale frangente profferiva, inoltre, frase intimidatoria. Veniva allontanato a forza da propri tesserati.

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 4/2011

TIEZZI DANIELE (MONTE SAN SAVINO)  
A fine gara offendeva il D.G. e gli organi arbitrali.

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 23/ 3/2011

CORTI PALMIERO (LUCO A.S.D.)

#### INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 11/ 3/2011

GERI MAURIZIO (SAN MINIATO BASSO CALCIO)

### A CARICO DI ALLENATORI

#### SQUALIFICA FINO AL 11/ 4/2011

DEL BARGA PAOLO (CASTELVECCHIO DI COMPITO)  
Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase irrispettosa.

#### SQUALIFICA FINO AL 11/ 3/2011

CECCHI FABIAN (GALLIANESE)

### A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

#### SQUALIFICA FINO AL 24/ 4/2011

FORNACIARI ANDREA (SAN DONATO ACLI)  
Per aver dato una leggera spinta su una spalla del D.G. senza conseguenze. Accompagnava tale gesto con frase irrispettosa.

#### SQUALIFICA PER TRE GARE

AGRESTI PAOLO (ALBERESE)  
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

GIAPPICHINI DANIELE (MONTECCHIO)  
Per avere offeso il D.G.. Sanzione aggravata perchè capitano.

SORINI STEFANO (SAN DONATO ACLI)  
Espulso per aver offeso il D.G., uscendo dal campo lo minacciava.

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

FIGUS MAURIZIO	(AGLIANESE)
GOCAJ DAMJAN	(AGLIANESE)
BENCINI LEONARDO	(ANTELLA 99)
SALVATICI LEONARDO	(ANTELLA 99)
DEIANA SALVATORE	(AUDACE ISOLA D ELBA)
GIULIACCI JARI	(BOZZANO CALCIO)
CERBONESCHI GIACOMO	(BRACCAGNI)
VITOLO STEFANO	(CASTELNUOVO)
BOCCA JACOPO	(CASTELVECCHIO DI COMPITO)
DI BENE STEFANO	(CASTELVECCHIO DI COMPITO)
SPERONI SIMONE	(CASTIGLIONESE)
GORI ELIA	(CERBAIA)
CEROFOLINI ALESSANDRO	(MEZZANA A.S.D.)
POMPEI TOMMASO	(MOLINENSE A.S.D.)
ROSSI ENRICO	(MONTE SAN SAVINO)
BROGI PAOLO	(MONTECCHIO)
BIONDELLI ALESSANDRO	(ORBETELLO A.S.D.)
VIAREGGI MATTEO	(PELAGO)
GUIDOTTI DANIEL	(PIEVE SAN PAOLO CAPANNORI)
PETTAZZONI DAMIANO	(PONTREMOLI)
LAZZINI ALESSANDRO	(TIRRENIA)
FAINI PAOLO	(ZENITH AUDAX)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE**

BORGOGNI ANDREA	(MONTE SAN SAVINO)
A fine gara irrideva il D.G..	

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XIII infr**

NACCI SAMUELE	(CASTELFRANCO STELLA ROSSA)
---------------	-----------------------------

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI infr**

MAGAGNINI GIANMARCO	(PIEVE FOSCIANA)
---------------------	------------------

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

DANIELLO ALESSIO	(AUDACE ISOLA D ELBA)
BORGHINI DARIO	(CALCI)
LUPI LORENZO	(CASTIGLIONESE)
NALDONI GIOVANNI	(OLIMPIA PALAZZOLO)
CORDINI PIETRO	(PELAGO)
DE VITA ROBERTO	(PORTA A PIAGGE A.S.D.)
SANTINI ANDREA	(PORTA ROMANA A.S.D.)
AMOREVOLI MARCO	(SAN DONATO ACLI)
AMORESE MARCO	(TIRRENIA)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

CAPECCHI MATTEO	(AGLIANESE)
CECCHI LEONARDO	(AGLIANESE)
PAOLETTI MARCO	(ALBERESE)
DE MARCO MASSIMO	(AMBRA)
SCAPIGLIATI MICHELE	(AMIATA)
BELLI FILIPPO	(AUDACE LEGNAIA)

CARLOTTI FEDERICO	(CASTIGLIONCELLO)
BERRETTI LUCA	(COMEANA BISENZIO)
MENCARELLI SANDRO	(COMEANA BISENZIO)
ROFANI ENRICO	(CORTONA CAMUCIA)
MALATESTA MATTEO	(GALLIANESE)
BECATTI ALBERTO	(GEGGIANO A.S.D.)
SARGENTINI MASSIMILIANO	(MASSAROSA CALCIO VG 92)
CUBELLIS GIOVANNI	(MEZZANA A.S.D.)
BROGI PAOLO	(MONTECCHIO)
SALVADORI RICCARDO	(PALAZZI A.S.D.)
CATALDI DANIELE	(PIAGGE)
PACETTI LUCA	(PIAGGE)
MUCCINI ALESSIO	(PIEVE FOSCIANA)
PARI LORENZO	(POGGIO A CAIANO 1909)
MANCINI PABLO	(POLICRAS SOVICILLE)
MENCATTINI FABRIZIO	(PRATOVECCHIO A.S.D.)
BENEDETTI FRANCESCO	(RASSINA)
CEROFOLINI MICHELE	(RASSINA)
FANI ALESSANDRO	(RASSINA)
BENSI JACOPO	(S. QUIRICO)
AMOREVOLI DAVID	(SAN DONATO ACLI)
MAGNANI MASSIMILIANO	(SAN DONATO ACLI)
COLZI FRANCESCO	(SAN DONNINO BISENZIO ASD)
MASCI ANDREA	(SCARPERIA 1920 A.S.D.)
BARBARITO VITO ANDREA	(STAFFOLI A.S.D.)
DOLFI ANDREA	(STAFFOLI A.S.D.)
BENELLI DARIO	(TAVOLA CALCIO 1924)
GALLI ALESSANDRO	(TAVOLA CALCIO 1924)
PAOLIERI GABRIELE	(TAVOLA CALCIO 1924)
MARCHINI MATTEO	(UNIONE MONTIGNOSO 2005)
CONTI EMILIANO	(VERSILIA CALCIO P.S.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr**

AGRESTI PAOLO	(ALBERESE)
BERNINI ENRICO	(LIVORNO NORD PONTINO ASD)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

BIAGIONI RICCARDO	(BORGO A MOZZANO)
VENTURINI FRANCESCO	(CASTELVECCHIO DI COMPITO)
BAGLIONI DANIELE	(CAVRIGLIA)
VANNI COSIMO	(CERBAIA)
LUPOLI DAVIDE	(CGC CAPEZZANO PIANORE2006)
ROSI SIMONE	(GEGGIANO A.S.D.)
GROTTI MARCO	(MARCIANO)
BIANCHI MARCO	(MERCATALE A.S.D.)
CARELLA ALESSANDRO	(MEZZANA A.S.D.)
LULLI ALBERTO	(MEZZANA A.S.D.)
MANI ALESSANDRO	(OLIMPIA PALAZZOLO)
CASTAGNOLI MARCO	(PIAZZA AL SERCHIO)
PERINI FRANCESCO	(SAN DONNINO BISENZIO ASD)
LAPI CLAUDIO	(SCARPERIA 1920 A.S.D.)
SESTINI ROBERTO	(STIA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

BARNI SIMONE	(AGLIANESE)
ALDI MIRKO	(ALBERORO)
BADIA GIOVANNI	(AUDACE ISOLA D ELBA)
CAVALIERE MARCO	(AUDACE ISOLA D ELBA)
BARSOTTI OMAR	(BIBBONA LA CALIFORNIA ASD)

TITONE ANTONINO	(BIBBONA LA CALIFORNIA ASD)
FRANCESCHINI GIACOMO	(BORGO A MOZZANO)
ANGELINI FEDERICO	(BRACCAGNI)
FERRINI TIZIANO	(CAPANNOLI S.B. 1946)
VALLERIANI GIANLUIGI	(CASOTTO PESCATORI MARINA)
BIAGIONI GIONATA	(CGC CAPEZZANO PIANORE2006)
CARLI JACOPO	(COMEANA BISENZIO)
CENNI FILIPPO	(GAMBASSI)
CIOLI GABRIELE	(INT.LE COLLESALVETTI SRL)
GUADAGNOLI LEONARDO	(LUCIGNANO)
GIGLI GIANLUCA	(LUCO A.S.D.)
COLCELLI JACOPO	(MARCIANO)
RADICCHI MATTEO	(MARINA LA PORTUALE A.S.D.)
LUNARDINI MARCO	(MASSAROSA CALCIO VG 92)
MACCHERONCINI ENRICO	(MONTECCHIO)
DEL FIO ANDREA	(OLIMPIA PALAZZOLO)
BARBINI DAVIDE	(ORBETELLO A.S.D.)
PAPINI EDOARDO	(PIENZA)
MELANI DAMIANO	(POGGIO A CAIANO 1909)
PISANESCHI GUIDO	(POGGIO A CAIANO 1909)
BOVICELLI GIULIO	(PONTE D ARBIA A.S.D.)
DAINI MARCO	(PORTA A PIAGGE A.S.D.)
PAGNI ANDREA	(S.C. CENAIA)
BERTAGGIA JACOPO	(SAN DONATO ACLI)
SGHERRI NICOLA	(SAN MINIATO BASSO CALCIO)
BELLONI NICOLAS	(SERAVEZZA)
CERINI LUCA	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)
DINI FRANCESCO	(VERSILIA CALCIO P.S.)
TOMEI STEFANO	(VERSILIA CALCIO P.S.)

## 6.1.4. CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

**GARE DEL** 23/ 1/2011

### DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

**35.- RECLAMO DELLA S.S. AUDACE GALLUZZO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. LASTRIGIANA/S.S. AUDACE GALLUZZO A.S.D. DEL 23.01.2011 (1-1).**

Avverso la regolarita' della gara A.S.D. Lastrigiana/S.S. Audace Galluzzo A.S.D. del 23.01.2011, terminata con il risultato di 1-1-, la S.S. Audace Galluzzo A.S.D. proponeva reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana eccependo che, in occasione di tale gara, l'A.S.D. Lastrigiana aveva schierato il calciatore Selman Andrea in posizione irregolare.

Il ricorso e' fondato e puo' essere accolto. Questo Giudice ritenendo necessario compiere opportuni accertamenti, rimetteva gli atti all'Ufficio Tesseramento. All'esito degli accertamenti compiuti da tale Ufficio e' risultato che effettivamente il calciatore Selman Andrea ha partecipato alla gara A.S.D. Lastrigiana/S.S. Audace Galluzzo A.S.D. in posizione irregolare in quanto il tesseramento del medesimo e' stato autorizzato solo in data 05.02.2011. All'A.S.D. Lastrigiana, pertanto, va inflitta la sanzione sportiva di perdita della gara per 0-3 . La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 33 comma 13 C.G.S., non va addebitata.

Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Audace Galluzzo A.S.D. di Firenze ed infligge alla societa' A.S.D. Lastrigiana la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara sopraindicata, l'ammenda di Euro 150,00 (centocinquanta/00) e al Sig. Calderone Maurizio, dirigente responsabile, la inibizione fino al 23.03.2011. Ordina non addebitarsi la tassa.

**34.- RECLAMO DELL'A.S.D. RIBOLLA AVVERSO REGOLARITA' GARA S.S.D. MASSETANA CALCIO/A.S.D. RIBOLLA DEL 23.1.2011 (1-0).**

L'A.S.D. Ribolla propone reclamo a questo Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana in relazione alla gara S.S.D. Massetana Calcio/A.S.D. Ribolla, disputata il 23.1.2011 per il Campionato di 2' Categoria, Girone G e terminata con il risultato di 1-0. La reclamante deduce che la societa' avversaria aveva schierato nella predetta gara il calciatore Zini Luca tesserato per altra societa'.

Il G.S.T., accertato che il predetto calciatore e' tesserato per l'A.S. Gigante dal 4.9.2010, accoglie il reclamo e, per l'effetto, infligge alla S.S.D. Massetana Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l'ammenda di Euro 150,00 (Centocinquanta/00) e al Sig. Pieretti Giuliano, dirigente responsabile, la inibizione fino al 23.3.2011. Ordina non addebitarsi la tassa.

**GARE DEL** 13/ 2/2011

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO****GARA: A.S.D. FLORENCE SPORTING CLUB/A.F. FIRENZE CALCIO A 5 DEL 13.02.2011 (sospesa al 48' delp.t. sul risultato di 1-1).**

Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n.53 del 17.02.2011;  
 -l'Arbitro della gara A.S.D. Florence Sporting Club/A.F. Firenze Calcio a 5, valida per il Campionato di 2' Categoria e disputata il 13.02.2011, riferiva nel suo rapporto di avere sospeso definitivamente l'incontro al 48' del 1' tempo, sul punteggio di 1-1, perche' tra i calciatori delle due compagini erano scoppiati incidenti protrattasi a lungo, il che, anche per l'elevato numero di partecipanti rei di espulsione, non aveva consentito la ripresa del giuoco in condizioni di normalita'. E' appena il caso di aggiungere che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa all'Arbitro circa la possibilita' di continuare la gara in condizioni di regolarita' si deve osservare che nella fattispecie concreta, la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni, dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base alle Regole del giuoco del calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l'adozione delle formalita' di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Ne consegue la legittimita' dell'nterruzione anticipata dell'incontro e quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Societa'.

Per questi motivi il Giudice Sportivo infligge ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con punteggio di 0-3, fermi restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di calciatori e dirigenti pubblicati sul Com. Uff. n. 53.

**GARE DEL** 16/ 2/2011

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA**

CORTI JACOPO

(CLUB SPORTIVO FIRENZE P.D)

GARE DEL 20/ 2/2011

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'****AMMENDA**

Euro 160,00 OLMOPONTE AREZZO

Per danneggiamenti all'impianto della societa' ospitante.

Euro 140,00 POMARANCI

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G.. Reiterata recidiva.

Euro 60,00 RADICONDOLI

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa.

**A CARICO DIRIGENTI****INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'****FINO AL** 24/ 4/2011

LATINI ALESSANDRO (CASELLINA)

Allontanato per contegno non regolamentare nei confronti di un avversario, dopo la notifica applaudiva ironicamente il D.G.. A fine gara offendeva l'arbitro.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'****FINO AL** 23/ 3/2011

MARCHI ROBERTO (AQUILAMETATO)

A fine gara offendeva il D.G..

PECORI STEFANO (AQUILAMETATO)

A fine gara assumeva contegno irrispettoso verso il D.G..

MANNESCHI LEONNARDO (MONTAGNANO A.S.D.)

A fine gara chiedeva al D.G. di non trascrivere in referto l'allontanamento di un dirigente effettuato durante la gara.

MENCHETTI MARCO (MONTAGNANO A.S.D.)

GIANFRANCHI GIANNI (NUOVO ORIONE 2003)

GHINI PAOLO (PAGANICO)

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'****FINO AL** 11/ 3/2011

CARNACCIOLI NINO (SERRICCIOLO)

**A CARICO DI ALLENATORI****SQUALIFICA** **FINO AL** 23/ 3/2011

ZAMPERINI ROBERTO (ALDOBRANDESCA ARCIDOSO)

CHIARONI LUCA (BORGO AL CORNIO)

**SQUALIFICA FINO AL** 11/ 3/2011

NOFRI DAVID (PERGINE A.S.D.)  
GERALI GIANFRANCO (SERRICCIOLO)  
MARTELLI LORENZO (SETTIGNANESE A.S.D.)  
A fine gara tentava di colpire un tesserato avversario.

**SQUALIFICA FINO AL** 3/ 3/2011

PRATESI TIBERIO (SAURORISPESCIA DILETTANT.)

**A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**

**SQUALIFICA FINO AL** 11/ 3/2011

FABBRINI ILVO GIOVANNI (VILLA BASILICA)

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA FINO AL** 24/ 4/2011

GERINI ALEX (SERRICCIOLO)  
Per avere spinto, con modesta intensità, con il braccio il D.G..

**SQUALIFICA FINO AL** 11/ 4/2011

MINELLI NICCOLO (SULPIZIA A.S.D.)  
Per avere protestato con contegno irriguardoso nei confronti del D.G. che a causa dell'eccessiva vigoria veniva urtato al mento senza danni fisici.

**SQUALIFICA PER CINQUE GARE**

ROCCHI MAURIZIO (PERIGNANO CALCIO)  
Per avere offeso il D.G. dalla panchina e per essersi rifiutato di fornire le proprie generalità. Dopo la notifica, dirigendosi verso gli spogliatoi reiterava le offese. A fine gara si rivolgeva nuovamente al D.G. con frasi particolarmente offensive.

**SQUALIFICA PER TRE GARE**

MAZZANTINI VARO (ATLETICO CASCIANA TERME)  
Per avere offeso il D.G.. Sanzione aggravata in quanto capitano.  
  
MORETTINI VIERI (LA NUOVA POL. NOVOLI)  
Per avere bestemmiato ed offeso il D.G..

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

PECORI ALESSANDRO (AQUILAMETATO)  
D INNOCENTI NICCOLO (MARLIANA NIEVOLE A.D.)  
SERAFINI GABRIELE (MONTAGNANO A.S.D.)  
CROCETTI NICOLO (MONZONE 1926 FIVIZZANO 90)  
BONAFEDE MARCO (OLMOPONTE AREZZO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

INGRASCIOTTA MARCO	(AEGILIUM)
PALOMBO GIORGIO	(AEGILIUM)
STAGNO GIUSEPPE	(AEGILIUM)
MARIANELLI MARCO	(AQUILAMETATO)
SALTALAMACCHIA FABIO	(ARCILLE A.S.D.)
COSTANZO SIMONE	(ARGENTARIO)
DELL AVANZATO EDOARDO	(ASTA)
AMADUZZI ANDREA	(ATLETICO TIRRENIA 2008)
BIMBI VALERIO	(ATLETICO TIRRENIA 2008)
COLOMBI ALESSIO	(ATLETICO TIRRENIA 2008)
COULIBALY BAKARY	(AUDAX MONTEVARCHI)
GATTI ANDREA	(AULLESE 1919)
FRUZZETTI LUCA	(BONASCOLA CALCIO)
COSCI ANDREA	(BUTESE)
BALDINI RICCARDO	(C.F. 2001 CASALE FATTORIA)
GUIDI ALESSANDRO	(CALCIO GALLEN0)
VERTECCHI DARIO	(CASTELL AZZARA)
DI GIACOMO FEDERICO	(CHIANTIGIANA)
CARDOSI PAOLO	(COREGLIA A.S.D.)
DI LORENZO DIEGO	(COREGLIA A.S.D.)
TOZZI FRANCESCO	(GINESTRA FIORENTINA ASD)
AMERIGHI ALESSIO	(INDICATORE)
BIANCHI JACOPO	(INTERCOMUNALE S.FIORA)
MAGRINI MATTEO	(LA NUOVA POL.NOVOLI)
GALEOTTI GIANLUCA	(LONDA 1974)
CHECCACCI LEONARDO	(MARSILIANA AICS)
TONI LUCA	(MOLAZZANA)
VALLERINI SIMONE	(NUOVO ORIONE 2003)
RADO GIUSEPPE	(PAGANICO)
MARAGLIA DAVIDE	(PALLERONESE)
RICCI FRANCESCO	(PESCAGLIA)
MOSCARDINI JURI	(PIANO DI COREGLIA)
ONNIS DANIELE	(POMARANACE)
VIVALDI MICHELE	(PONTE A CAPPIANO F.C.)
FABRI FILIPPO	(POPPI)
TELOLI GABRIELE	(REAL NUOVA COREA 1998)
DOMENICHELLI CLAUDIO	(S.ANDREA)
DIOP ALLE	(S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
CANALE AUGUSTO	(S.MINIATO A.S.D.)
FOGLI STEFANO	(SANROMANESE VALDARNO)
MIRENDA ALESSANDRO	(SANROMANESE VALDARNO)
MALERBI GABRIELE	(SANTANNA A.S.D.)
LIONETTI DAVIDE	(SPIANATE A.S.D.)
BORGHESI ALESSANDRO	(TALLA A.S.D.)
MONTICOLO MATTEO	(TEGOLETO)
FIORAVANTI ALESSANDRO	(TORRENIERI A.S.D.)
SCARPELLI RICCARDO	(TORRENIERI A.S.D.)
DINI LORENZO	(TRAIANA)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER DUE GARE**

FABBRICIANI VALERIO	(AQUILAMETATO)
A fine gara si rivolgeva in maniera irrispettosa nei confronti del D.G..	
LATINI CLAUDIO	(CASELLINA)
A fine gara attendeva l'allenatore avversario al rientro negli spogliatoi tentando di aggredirlo e nel contempo lo offendeva.	



**SQUALIFICA PER UNA GARA**

BIANCHI LORENZO (CASELLINA)  
 A fine gara aspettava l'allenatore avversario al rientro negli spogliatoi  
 nel tentativo di aggredirlo.

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XIII infr**

GUERRA ALESSIO (LUCCA CALCIO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

CALAMARI NICOLA (A. FORNOLI A.S.D.)  
 POSI SILVANO (AUDAX RUFINA)  
 RULLI CRISTIAN (BADIA AGNANO A.S.D.)  
 MORETTINI VIERI (LA NUOVA POL.NOVOLI)  
 BRESCHI GIULIO (MARESCA E SANMARCELLO ASD)  
 GUARINO GIACOMO (POGGIBONSESE A.S.D.)  
 DEI VALERIO (POMARANACE)  
 PERINI FABIO (POPPI)  
 CONTI FILIPPO (S.GODENZO A.S.D.)  
 OLIVIERI LORENZO (SANTAFIORA)  
 COZZOLINO LUCIANO (SAURORISPESCIA DILETTANT.)  
 RUINI MARCO (SIECI A.S.D.)  
 ROTONDA FABIO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

BERTOLOZZI MICHELE (A. FORNOLI A.S.D.)  
 DAMIANO ROBERTO (ALBACARRAIA 1997)  
 BECHINI DANIELE (ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO)  
 CAPRETTI TOMMASO (ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.)  
 FUSI FEDERICO (AMELINDO MORI)  
 FARINA ANTONIO (APUANIA CALCIO)  
 TONI LORENZO (ATLETICO CASCIANA TERME)  
 CERVERA ALESSIO (ATLETICO PODENZANA 2004)  
 DONATI MIRCO (ATLETICO TIRRENIA 2008)  
 GEPPONI LORENZO (BADIA AGNANO A.S.D.)  
 NOCENTINI TIZIANO (BADIA AGNANO A.S.D.)  
 DEBOLI ANTONIO (BORGO AL CORNIO)  
 GENTILI GIACOMO (BORGO AL CORNIO)  
 BARDONI GIORGIO (CALCIO GALLEN0)  
 BUGOSSI GIACOMO MICHELE (CAMUCIA CALCIO)  
 LATINI CLAUDIO (CASELLINA)  
 PILLERI MARCO (ELBA 2000 CAPOLIVERI)  
 TESSIERI MARCO (ELBA 2000 CAPOLIVERI)  
 DI FIORE MARCO (ETRUSCA VETULONIA)  
 BACCI TOMMASO (FIRENZE CALCIO A 5)  
 GILMOUR RYAN (FIRENZE CALCIO A 5)  
 BUONOCORE ROBERTO (GHEZZANO 2005 A.S.D.)  
 ELMI FRANCESCO (GHEZZANO 2005 A.S.D.)  
 FAVILLI ANDREA (GUARDISTALLO DIL.)  
 CIPRIANI FRANCESCO (LA QUERCE 2009)  
 GALEOTTI GIANLUCA (LA QUERCE 2009)  
 NUCCIARELLI PAOLO (LA QUERCE 2009)  
 NUTI EMANUELE (LAIATICO)  
 BOCCELLA MATTEO (LASTRIGIANA)  
 BRASINI FAUSTO (MAGLIANESE)  
 MAGRONE VALERIO (MARCIANA MARINA)  
 IOZZELLI PAOLO (MARLIANA NIEVOLE A.D.)  
 BRUGI SAURO (MARSILIANA AICS)  
 ERCOLE MASSIMILIANO (MARSILIANA AICS)

CIPRIANI FEDERICO	(MONTIERI A.S.D.)
GIGLIONI ANDREA	(NUOVA RADICOFANI)
MONFRONI ANDREA	(NUOVO ORIONE 2003)
LA ROSA MARCO	(PAGANICO)
MARCONI MASSIMO	(PAGANICO)
MENNELLA MARCO	(PAGANICO)
GIORDANI FILIPPO	(PERIGNANO CALCIO)
BARSI ALESSANDRO	(PESCAGLIA)
VAIANI JOHNNY	(PROGRESSO MONTELUPO)
MATTEUZZI ALESSANDRO	(RADDA IN CHIANTI)
MINUCCI JONATHAN	(RADDA IN CHIANTI)
GIANI DARIO	(RADICONDOLI)
ZAZZERI MATTEO	(RADICONDOLI)
ALBERTI ROBERTO	(RAPOLANO TERME)
MANGIAVACCHI MASSIMO	(RAPOLANO TERME)
MARTELLI LUIGI	(RAPOLANO TERME)
CASETTORI GABRIELE	(REAL NUOVA COREA 1998)
CARE ALESSANDRO	(RONTESE)
CONSUMI MARCO	(RONTESE)
TRONCARELLI ANDREA	(SALINE)
CORRIERI SIMONE	(SANTABARBARA 1967)
CASALI SIMONEMONASSITO	(SANTANNA A.S.D.)
GALLI STEFANO	(SANTANNA A.S.D.)
MARINI NICOLO	(SCINTILLAPISAEST)
PAGLIUCA SIMONE	(SOLVAY PONTEGINORI A.S.D.)
ROMANI CHRISTIAN	(SPIANATE A.S.D.)
PAPERINI DANIELE	(SPORTING CLUB CAPANNE)
BIAGIONI LUCA	(STRADA)
FLORIS PAOLO	(TAU CALCIO ALTOPASCIO)
NOCENTINI LUIGI	(TERONTOLA A.S.D.)
TELESIO MARCO	(VALPIANA)
ERCOLANI MASSIMILIANO	(VENTURINA CALCIO)
MARESCA MARIO	(VERGINE DEI PINI)
LORENZINI FEDERICO	(VETERANI MONTECATINI C.)
BONDI RICCARDO	(VICIOMAGGIO)
LOTUMOLO STEFANO	(VILLA BASILICA)
TOMASULO GABRIELE	(VINCI A.S.D.)
LAZAJ NEXHIP	(VIRTUS ASCIANO)
COZZI LEPRI NICOLA	(VIRTUS CHIANCIANO T.1945)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr**

GIOCHI MATTEO	(S.ANDREA)
---------------	------------

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

BURIONI CRISTIAN	(AEGILIUM)
INGRASCIOTTA MARCO	(AEGILIUM)
CONTORNI FABRIZIO	(ALDOBRANDESCA ARCIDOSSO)
FRANCINI LORENZO	(ALLEANZA GIOVANILE A.S.D.)
ATZORI DANIELE	(ARGENTARIO)
SCUFFI ANDREA	(BUTESE)
BIAGINI MATTEO	(CAPOSTRADA BELVEDERE ASD)
FIorentINI GIULIO	(CASELLINA)
ALUNNO MATTEO	(CESA A.S.D.)
SICURANZA MARCO	(CESA A.S.D.)
TERRENI RAFFAELE	(CRESPINA A.S.D.)
BERTOCCI EMANUELE	(FRATTA S.CATERINA)
SACCONI ALESSANDRO	(GALCIANESE)
GERI MATTEO	(GINESTRA FIORENTINA ASD)
MORANDINI SIMONE	(GREVIGIANA)
FONTANELLI NICOLO	(GUARDISTALLO DIL.)

PELLEGRINI THOMAS	(GUARDISTALLO DIL.)
MAGRINI MATTEO	(LA NUOVA POL.NOVOLI)
CHIOCCHETTI FRANCESCO	(LUCCA CALCIO)
SIENI ALESSANDRO	(LUDUS 90 VALLE DELL ARNO)
MAGNANINI NICOLA	(MONTAGNANO A.S.D.)
LATINI TOMMASO	(PERIGNANO CALCIO)
BENASSI SAMUELE	(PIANO DEL QUERCIONE)
ALBERIGI LORENZO	(PIANO DI COREGLIA)
BERTINI FABRIZIO	(PONTE A CAPPIANO F.C.)
ROSSETTI ARIEL MATTIAS	(RIOTORTO)
ANSELMI MARCO	(S.ANDREA)
VERRI DAMIANO	(S.GODENZO A.S.D.)
COSCIA STEFANO	(S.LORENZO CAMPI GIOVANI)
NESTI MARCO	(S.MINIATO A.S.D.)
BIANCHI FRANCESCO	(SCINTILLAPISAEST)
CODINI SIMONE	(SCINTILLAPISAEST)
VIERI ALBERTO	(SIECI A.S.D.)
GHIANDELLI ANDREA	(VAGGIO A.S.D.)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

PRIORI FEDERICO	(A. FORNOLI A.S.D.)
DALCO MATTEO	(ACQUACALDAS.PIETRO A VICO)
DEPOLITI FRANCESCO	(AEGILIUM)
FADDA GABRIELE	(AFFRICO A.S.D.)
PELAGATTI STEFANO	(ALBACARRAIA 1997)
QUATTRINI SIMONE	(ALDOBRADESCA ARCIDOSSO)
GIANNINI LUCA	(ANTARES A.S.D.)
BELLE GIACOMO	(APUANIA CALCIO)
FAZZINI MARCO	(AQUILA S.ANNA)
VISALLI MASSIMO	(ARCILLE A.S.D.)
COSTANZO SIMONE	(ARGENTARIO)
PANTIFERI FRANCESCO	(ATLETICA CASTELLO)
BARBIERI ALESSIO	(ATLETICO CARRARA DEIMARMI)
PEDRONI ANDREA	(ATLETICO CARRARA DEIMARMI)
FINALI GIANLUCA	(ATLETICO LUCCASETTE ASD)
PERUZZI MARSHALL	(ATLETICO SANTACROCE ASD)
STAN MARICEL	(AUDACE GALLUZZO A.S.D.)
RULLI MANUEL	(AUDAX MONTEVARCHI)
GNERI NICOLA	(BELVEDERE A.S.D.)
AIAZZI ALBERTO	(C.F. 2001 CASALE FATTORIA)
VIZZATO SIMONE	(CASELLINA)
BANDINELLI GIOELE	(CASOLESE)
SILENZI GIUSEPPE	(CASTELL AZZARA)
FARINI DANIELE	(CHITIGNANO)
CARLETTI CRISTIANO	(ELBA 2000 CAPOLIVERI)
FERRETTI DANIELE	(ELBA 2000 CAPOLIVERI)
NEROZZI SAMUEL	(ETRUSCA VETULONIA)
SALUCCI OMAR	(FABBRICA)
CEDRI TOMMASO	(FRATRES PERIGNANO A.S.D.)
APPOLLONI MATTEO	(GHEZZANO 2005 A.S.D.)
GANI LUCA	(GUARDISTALLO DIL.)
MALERBI ALBERTO	(GUARDISTALLO DIL.)
CALOSI ALESSIO	(IMPRUNETA TAVARNUZZE)
FOSSI IACOPO	(LA NUOVA POL.NOVOLI)
MATTOLINI FRANCESCO	(LASTRIGIANA)
RICCADONNA LEONARDO	(LAURENZIANA)
VIDETTA VALERIANO	(LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)
BERTELLI ANDREA	(LUDUS 90 VALLE DELL ARNO)
MAGRONE ALESSIO	(MARCIANA MARINA)
SELMI SANDRO	(MARLIANA NIEVOLE A.D.)
BERTONI CRISTIAN	(MOLAZZANA)

MIGLIANTI STEFANO	(MOLAZZANA)
PELLEGRINI DAMIANO	(MORIANESE)
MONCI CLAUDIO	(OLMOPONTE AREZZO)
CIONI IVANO	(ORLANDO TELCOSISTEMI)
BRANCACCIO DOMENICO	(PERGINE A.S.D.)
MARIANI MATTEO	(PERGINE A.S.D.)
MENDITTO RAFFAELE	(PERGINE A.S.D.)
BARSOTTI FILIPPO	(PIANO DEL QUERCIONE)
GINETTI GIOVANNI	(PISTOIALCALCIO)
CENSALE ENRICO	(PRATO SPORT A.S.D.)
GIRONI LORENZO	(PRATO SPORT A.S.D.)
LORENZINI EMILIANO	(QUERCEGROSSA)
GROSSI MATTIA	(RICORTOLA)
CROCETTI TOMMASO	(SALINE)
GIGLI DAVID	(SANTAFIORA)
PASSALACQUA GIANNI	(SANTAFIORA)
DUCHI DAVIDE	(SERRICCIOLO)
REALE ANDREA	(SORANO A.S.D.)
SOTGIU PIETRO	(SPORTING CLUB CAPANNE)
BRIGANTI MARCO	(SULPIZIA A.S.D.)
BOCCI GIACOMO	(TORRITA A.S.D. SERRE)
MELIS SAMUEL	(VALPIANA)
CAPPELLINI MARCO	(VINCI A.S.D.)
FEI LUCA	(VIRTUS CHIANCIANO T.1945)

## **6.1.5. CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**

**GARE DEL** 19/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI ALLENATORI**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 11/ 3/2011

PAPUCCI MASSIMILIANO (SETTIGNANESE A.S.D.)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

BALDINI GIACOMO (QUERCETA 1964 S.R.L.)  
Per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

BELLI MATTEO (BARBERINO MUGELLO)  
NUTI ANDREA (CASCINA CALCIO)  
MORINI VALERIO (PORTUALE GUASTICCE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

DEL VIVO ANDREA	(ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
CIAPI RICCARDO	(CASTELNUOVESE)
CASTRACANI ANDREA	(JUNIOR CAMP AREZZO FA)
PELLEGRINI MARCO	(LUNIGIANA 1919)
BASTIANACCI BERNARDO	(S.PIERO A SIEVE A.S.D.)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO****SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

BRIZZI DAVIDE	(APUANIA CALCIO)
CIONI FILIPPO	(PORTA A PIAGGE A.S.D.)
NUTI DANIELE	(RIGNANESE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

DELLA MONACA ANDREA	(ARGENTARIO)
MARZULLO TIZIANO	(CALENZANO A.S.D.)
VOJDULLA ERVIN	(GRACCIANO)
LABARDI STEFANO	(GRASSINA)
ROMITI LAPO	(IMPRUNETA TAVARNUZZE)
CIPRIANI LUIGI	(MARINO MERCATO SUBBIANO)
BIAGIONI MATTEO	(MEZZANA A.S.D.)
BORGHI LORENZO	(MONTEPERTOLI)
MUGNAINI NICCOLO	(MONTEPERTOLI)
PINZI SIMONE	(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
RAGGI ROBERTO	(PONTASSIEVE)
CONTI MICHAEL	(PORTA A PIAGGE A.S.D.)
GRASSI GIACOMO	(PORTUALE GUASTICCE)
SITRI ALESSIO	(PORTUALE GUASTICCE)
MARCONI SIMONE	(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
CORRIERI MANUEL	(QUERCETA 1964 S.R.L.)
FABRI ANDREA	(RESCO REGGELLO)
GIULIANELLI LEONARDO	(SAN MARCO AVENZA 1926)
GUARNA GABRIELE	(SETTIGNANESE A.S.D.)
BALDINI LORENZO	(SINALUNGHESE A.S.D.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA X infr**

CECCARINI NICOLA	(PORTUALE GUASTICCE)
DE ANTONIS DUCCIO	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

ROSSI SAMUELE	(BALDACCIO BRUNI)
NDIAYE CHEIKH	(GRASSINA)
CEI MANUEL	(MONTELUPO A.S.D.)
DEL PUGLIA ALBERTO	(RIGNANESE)
GAVAGNI ANDREA	(S.FIRMINA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

MONTI LEONARDO	(ANTELLA 99)
BALDI FRANCESCO	(BALDACCIO BRUNI)
BRIGANTI MARCO	(BALDACCIO BRUNI)
GATTESCHI GIACOMO	(BIBBIENA)
DI LUPO SIMONE	(CASCINA CALCIO)
FAZLIJI BENART	(CERTALDO)

DALOISIO ANDREA	(JOLLY E MONTEMURLO)
ROSI ALESSIO	(MALISETI S.D.)
PELLEGRINI MARCO	(NUOVA SOCIETA POL.CHIUSI)
FAZZI TOMMASO	(PESCIAUZZANESE)
BERTINI KEVIN	(PORTUALE GUASTICCE)
FALCINELLI NICOLA	(PORTUALE GUASTICCE)
BENUCCI DAMIANO	(PRATOVECCHIO A.S.D.)
BALDINI GIACOMO	(QUERCETA 1964 S.R.L.)
PIOLI DAVIDE	(REAL CASTELNUOVO)
MANDORLINI SIMONE	(S.MARIA A M.MONTECALVOLI)
LOCCHI MATTEO	(SETTIGNANESE A.S.D.)
SCHILLACI GIUSEPPE	(SINALUNGHESE A.S.D.)
ROSI RICCARDO	(SPORTING MASSESE)
TREZZA MATTEO	(STIAVA)

## **6.1.6. CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE - SERIE C**

**GARE DEL** 20/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**Euro** 40,00 **SCALESE A.S.D.**  
Per sostenitore isolato che offende il D.G..

## **6.1.7. CAMPIONATO FEMMINILE REGIONALE - SERIE D**

**GARE DEL** 20/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**Euro** 40,00 **CASTIGLIONE DELLA PESCAIA**  
Per mancata presentazione richiesta Forza Pubblica.

## **6.1.8. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1**

**GARE DEL** 18/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**Euro** 50,00 **PELLETTERIE CALCIO A5 ASD**  
Per carenze funzionali spogliatoio D.G..

#### **A CARICO DI ALLENATORI**

##### **SQUALIFICA** **FINO AL** 23/ 3/2011

BELLANDI RENZO (FUTSAL SANGIOVANNESE)

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

MARTINI ANDREA (POGGIO A CAIANO 1909)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

BIANCONI NICOLA (FUTSAL TORRITA)  
A fine gara cercava prima di colpire con calci e pugni un calciatore avversario senza riuscirci per il pronto intervento di alcuni compagni e, successivamente offendeva e minacciava lo stesso colpendo con calci la porta dello spogliatoio.

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

PIERI FRANCESCO (FUTSAL SANGIOVANNESE)  
LUCCHESI MATTEO (PROGETTO LANA C5)

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

ZOPPI FABIO (CITTA DI MASSA CALCIO A 5)  
MENCATTINI TOMMASO (V.C.LA FONDIARIA CALCIOA5)

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

MATTEUCCI FABRIZIO (POGGIO A CAIANO 1909)

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

BIANCONI NICOLA (FUTSAL TORRITA)  
TASSELLI MARTINO (SORMS GILBARCO CECCHI)

## **6.1.9. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2**

**GARE DEL** 18/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **A CARICO DI SOCIETA'**

##### **AMMENDA**

**Euro** 90,00 **FUTSAL MONTELUPO F.NO C5**

Per aver causato ritardo nell'inizio della gara. Sanzione commisurata al tempo massimo di attesa.

#### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

BURCHIELLI FABIO (I.G.P. CALCETTO CLUB PISA)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

##### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

PASCUCCI SIMONE (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

GAVAZZI ALBERTO (GIOVANI FUCECCHIO 2000)  
CORDOLA COSIMO (MASSA E MARINA CALCIO A 5)  
SGRILLI LEONARDO (RINASCITA DOCCIA)  
COLUCCI GIUSEPPE (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

#### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII infr**

FERRANTE GABRIO (BOOMERANG)  
PASCUCCI SIMONE (VIGOR FUCECCHIO A.S.D.)

##### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

PERINI MIRKO (CALCIO A CINQUE REMOLE)  
REMORINI ROBERTO (LASTRIGIANA)  
ARRIGUCCI DAVID (SAN GIOVANNI CALCIO A 5)

##### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

ALIBANI CARLO (ATLETICO APUANIA)  
TATTINI SIMONE (ATON GREEN FLORENCE)  
MULARGIA ANTONIO (FUTSAL CASCINA C5)  
MANZONI GIOVANNI (POL.FUTSAL FIORENTINA)



## **6.1.10. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE D**

**GARE DEL** 18/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

**Euro** 50,00 **SESTOESE CALCIO A CINQUE**  
Per carenze funzionali spogliatoio D.G..

**Euro** 40,00 **CASTELLINA IN CHIANTI ASD**  
Per contegno offensivo verso il D.G..

### **A CARICO DIRIGENTI**

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'** **FINO AL** 24/ 4/2011

SISTI FERNANDO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD)  
Entrava indebitamente in campo offendendo l'arbitro e profferendo frasi blasfeme.

#### **INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'** **FINO AL** 11/ 3/2011

SIGNORINI NICOLA (GIOVANI VIRTUS CALCIO)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

MARRADI FILIPPO (GIOVANI VIRTUS CALCIO)  
Espulso per aver offeso il D.G., dalla tribuna reiterava le offese. A fine gara rivolgeva all'arbitro frase ironica.

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

ARRICHELLO FRANCESCO (CASTELLINA IN CHIANTI ASD)  
Espulso per aver offeso il D.G., uscendo dal campo reiterava le offese.

TALIANI GIACOMO (GIOVANI VIRTUS CALCIO)  
Espulso per proteste, usciva dal campo applaudendo ironicamente il D.G..

FIDANZA FABIO (SESTOESE CALCIO A CINQUE)  
Espulso per aver rivolto al D.G. frase irrispettosa, uscendo dal campo rivolgeva all'arbitro frase ironica.

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

RUGGIRELLO LUCA (MONSUMMANO CALCIOACINQUE)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

CESELLI RICCARDO	(FUTSAL PONTEDERA)
RICCHI DUCCIO	(PIAN DI SAN BARTOLO A.S.D)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

ARRICHELLO FRANCESCO	(CASTELLINA IN CHIANTI ASD)
CACIAGLI FEDERICO	(FUTSAL PONTEDERA)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

IANNOTTA STEFANO	(LE CASE FUTSAL CLUB)
ZUDETICH MASSIMO	(SESTOESE CALCIO A CINQUE)
LOMBARDI SILVANO	(SPORTING ARNO A.S.D.)
ORSINI ALESSANDRO	(SPORTING CECINA 1929)

**6.1.11. CAMPIONATO CALCIO A CINQUE JUNIORES**

GARE DEL 19/ 2/2011

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

MOSCONI TOMMASO	(POGGIO A CAIANO 1909)
-----------------	------------------------

**6.1.12. CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI**

GARE DEL 6/ 2/2011

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

NELLI SIMONE	(REAL CASTELNUOVO)
--------------	--------------------

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

LUTI GIACOMO

(REAL CASTELNUOVO)

**GARE DEL** 20/ 2/2011

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO DI SOCIETA'**

**AMMENDA**

**Euro** 250,00 **ORATORIO DON BOSCO**

Per contegno offensivo e minaccioso verso il D.G. gara. Per aver consentito a persone non indicate in distinta ad accedere allo spogliatoio ove venivano messe in atto vivaci contestazioni ed azioni intimidatorie verso il D.G..

**Euro** 160,00 **JUNIOR CAMP AREZZO FA**

Per danneggiamenti all'impianto della societa' avversaria.

**Euro** 160,00 **S.MARIA A.S.D.**

Per danneggiamenti all'impianto della societa' avversaria.

**A CARICO DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

**FINO AL** 11/ 5/2011

CORSINI MICHELE

(ORATORIO DON BOSCO)

A fine gara assumeva contegno ripetutamente irrispettoso ed intimidatorio verso il D.G. al quale ostruiva l'uscita dallo spogliatoio.

**INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA'**

**FINO AL** 11/ 4/2011

CECCARELLI MARINA

(ORATORIO DON BOSCO)

A fine gara assumeva contegno intimidatorio verso il D.G. al quale ostruiva l'uscita dallo spogliatoio.

PINELLI PIETRO

(ORATORIO DON BOSCO)

A fine gara prima assumeva atteggiamento passivo di fronte alle contestazioni verso il D.G. e quindi chiedeva allo stesso di non riportare in referto i fatti accaduti.

**A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**

**SQUALIFICA** **FINO AL** 11/ 3/2011

MALASOMA GIOVANNI

(CASCINA CALCIO)

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER CINQUE GARE**

MARCANTUONO MATTEO (JOLLY E MONTEMURLO)  
Reagiva ad un fallo di gioco colpendo con un calcio un avversario, alla  
notifica del provvedimento disciplinare offendeva il D.G.

**SQUALIFICA PER TRE GARE**

IPPEDICO CALOGERO (GIOVANI FUCECCHIO 2000)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SOLDI MARIO (MALISETI S.D.)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

SANI LORENZO (S.MARIA A.S.D.)  
Per offese al D.G. Sanzione aggravata perche' capitano.

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

CAMPOCHIARI MICHAEL (PORTUALE GUASTICCE)  
BATTILOCCHI NICCOLO (RINASCITA DOCCIA)  
RAZZOLINI FILIPPO (RINASCITA DOCCIA)  
BUTTERI FRANCESCO (SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.)  
SERBOLI TOMMASO (SCANDICCI CALCIO S.R.L.)

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

MORI MARCO (MONTELUPO A.S.D.)  
MAZZARELLI ANDREA (SINALUNGHESE A.S.D.)  
BARSOTTI FEDERICO (SPAVECCHIANO S.GIULIANO T)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER TRE GARE**

SARDINI FEDERICO (JOLLY E MONTEMURLO)  
A fine gara offendeva il D.G. Sanzione aggravata perche' al momento  
capitano.

**SQUALIFICA PER DUE GARE**

PINELLI LUCA (ORATORIO DON BOSCO)  
A fine gara assumeva atteggiamento provocatorio verso il D.G..

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

BOUHAFI HOUSAME (S.MARIA A.S.D.)  
A fine gara rientrando negli spogliatoi tirava una pedata ad una sedia  
rompendola.

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

MAGLI SIMONE (FCG FLORIA 2000)  
ZOPPI ALESSANDRO (FCG FLORIA 2000)  
CECCARDI EDOARDO (GIOVANI FUCECCHIO 2000)  
BASONE MAICOL (IMPRUNETA TAVARNUZZE)  
ESPOSITO DIEGO (NUOVA GROSETO BARBANELLA)  
IACOBUCCI LUCA (NUOVA GROSETO BARBANELLA)

GRASSI WILLIAM	(ORATORIO DON BOSCO)
PINELLI LUCA	(ORATORIO DON BOSCO)
DE CICCO MAXIMILIANO	(PIANESE A.S.D.)
CHKHENKELI OTARI	(PORTUALE GUASTICCE)
RICCHIUTI LUCA	(SAURORISPESCIA DILETTANT.)
GIUKATANI JETON	(SETTIGNANESE A.S.D.)
KASUMOV ADNAN	(SETTIGNANESE A.S.D.)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

PARRINI ALESSIO	(FORTIS JUVENTUS 1909)
PASCO LORENZO	(NAVACCHIO ZAMBRA)
MANGIAVACCHI ALESSANDRO	(NUOVA GROSSETO BARBANELLA)
MATTERA ALESSANDRO	(VENTURINA CALCIO)

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

DINI MATTEO	(ARMANDO PICCHI CALCIO SRL)
SOLATI SAVERIO	(BARGA)
BERNI DAVIDE	(CAMAIORE CALCIO A.S.D.)
BURRONI SAVERIO	(CORTONA CAMUCIA)
CAPECCHI GIACOMO	(FIORENTINA S.P.A.)
TINCANI JACOPO	(FOLGOR MARLIA)
RAFANIELLO GABRIELE	(FORCOLI)
MENICUCCI MARCO	(GIOVANI FUCECCHIO 2000)
MARCANTUONO MATTEO	(JOLLY E MONTEMURLO)
SCHIAVO GUIDO	(MOBILIERI PONSACCO CALCIO)
LEPORI NICOLA	(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
DE LUCA LORENZO	(RINASCITA DOCCIA)
SASSI MATTIA	(S.MICHELE C.VIRTUS)
BERARDI GIAN MERCIO	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)
BIZZARRI NIKO	(UNION TEAM CHIMERA AREZZO)

**GARE DEL 22/ 2/2011**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

LEPORI NICOLA	(PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)
---------------	-----------------------------

## **6.1.13. CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI**

**GARE DEL** 19/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

CAPASSO LUCA

(LUCCHESI LIBERTAS 1905SRL)

**GARE DEL** 20/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO DI SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

**Euro** 40,00 **OLMOPONTE AREZZO**  
Per offese al D.G. durante la gara.

### **A CARICO DI ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA FINO AL** 11/ 3/2011

ROGAI SIMONE

(BELMONTE ANTELLA GRASSINA)

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE**

PERCIAVALLE SAMUELE (PRO LIVORNO 1919 SORGENTI)  
Per aver cercato di colpire un avversario con una testata e colpendolo successivamente con un violento pugno al volto facendolo cadere a terra senza riportare alcun danno fisico.

#### **SQUALIFICA PER TRE GARE**

IACONA DAVIDE (JOLLY E MONTEMURLO)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

BOLOGNA PAOLO (LAURENZIANA)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

MARMUGI GIACOMO (LIVORNO CALCIO S.R.L.)  
Per offese al D.G.. Sanzione aggravata perchè capitano.

CIGNO CRISTIAN (MOBILIERI PONSACCO CALCIO)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

META ROMARIO (MONTELUPO A.S.D.)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

FORTI LORENZO (PIANESE A.S.D.)  
Per condotta violenta verso un calciatore avversario.

### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

KUMAR AMAR (VIRTUS ARCHIANO A.S.D.)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA**

ROVAI MIRCO (CASTELFRANCO STELLA ROSSA)  
ULIVIERI FABIO (GIOVANI FUCECCHIO 2000)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

MEONI LORENZO (PIETA 2004)  
BAGNI FRANCESCO (S.MARIA A.S.D.)  
MAGAZZINI MARCO (TAU CALCIO ALTOPASCIO)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA VII infr**

PIERETTI EDOARDO (FORTIS LUCCHESI 1905 SRL)  
MARTINELLI EROS (JUNIOR CAMP AREZZO FA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

CANI MARIO (CASTELFRANCO STELLA ROSSA)  
DE FANTI MICHELE (ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.)  
MAGENES RICCARDO (FOLLONICA)  
DI STEFANO SIMONE (GIOVANILE SAN MINIATO B.C.)  
YOUSSEFFI AYOUB (LIDO DI CAMAIORE A.S.D.)  
MARMUGI GIACOMO (LIVORNO CALCIO S.R.L.)  
MATTESINI LORENZO (OLMOPONTE AREZZO)  
LENZI MATTIA (RINASCITA DOCCIA)  
GORI TOMMASO (SALES A.S.D.)  
BECHINI DARIO (VALDERA CALCIO)  
ROVINI GIACOMO (VALDERA CALCIO)  
VOLPI SAMUELE (VALDERA CALCIO)

## **6.1.14. CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B'**

GARE DEL 20/ 2/2011

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA III infr**

TACCONI GIACOMO

(FIORENTINA S.P.A.)

## **6.1.15. COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA**

GARE DEL 16/ 2/2011

### **DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

#### **40.- RECLAMO DELL'A.C. MALISETI S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA U.S.D. AUDACE LEGNAIA/A.C. MALISETI S.D. DEL 16.2.2011 (2-1).**

Con atto di preannuncio di reclamo proposto dinanzi a questo G.S.T., la A.C. Maliseti S.D. ha impugnato la regolarita' della gara in epigrafe.

Preliminarmente, rileva questo decidente, che il reclamo in esame e', all'evidenza, inammissibile ai sensi dell'art. 7, 4' cpv del Regolamento di Coppa. Prevede infatti, detta norma, che nei procedimenti dinanzi al Giudice Sportivo Territoriale'' ... gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett. b), comma 6 lett. b e comma 8 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno **essere proposti e pervenire, in uno con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara...**'. Nel caso in esame non e' stato adempiuto detto onere, atteso che l'A.C. Maliseti S.D., come si evince agevolmente, ha trasmesso a questo G.S.T. il solo *'preannuncio di reclamo'* recante data 17.2.2011 con fax delle ore 19,36.

In conseguenza poi, gli atti del reclamo avrebbero dovuto pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del 17.2.2011 a pena di inammissibilita' ai sensi del 4' cpv dell'art. 7 del Regolamento di Coppa. Cio' non e' avvenuto e pertanto l'odierno reclamo va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi il G.S.T. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 7, 4' cpv del Regolamento di Coppa il reclamo come sopra preannunciato dall'A.C. Maliseti S.D. di Prato. Ordina addebitarsi la relativa tassa.



## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER DUE GARE**

CARRARI ANDREA (PIEVE FOSCIANA)

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

CLAUSI MIRKO (AUDACE LEGNAIA)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

BELLI FILIPPO (AUDACE LEGNAIA)  
LANDI TOMMASO (AUDACE LEGNAIA)  
MONTAGNANI FEDERICO (CAPANNOLI S.B. 1946)  
VOLTERRANI MATTEO (CAPANNOLI S.B. 1946)  
PIRA MATTEO (SAN DONATO ACLI)  
SAVINI ALESSANDRO (SAN DONATO ACLI)  
MANFREDI NICOLO (TIRRENIA)

### **III AMMONIZIONE**

MARCHISEPPE GIACOMO (MALISETI S.D.)

### **I AMMONIZIONE**

GHARBI TAHAR (AUDACE LEGNAIA)  
MANGANO CRISTIAN (AUDACE LEGNAIA)  
STORAI FRANCESCO (MALISETI S.D.)  
MARCHETTI FEDERICO (PIEVE FOSCIANA)  
BENASSI LORENZO (SAN DONATO ACLI)  
LIBERALI ANDREA (SAN DONATO ACLI)  
RIGUTINI LORENZO (SAN DONATO ACLI)  
CONTI MARCO (TIRRENIA)

**GARE DEL** 23/ 2/2011

## **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV infr**

SEVERINI LUCA (PIENZA)

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

BONORA GIACOMO (PIENZA)

**III AMMONIZIONE**

BARDELLI RICCARDO (ALBERORO)

**I AMMONIZIONE**

GIGLIONI VALERIO (PIENZA)

**6.1.16. COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA**

GARE DEL 23/ 2/2011

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA**

PELLECCHIA VINCENZO (MONTIERI A.S.D.)  
REGA PIERLUIGI (PIANELLA)  
ROSSI ALESSANDRO (PIANELLA)  
CORRADESCHI LUCA (RAPOLANO TERME)  
GRISOSTOMI MARCO (RAPOLANO TERME)  
PENNI GABRIELE (RONTESE)

**A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**

**SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE II infr**

LEONCINI ROBERTO (MONTI)  
MARCHETTI FLAVIO (PIANELLA)  
MILAZZO DANIELE (PONTE A CAPPIANO F.C.)  
LORENZINI GIULIO (RAPOLANO TERME)  
MARTINELLI FILIPPO (RAPOLANO TERME)  
MATEROZZI FILIPPO (RAPOLANO TERME)

**III AMMONIZIONE**

BANDONI ALESSANDRO (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)  
BALESTRACCI MIRKO (MONTI)  
MAURELLI ALESSANDRO (MONTI)  
PINSUTI ANDREA (RAPOLANO TERME)  
CONSUMI MARCO (RONTESE)

**I AMMONIZIONE**

FIASCHI FILIPPO (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)  
GUAZZINI SIMONE (C.F. 2001 CASALE FATTORIA)  
PELLECCHIA VINCENZO (MONTIERI A.S.D.)  
MACINAI MICHELE (PIANELLA)  
TOUSSANI ABDELHAKIM (PIANELLA)

BUCCIOLINI MARCO  
GURIOLI CLAUDIO  
CERTINI LUCA

(PONTE A CAPPIANO F.C.)  
(RONTESE)  
(TALLA A.S.D.)

## 6.2. Delibere della Commissione Disciplinare

Dott. Carmine COMPAGNINI                      Presidente  
Avv. Raffaello NICCOLAI                      Componente  
Avv. Enzo FRANCOIS                              Componente  
Sig. Luigi BINI                                      Rappresentante A.I.A.  
con assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio e Coli Renzo si e' riunita il giorno  
**18 febbraio 2011 ore 17.00** assumendo le seguenti decisioni:

### DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE

**14 / P - stagione sportiva 2010/2011 – Deferimento della Procura Federale nei confronti di:**

- **Bucciarelli Marcello, Direttore Sportivo, cui viene contestata la violazione dell'art. 1, c. 1 del C.G.S. in relazione agli artt. 4, comma 1, e 9, comma 1, del regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;**
- **A.S.D. Gracciano per la responsabilità diretta indicata dall'art. 4, comma 1, per quanto ascritto al Dirigente sopra indicato.**

Con nota in data 21 settembre, pervenuta all'Ufficio in data 5 ottobre 2009, il dottor Massimo Perron ha informato la Procura Federale di aver versato la somma di € 5.000,00 (cinquemila) al Signor Marcello Bucciarelli, Direttore Sportivo regolarmente iscritto all'albo di categoria, al fine di poter tesserare il figlio Oscar presso la A.S. Ponsacco, tesseramento non portato a compimento.

La Procura Federale, effettuate le dovute indagini ha appurato, attraverso l'esame degli atti ufficiali, la regolare iscrizione nell'Albo speciale dei Direttori Sportivi del Bucciarelli, inoltre, a seguito dell'acquisizione delle dichiarazioni dei diretti interessati (Massimo Perron e Marcello Bucciarelli), nonché dei testi Luperini Andrea e Cerasa Maurizio, rispettivamente Dirigente ed allenatore della Soc. Ponsacco Calcio, e di Inselvini Fausto, allenatore della Società Palazzolo Calcio ed amico del Bucciarelli, ha accertato che questi ha prestato attività di procuratore ed assistenza al giovane calciatore Perron Oscar, ricevendo in cambio la somma sopraindicata. Due, quindi, sono i motivi che hanno determinato il deferimento: l'indebita attività di procuratore di calciatori e il duplice tesseramento quale D.S. e dirigente della Società Gracciano.

Alla riunione per la trattazione, fissata per oggi, 14 gennaio 2011, sono presenti:

- l'Avvocato Marco Stefanini, in rappresentanza della Procura Federale;
- l'Avvocato Fabio Giotti del Foro di Siena il quale rappresenta sia il Dirigente Bucciarelli Marcello che l'A.S.D. Gracciano. giusta delega in atti rilasciata in calce alla memoria trasmessa a mezzo fax in data 5 gennaio corrente anno.

In apertura di dibattimento il Collegio rileva che la memoria della difesa - trasmessa anche alla Procura Federale - contiene due eccezioni dall'indubbio carattere pregiudiziale il cui accoglimento precluderebbe, in tutto o in parte, il prosieguo del procedimento.

Ritiene necessario esaminare preliminarmente dette eccezioni concernenti, la prima, la inammissibilità del deferimento per compimento del termine ex art. 32 C.G.S.; la seconda la incompetenza della Commissione Disciplinare Territoriale a decidere sul secondo capo di incolpazione.

Il rappresentante della Procura Federale, dichiarandosi edotto del contenuto della memoria, chiede di poter depositare le ricevute di ricezione telematica, da parte della Procura e di sé medesimo, della relazione finale delle indagini, al fine di provare che il momento conclusivo delle stesse è antecedente rispetto a quello eccepito dalla difesa.

Per quanto attiene alla seconda eccezione sollevata, la ritiene destituita di fondamento dovendosi considerare che l'Elenco dei Direttori Sportivi non ha carattere federale a differenza dell'Albo degli allenatori che, invece, rientra nell'ambito di competenza del Settore Tecnico della F.I.G.C..

L'Avv. Giotti, si oppone alla richiesta della Procura chiedendo in via principale che i documenti non vengano acquisiti al fascicolo poiché intempestivi; in subordine la concessione di un termine a difesa, finalizzato all'analisi dei documenti prodotti ed alla studio della nuova strategia processuale. La Commissione Disciplinare, rilevato che la documentazione prodotta dalla Procura si è resa necessaria proprio in ordine alle eccezioni formulate nella memoria difensiva depositata il 5/1/2011, ne ammette la produzione e concede, contestualmente, non opponendosi la Procura, il termine a difesa richiesto.

Rinvia dunque all'udienza del 18/02/2011 alle ore 17.00 per l'ulteriore trattazione del procedimento. In data 18 gennaio l'Avvocato Giotti ha prodotto ulteriore memoria in riferimento al deposito in udienza da parte della Procura della documentazione.

Il contenuto di detto atto è stato portato a conoscenza della Procura Federale.

In data 18 febbraio, il Presidente del Collegio, in apertura di riunione, dà lettura della ordinanza assunta in Camera di consiglio:

“ La C.D.T. Toscana respinge entrambe le eccezioni riservandosi di motivare in sede di delibera”  
Esaurita in tale modo l'analisi delle eccezioni procedurali sollevate, il Presidente della Commissione, avuta conferma dalle parti interessate delle posizioni già espresse nella prima udienza, invita il rappresentante della Procura Federale ad esporre le richieste dell'Ufficio.

L'Avvocato Stefanini ritiene ampiamente provati i capi di incolpazione contestati al Bucciarelli sia per quanto risulta dagli atti ufficiali che per quanto indicato dai tesserati che hanno reso dichiarazioni in sede istruttoria, primo tra essi lo stesso Bucciarelli.

Evidenzia quindi la gravità del comportamento tenuto dal deferito il quale, nonostante fosse iscritto nel ruolo Speciale dei D.S. ha svolto, nel corso della stagione sportiva 2008/2009, attività di procuratore del giovane calciatore Oscar Perron e ha ricoperto la qualifica di dirigente con delega di rappresentanza rilasciata a suo favore dal Presidente dell'A.S.D. Gracciano, nonostante tali incarichi siano incompatibili stante il dettato dell'art. 4 del regolamento Speciale dei D.S..

Rileva ancora, al fine di sottolineare la personalità del deferito, il suo rifiuto a restituire in tutto o in parte le somme percepite al fine di far tesserare il calciatore Perron, motivandolo con le spese sostenute per collocare il calciatore presso qualche società.

Il Bucciarelli comunque ha ammesso il fatto ed ha opposto un netto rifiuto alla richiesta di restituzione della somma ricevuta.

In ordine al secondo capo di incolpazione si riporta a quanto già dedotto nella riunione tenuta in data 18 gennaio, rilevando ancora il divieto, normativamente disposto, per coloro che sono iscritti nell'Albo dei D.S. di poter rivestire incarichi federali.

Dalla accertata responsabilità del Bucciarelli discende quella della Società e, di conseguenza, chiede la irrogazione delle seguenti sanzioni:

- al dirigente Marcello Bucciarelli la inibizione per mesi nove;
- alla A.S.D. Gracciano, in applicazione dell'art. 4, c. 1 del C.G.S. l'ammenda di € 400,00 (quattrocento).

L'Avvocato Giotti, intervenendo in difesa del Sig. Bucciarelli, chiede al rappresentante della Procura che gli sia indicata quale sia la violazione relativa al secondo capo di incolpazione. Il rappresentante dell'Ufficio specifica che essa è relativa alla incompatibilità, sancita dalla norma regolamentare, tra l'iscrizione nell'albo dei D.S. ed il tesseramento quale Dirigente di società, quindi Dirigente Federale. Ciò a maggior ragione nel caso di specie in cui la qualifica di Dirigente viene integrata dalla delega a rappresentare il Presidente.

L'Avvocato Giotti replica che nel senso indicato dall'Ufficio requirente il Bucciarelli non ha commesso alcuna violazione. Infatti egli ha ricevuto attraverso la delega di rappresentanza conferitagli dal Presidente l'incarico di collaborare con il medesimo e che per poter ottenere la relativa qualifica è necessario essere tesserato per la società e ciò egli ha fatto richiedendo la qualifica minima prevista quale quella di Consigliere.

Per quanto riguarda il Perron sostiene che il Bucciarelli ha ricevuto la somma indicata a titolo di rimborso spese e che essa non è il risultato di ciò che definisce “estorsione”.

A tal proposito pone in rilievo, ancora una volta, che il Perron padre ha tenuto nascosta la circostanza al solo fine di non frustrare il figlio che poteva ritenere che il pagamento servisse a farlo giocare.

Si riallaccia alla memoria depositata, confermandone argomentazioni e richieste e chiede il proscioglimento dei propri assistiti o, in subordine l'applicazione, nei confronti del Bucciarelli, della sanzione minima ritenuta di giustizia.

L'Avvocato Stefanini, con breve replica, dichiara che nel deferimento non vi è alcun accenno ad una possibile estorsione, ma si è constatato unicamente la consegna di denaro che è vietata dalla norma vigente.

Ricorda alla difesa che l'iscrizione nell'Albo dei D.S. si ottiene attraverso un esame e la successiva domanda di iscrizione il che determina il carattere di specificità ed esclusività dell'Albo.

Chiede di intervenire il Bucciarelli il quale descrive di aver svolto, sempre in maniera corretta, una lunga attività nell'ambito del calcio e, non avendo egli nulla da nascondere, afferma che tutto quanto ha dichiarato è assolutamente veritiero e che il suo comportamento non si è discostato da quello di altri D.S..

Nel ripercorrere la vicenda Perron dichiara di essere a conoscenza del divieto per i D.S. di avere la qualifica di Dirigente Federale.

La C.D. motiva come segue l'ordinanza assunta a conclusione della camera di consiglio tenuta per esaminare le eccezioni preliminari.

#### Inammissibilità della produzione documentale

La produzione dei documenti non può essere ritenuta tardiva dato che essa è la risposta della Procura ad una eccezione sollevata nella memoria depositata.

Inoltre la produzione in udienza delle e-mail di trasmissione della relazione redatta a conclusione delle indagini svolte non ha violato in alcun modo il diritto alla difesa stante che sono stati concessi i termini richiesti e il rappresentante dei deferiti ha potuto sollevare le eccezioni che ha ritenuto opportuno.

La procedura nel suo insieme è stata quindi rispettata.

Il richiamato disposto dell'art. 32, comma 5 del C.G.S. non ha, peraltro, carattere perentorio e la norma ivi indicata è diversa dalla disposizione recata dal comma 11 del medesimo articolo che prevede tempi precisi per la conclusione delle indagini.

#### Improcedibilità del deferimento

La questione in ordine alla decadenza della Procura Federale dalla possibilità di proporre il deferimento per compimento del termine, merita un esame particolare.

La Procura Federale, con la documentazione depositata in data 14 gennaio u.s., ha dimostrato che la conclusione delle indagini è avvenuta in data 4 maggio 2010 con la trasmissione, quindi il deposito, della relazione inviata per via telematica da parte del Collaboratore che ha compilato la relazione, sia al Sostituto Procuratore di riferimento che alla Procura Federale, come dimostrano le due note di ricevimento depositate in questa sede dal rappresentante della Procura.

Il deposito della relazione, effettuato con uno qualsiasi dei mezzi previsti dalla normativa, costituisce atto conclusivo delle indagini e qualora sorgessero dopo tale momento fatti nuovi da accertare si darebbe luogo ad un supplemento di indagine che, se effettuato oltre i termini di cui all'art. 32 e solo in tale caso, necessiterebbe della autorizzazione della Corte di Giustizia Federale.

Tale ipotesi non si è verificata nel caso di specie.

Si ricorda inoltre che la trasmissione telematica è tra i modi di comunicazione previsti dal C.G.S. al comma 7 dell'art. 38, purché “ *sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari*”, prova risultante nel caso di specie dalla ricevute depositate.

Tale innovazione normativa, conseguenza dell'avanzamento della tecnologia, rende del tutto superflua la apposizione del timbro manuale sulla documentazione, la cui natura diviene così di mera numerazione progressiva degli atti pervenuti ad un ufficio e quindi ad uso esclusivamente interno.

Non può non rilevarsi ancora che, sempre per quanto disposto dal medesimo articolo, il mezzo elettronico è sostitutivo addirittura delle raccomandate, ove attuato con l'osservanza della specifica normativa prevista.

Del tutto irrilevante a tal proposito è l'eccezione della difesa che sembra ritenere non utilizzabile tale mezzo per la trasmissione di atti tra il Collaboratore e la Procura trattandosi di “atti interni” dato che l'articolo prevede, sempre a detta della difesa, il suo utilizzo “fra uffici diversi”.

Si osserva che nessuna norma di comportamento è imposta in tal senso alla Procura.

Occorre comunque rilevare che, con la conclusione delle indagini in data 4 maggio, viene rispettato il termine previsto dal punto 1 del comma 11 dell'art. 32 in esame.

Il termine appare rispettato quand'anche si dovesse ritenere che la conclusione delle indagini sia avvenuta con l'acquisizione dell'ultima deposizione resa da tesserati al Collaboratore della Procura dato che la stessa è avvenuta in data 21.04.2010 (Inselvini).

Che alla relazione siano allegati o meno i documenti non ha alcuna rilevanza in questa fase, essendo necessario che essi pervengano all'Organo giudicante e siano quindi messi a disposizione della difesa a decorrere dalla data di ricevimento dell'avviso di convocazione per la trattazione.

Ciò si afferma per la elementare considerazione che l'esame della documentazione è necessaria unicamente per la discussione nel merito e non per le antecedenti fasi del procedimento.

Nel caso in esame si è trattato, tutt'al più, di un difetto di comunicazione di carattere formale interno che non ha leso nella sostanza il diritto di difesa dei soggetti deferiti, come dimostra la concessione dei termini e l'acquisizione da parte del difensore degli atti depositati dalla Procura Federale in questa sede.

In punto di fatto quindi il deferimento è tempestivo così come lo è in punto di diritto.

Sulla questione si è infatti pronunciata la Corte di Giustizia Federale con la decisione assunta nella riunione del 19 dicembre 2008 di cui al C.U. n. 162/CGF.

La Corte basa la propria decisione su due argomenti.

Il disposto della richiamata norma istituisce un termine al fine di fare individuare all'incolpato (in virtù del principio del favor rei) il momento finale della indagine per cui la preclusione in esso contenuta è destinata all'attività inquirente che venga espletata **dopo** la scadenza del termine.

Ciò significa che, quand'anche si volesse dare a detto comportamento una qualsiasi conseguenza, ci si troverebbe unicamente in presenza di una inutilizzabilità degli elementi eventualmente acquisiti dopo la scadenza prevista dalla norma e non certo ad una nullità dell'intero procedimento o ad una sorta di estinzione-prescrizione della facoltà di adottare provvedimenti disciplinari.

Nulla di tutto ciò è comunque accaduto nella fattispecie dato che gli addebiti contestati si riferiscono alla denuncia trasmessa dal Sig. Massimo Perron in data 5 ottobre 2009, mentre l'ultimo atto di indagine risulta essere, quanto meno, la assunzione delle dichiarazioni rese in data 21/04/2010 dal tesserato Inselvini Fausto (v. pagina 3 della relazione) ed il deposito della relazione è avvenuto in data 4 maggio 2010.

Né la difesa dimostra il contrario basando l'eccezione esclusivamente sull'apposizione del timbro di protocollo sul documento cartaceo relativo alla relazione di cui si è già detto;

Sempre argomentando, la Corte definisce la norma come una specie di "raccomandazione", mancando la sanzione in caso di sua inosservanza, ne consegue che la disposizione non ha carattere perentorio.

A ciò aggiungasi che detta norma non può d'altra parte essere considerata un termine di decadenza o prescrizione perché al compiersi del termine non è legata alcuna conseguenza.

L'eccezione sollevata è quindi respinta.

#### Incompetenza della C.D.T.

Con la seconda eccezione la difesa ritiene che il caso debba essere posto all'attenzione della C.D.N. in quanto l'iscrizione di un soggetto nell'Albo Speciale dei D.S. riveste, come quello degli allenatori, carattere nazionale, e comunque l'attività svolta dal Bucciarelli nei confronti del calciatore Perron è consistita nell'aver stabilito contatti, per il tesseramento del calciatore, con Società di serie D.

I suddetti elementi farebbero sì che tale attività sia attratta dalla competenza della Commissione Disciplinare Nazionale, ragion per cui la difesa chiede il rinvio degli atti alla Procura Federale per il rinnovo del deferimento innanzi la Commissione competente.

L'eccezione è totalmente infondata.

La C.D.N., secondo quanto disposto dall'art. 30, comma 1, del C.G.S. richiamato dalla difesa, è competente a giudicare in primo grado "i Dirigenti Federali", per cui è necessario individuare quali soggetti vadano considerati in detta categoria.

L'art 10 delle N.O.I.F. stabilisce: " Sono Dirigenti Federali coloro che sono preposti a organismi federali ovvero ne costituiscono, quali componenti, i collegi direttivi, di controllo, di carattere tecnico amministrativo e disciplinare...."

La semplice iscrizione in un albo non è sufficiente ad assegnare agli iscritti la qualifica di "Dirigente Federale" dato che l'incarico, consequenziale a detta qualifica, viene conferito esclusivamente con la nomina da parte di un Ente Federale.

Il D.S. è invece soggetto che viene tesserato direttamente dalle Società, per cui la competenza del Giudice, nel caso di infrazioni disciplinari da essi commesse, è determinata dalla Lega di appartenenza della Società. (Professionisti, Prima e Seconda Divisione, Interregionale, Dilettanti). Le trattative con le Società della serie D per i motivi sopraindicati non possono, per il loro carattere intrinseco, determinare la competenza del Giudice.

Se la lettura immediata dell'art. 4 del Regolamento dei Direttori Sportivi indica un ordine nelle violazioni da sanzionare, l'incolpazione più grave imputata al Bucciarelli appare essere l'incompatibilità dello status di Direttore Sportivo con quella di dirigente (art. 4, comma 1 del Regolamento D.S.).

In tal caso competente a decidere è la C.D.T. risultando indubitabilmente il Bucciarelli essersi tesserato per una squadra di I categoria.

Per quanto riguarda il merito la Commissione osserva che due sono le contestazioni che la Procura rivolge al Bucciarelli: l'aver svolto, nonostante fosse iscritto all'albo dei D.S.:

- I. attività di procuratore ed assistenza al calciatore Oscar Perron dietro compenso;
- II. l'aver assunto l'incarico di dirigente, con delega di rappresentanza del Presidente, nella società A.S.D. Gracciano.

Tali incarichi, a parere della Commissione, confliggono per dichiarata incompatibilità, con il Regolamento dell'Albo Speciale dei Direttori Sportivi ed in particolare con il disposto di cui all'art. 4, comma 1 di detto regolamento.

Quanto stabilito da detta norma, combinato con quanto indicato dal successivo art. 9, determinano la violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.

Per quanto riguarda il primo motivo del deferimento, i fatti ascritti al Dirigente Bucciarelli risultano evidenti dalla documentazione e dalle dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso deferito, tutte convergenti nell'indicare la sua attività di procuratore e di assistente di calciatori.

Dalle dichiarazioni rese dal tesserato Cerasa Maurizio emerge che il Bucciarelli *“gli aveva proposto di prendere qualche giocatore”*, il che testimonia che l'attività di procuratore non era limitata al Perron.

Lo stesso Bucciarelli conferma, ancorché indirettamente, di aver svolto tale attività allorché dichiara di non intendere restituire alcunché in considerazione delle spese sostenute. Peraltro la somma ricevuta, nella sua entità (€ 5.000,00), non può costituire un semplice rimborso spese e comunque l'acquisizione di essa è prova sufficiente a dimostrare l'attività svolta dal Bucciarelli nei confronti del calciatore.

Irrilevante a tal proposto è la dichiarazione a difesa che detta somma non sia stata direttamente richiesta dal Bucciarelli..

In udienza, peraltro, il Bucciarelli ha confermato, in contrasto con quanto sostenuto dal difensore, di aver svolto l'attività di procuratore affermando che tale attività viene svolta comunemente dai D.S..

Esaminando il secondo addebito rivolto al Dirigente, non è condivisibile ed appare contraddittorio l'assunto difensivo in base al quale il tesseramento non è causa di violazione essendo atto *“doveroso per ogni soggetto che svolge attività in favore di una società di calcio”*.

Ciò che infatti viene contestato è proprio l'incarico assunto in costanza di iscrizione all'Albo dei D.S..

Il dirigente di una società sportiva nel momento in cui riceve la delega di rappresentanza da parte del Presidente assume l'incarico di amministratore della società e quindi riveste la funzione di dirigente federale. Tale funzione è incompatibile con quella di Direttore Sportivo ( art. 4 Regolamento D.S.).

“L'attività” svolta, in conseguenza del tesseramento, e che viene esercitata attraverso l'incarico di rappresentanza, non può che costituire attività di amministratore trovandoci in presenza, come sopra rilevato, di un'associazione sportiva e non di una società di capitali.

Ancora ininfluyente appare la distinzione, operata dal difensore solo in sede di rinvio, tra Dirigente e collaboratore, in considerazione del fatto che la qualifica di “dirigente con delega di rappresentanza del Presidente” non può che riguardare la carica di amministratore essendo ben diverse le mansioni del collaboratore.

Il deferimento è fondato e da accogliere.

L'accoglimento del deferimento a carico del Bucciarelli determina la responsabilità diretta della Società come normativamente previsto.

### **P.Q.M.**

la C.D.T.T., in accoglimento del deferimento e delle richieste della Procura Federale, infligge le seguenti sanzioni:

- al Direttore Sportivo Marcello Bucciarelli, la inibizione per mesi nove;
- alla Società A.S.D. Gracciano, in conseguenza della responsabilità diretta contestatale, l'ammenda di euro 400,00 (quattrocento).

La Commissione Disciplinare Territoriale, costituita da:

Dott. Carmine COMPAGNINI	Presidente
Dott. Riccardo GOLIA	Componente
Dott. Giuseppe COMPAGNINI	Componente
Sig. Luigi BINI	Rappresentante A.I.A

con assistenza alla segreteria del sig. Tosi Fabrizio e Coli Renzo si e' riunita il giorno  
**18 febbraio 2011 ore 18.00** assumendo le seguenti decisioni:

### **DEFERIMENTI PROCURA FEDERALE**

**19 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:**

- **Corsinovi Giovanni, tesserato per la S.S. Signa 1914 A.D., per la violazione dell'art.1, comma 1 del C.G.S;**
- **S.S. Signa 1914 A.D. per la responsabilità oggettiva di cui all'art. 4, comma 2;**
- **A.S.D. Montaione, anch'essa per la responsabilità oggettiva di cui all'art. 4, comma 2, del C.G.S..**

Il deferimento indicato in epigrafe viene motivato dalla Procura Federale con quanto accaduto, nel recinto dello spogliatoio dell'impianto sportivo della S.S. Signa, dopo la fine della gara Signa - Montaione che, valida per il Campionato Juniores Provinciale, si è disputata in data 24 aprile 2010. Scatenatasi una rissa, protrattasi per circa dieci minuti, cui partecipavano quasi tutti i calciatori delle due squadre, *"anche se alcuni di essi si adoperavano per riportare la calma"*, l'arbitro notava un uomo di mezza età indossante la tuta con i colori sociali della S.S. Signa, successivamente identificato nel Corsinovi Giovanni, magazziniere di detta Società, nell'atto di colpire con pugni il calciatore Capitani Lorenzo, causandogli una ferita al labbro.

L'accaduto veniva segnalato alla Procura dal G.S.T. di Firenze che ha rilevato il fatto in sede di esame degli atti di gara.

Il Presidente della C.D.T.T., così descritte le motivazioni che l'Ufficio requirente ha posto a base del deferimento, indica le parti presenti al procedimento.

- Giovanni Corsinovi, tesserato per la S.S. Signa 1914 A.D., in proprio;
- S.S. Signa 1914 A.D. in persona del Presidente Sig. Giampiero Morandi;
- A.S.D. Montaione, rappresentata dal Presidente Sig. Vasco Montagnani, assistito e difeso dall'avvocato Luca Bianchi del Foro di Firenze.

E' presente in rappresentanza della Procura Federale l'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato Regionale.

Viene dato atto che il Corsinovi ha depositato tempestiva memoria a difesa.

Aperto il dibattimento, l'Avvocato Taddeucci Sassolini, chiede preliminarmente correggersi il capo di incolpazione nella parte in cui si indica che il calciatore colpito dal Corsinovi è *"il giocatore del Montaione Covelli Alberto"* dato che il calciatore colpito è Capitani Lorenzo, n. 6 del Montaione.

Chiede altresì che vengano ascoltati prima i deferiti per eventuali dichiarazioni.

Interviene quindi il Corsinovi che, con comportamento alquanto aggressivo e non consono alla situazione, afferma di essere la vittima e non l'autore dell'aggressione e di non essere in grado di riconoscere chi abbia colpito il calciatore Capitani.



Chiede di conoscere in base a quali atti dell'istruttoria egli sia stato riconosciuto.

Alla precisa domanda del rappresentante della Procura Federale di indicare il colpevole risponde di non essere in grado di farlo perché caduto subito dopo essere stato colpito.

Le dichiarazioni del Presidente della S.S. Signa consistono in un'elucubrata storia della Società e nel negare di essere in grado di conoscere il nome dell'autore dell'aggressione al calciatore Capitani.

L'Avvocato Taddeucci Sassolini, entrando nel merito della vicenda, conferma la colpevolezza del Corsinovi, come si rileva dalle dichiarazioni del D.G. che sono comprovate dalle dichiarazioni dei testimoni assunti.

Costoro, infatti, tutti soggetti tesserati per le due Società, confermano sia la rissa che la indubitata ed indubitabile partecipazione ad essa del massaggiatore della S.S. Signa.

A ciò consegue la responsabilità della S.S. Signa, Società di appartenenza del tesserato.

Per quanto riguarda la A.S.D. Montaione la responsabilità di carattere oggettivo le viene imputata in riferimento alle violazioni commesse dopo la conclusione della gara dal calciatore Gonnelli, già oggetto di separato giudizio.

Chiede di conseguenza l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- a Giovanni Corsinovi, mesi quattro di inibizione;
- alla S.S. Signa 1914 A.D., l'ammenda di € 400,00;
- alla A.S.D. Montatone, l'ammenda di € 400,00.

Conclusa la fase dibattimentale la C.D.T.T. decide.

Premette il Collegio che l'aver indicato la Procura Federale, sull'atto di deferimento, il nome di Covelli Alberto come calciatore recante la maglia n. 6 dell'A.S.D. Montaione, invece che Capitani Lorenzo, costituisce un evidente errore materiale come risulta dalla consultazione delle liste di gara e come riconosciuto dalla Procura Federale in apertura di dibattimento.

L'errore è pertanto irrilevante ai fini decisori.

Ricorda altresì, sempre a titolo di premessa, la inefficacia di prove testimoniali nell'ambito del presente procedimento disciplinare, mentre, per quanto riguarda gli addebiti contestati al Corsinovi, rileva che dalle dichiarazioni rese dal Giannini emerge unicamente che il Corsinovi avrebbe indubbiamente colpito qualcuno senza, però, identificare il destinatario dei pugni.

Infatti la dichiarazione resa dal D.G. in fase istruttoria è precisa nell'affermare che nel *...bar accanto agli spogliatoi dove c'era "l'aggressore" del n. 6 che cercò di giustificare il suo comportamento scusandosi con me di "aver perso la testa" ma "quelli del Montatone avevano aggredito il magazziniere"*.

Da tale dichiarazione appare evidente che il Corsinovi sia persona diversa dall'aggressore al calciatore, per cui nulla può essergli imputata in proposito.

Al Corsinovi quindi deve essere addebitato solo quanto affermato dal Giannini allorché dichiara di averlo visto difendersi e "certamente" colpire qualcuno.

L'atto posto in essere dal tesserato Corsinovi, peraltro, non può trovare giustificazione in una reazione, non essendo consentito in alcun caso usare la violenza.

Il fatto riveste carattere di gravità anche perché si tratta di episodio accaduto fra calciatori Juniores ai quali tutti i tesserati della società di appartenenza, qualunque sia l'incarico rivestito, debbono essere di esempio.

Peraltro dall'organigramma trasmesso dalla Società al C.R.T. in data 19 luglio 2010, e confermato dall'interessato, risulta che il Corsinovi riveste la carica di Dirigente con la qualifica di Consigliere.

Per quanto riguarda la Società, al di là dei meriti storici sportivi vantati nel corso della riunione e del tutto irrilevanti in questa sede, il Collegio ritiene che essa abbia una notevole responsabilità nella vicenda per non aver posto in essere tutte le azioni necessarie per evitare prima ed identificare dopo i fatti contestati nonché l'autore dell'aggressione al calciatore Capitani.

E' infatti del tutto inverosimile che la rissa che ha coinvolto quasi tutti i giocatori, le conseguenze fisiche subite dal Corsinovi, i danneggiamenti all'interno dello spogliatoio non abbiano indotto il Presidente della Società e, quantomeno, i Dirigenti presenti alla gara, ad identificare l'autore della violenza a carico del calciatore avversario.

Ritiene la Commissione che la Società sia ben conscia di chi sia stato l'aggressore e che non intenda assolutamente rilevarlo, il che costituisce comportamento omertoso, reticente e quindi da sanzionare adeguatamente.

Sono infatti da censurare le dichiarazioni difensive del Presidente che ha cercato di “giustificare” il fatto che una persona adulta aggredisse un ragazzo per il solo fatto di essere stata (forse) provocata da un gesto di scherno.

Tale comportamento appare certamente distante da quei doveri di lealtà probità e correttezza codificati nelle Carte federali.

Appare alla C.D. a questo punto evidente la necessità di procedere alla identificazione dell'autore della violenza che è stata causa della rissa avvenuta.

Con riferimento all'A.S.D. Montaione non può muoversi alcun addebito in ordine al comportamento del tesserato Gonnelli essendo stato detto calciatore oggetto di provvedimento disciplinare per quanto commesso in occasione della gara in questione. Deve invece esserle addebitato, al pari della S.S. Signa 1914 A.D., la rissa che, ovviamente, si è scatenata tra i calciatori delle due squadre, dovendosi osservare che la stessa ha coinvolto i calciatori di entrambe le Società.

Per quanto riguarda la S.S. Signa è necessario precisare che nei suoi confronti è stato assunto, unicamente, il seguente provvedimento disciplinare: ammenda di € 52,00 *“Per presenza di persone estranee e non indicate in nota bel recinto spogliatoi che a fine gara partecipavano ad una rissa.”*

### **P.Q.M.**

la C.D.T.T. assume i seguenti provvedimenti:

- sanzione della inibizione per mesi uno e giorni quindici al Dirigente della S.S. Signa 1914 A.D., Corsinovi Giovanni;
- ammenda di € 1.000,00 (mille) alla S.S. Signa 1914 A.D..

Per quanto riguarda l'A.S.D. Montaione la Commissione ritiene doversi riformulare nei suoi confronti il capo di incolpazione così come dovrà essere riesaminata la posizione della S.S. Signa in riferimento alla rissa.

Rimette pertanto gli atti alla Procura Federale per il riesame, se ritenuto opportuno, della posizione delle due Società, nonché per la possibile identificazione dell'autore dell'atto di violenza, generatore oltretutto dell'atto di violenza.

### **20 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:**

- **Marchetti Andrea, calciatore per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 del C.G.S.;**
- **S.C.D. Filettole Calcio, società di appartenenza del calciatore, per la responsabilità prevista dall'art. 4, comma 2 del C.G.S..**

La Procura Federale ha disposto il deferimento in esame a seguito di un esposto-denuncia dell'A.A. Alessandro Tognetti inviato al Presidente della Sezione A.I.A. di Pisa e da questi inoltrato al G.S.T di Pisa, che lo ha girato all'Ufficio inquirente.

A seguito di rituale convocazione risultano oggi qui presenti:

- il calciatore Andrea Marchetti, che ha depositato memoria;
- la S.C.D. Filettole Calcio in persona del Presidente Sig. Giovannetti Riccardo.

La Procura Federale è rappresentata dall'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini Delegato Regionale.

Dichiarato aperto il dibattimento, il Presidente della Commissione rileva quanto segue.

La denuncia è riferita ad una aggressione che l'A.A. ha subito nella notte tra il 4 ed il 5 giugno, all'uscita da un locale di Pisa, ad opera del Marchetti e di un suo amico.

L'assistente nel corso dell'aggressione riceveva dal Marchetti un calcio ad una gamba mentre un amico di questi lo spingeva con violenza contro una autovettura e nel contempo gli sputava addosso.

Dalle dichiarazioni rese sia dal Tognetti che dal Marchetti emergono con certezza la lite ed il successivo contatto fisico tra i due, anche se i protagonisti ne forniscono una descrizione, ovviamente, diversa.

E' certo quindi che il contatto sia avvenuto e che comunque il Tognetti sia stato colpito.

Quanto sopra premesso il Presidente della C.D.T. chiede al rappresentante della Procura Federale di esporre la posizione dell'Ufficio che rappresenta.

L'Avvocato Taddeucci Sassolini in premessa contesta l'affermazione del Marchetti circa la incompetenza della giustizia sportiva ad occuparsi del caso stante che la affermata “richiesta di chiarimenti” non può che essere riferita all'episodio della squalifica.

Riconosce una reciprocità di comportamenti, tuttavia di per sé la “richiesta di chiarimenti” effettuata, per di più in tempi e luoghi inopportuni, postula la violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S..

Chiede riaffermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti e infliggersi, di conseguenza, le seguenti sanzioni:

- Marchetti Andrea squalifica per mesi tre, sanzione che tiene conto del contesto in cui il fatto è avvenuto:
- Filettole Calcio ammenda di euro 500,00.

A sua volta il Marchetti, contestando le conclusioni cui è giunto il Collaboratore della Procura in sede di indagine, ribadisce quanto già riferito, ossia di essere stato provocato dal Tognetti che si vantava pubblicamente di avergli “indirettamente dato sette mesi di squalifica” e di essere stato dallo stesso invitato all’esterno per dirimere la questione dopo la sua reazione verbale alla provocazione ricevuta. Chiede alla C.D. l’archiviazione del contesto ritenendo che quanto accaduto non rientri nelle fattispecie previste dall’art. 1, c. 1, del C.G.S., previa acquisizione di prove per i testi che indica in calce alla memoria.

Il rappresentante della Società Filettole Calcio dichiara la assoluta mancanza di ogni responsabilità da parte dell’Ente, atteso che essa non può rispondere del comportamento dei propri calciatori per fatti personali avvenuti, per di più, a tanta distanza dalla sede sociale e quindi al di fuori di ogni possibile controllo.

Ritiene ancora che trascorse 24 ore dalla gara la Società non ha alcuna responsabilità in ordine al comportamento dei propri tesserati.

Chiuso il dibattimento la Commissione passa in camera di Consiglio per la decisione.

Premesso che nella memoria depositata il Marchetti “smentisce nella maniera più categorica” di aver sputato addosso al Tognetti, fatto che non gli viene contestato essendo stato detto episodio attribuito dal denunciante all’amico non identificato del Marchetti, si osserva.

La richiesta di archiviazione proposta dal Marchetti a conclusione della memoria, con la motivazione che quanto accaduto in Marina di Pisa è sottratto alla competenza degli Organi di Giustizia Sportiva, non trova alcuna conferma negli atti istruttori.

La deposizione dell’arbitro, anche se in questa sede non ha il carattere di prova privilegiata che essa avrebbe se riportata nel contesto di un rapporto di gara, trova conferma nella memoria stessa depositata dal Marchetti.

Infatti il Marchetti, che ha dichiarato in sede istruttoria, “ *...ho incontrato l’Assistente Arbitrale Tognetti. Una volta avvicinato per chiedere chiarimenti mi sono sentito offendere...*”, nella memoria (cfr. pag. 5) afferma “*Da ultimo, smentisco nella maniera più categorica che il contatto fisico avuto con il Tognetti sia stato causato, od abbia diretta correlazione con la squalifica di sette mesi comminatami dalla federazione a seguito della partita...*” senza specificare quale sia stata la natura dei chiarimenti richiesti.

Dalle dichiarazioni rese dai due interessati non emerge che tra loro esistesse un rapporto di frequentazione tale che, se riferita ad altri fatti, potesse giustificare simile richiesta mentre essa appare fondata, consequenziale e logica, con riferimento al rapporto di gara, causa della lunga squalifica.

Si può quindi affermare che l’unico motivo che giustifichi l’incontro-scontro sia la squalifica inflitta dagli Organi di Giustizia Sportiva a seguito del rapporto di gara redatto in occasione della gara Filettole - Pappiana disputata in data 15 maggio 2010.

Per quanto riguarda i rispettivi comportamenti, il Marchetti, dopo avere dichiarato che quello del Tognetti è stato identico al suo, conferma a più riprese non solo le offese “reciproche” ma anche l’indubbio “contatto fisico” che altro non è che un modo attenuato del Marchetti per definire l’aggressione, che, a suo parere ha ben altra rilevanza come sostiene citando la definizione che della parola forniscono due Dizionari.

Ammette in tal modo comunque di essere l’iniziatore dell’azione.

A tal proposito il Marchetti riferisce di aver spintonato per due volte il Tognetti, allontanandosi subito dopo, nel momento in cui l’agredito ha estratto il telefono per chiamare il 112 (“*...a quel punto mi sono allontanato...*”)

Il Marchetti inoltre conferma, nella memoria, di aver pronunciato la frase riferita all’Aula Studio, che a parere della C.D. ha indubbio carattere di minaccia.

E’del tutto irrilevante per la C.D. che ciò sia avvenuto prima delle spinte e non dopo.

Tutte le ammissioni del deferito, qui confermate, collimano con quelle del Tognetti ad eccezione dell'invito di questi ad uscire dal locale per chiarire come conseguenza alla frase "saresti da prendere a schiaffi", pronunciata dal Marchetti.

Per quanto si riferisce alla Società la C.D. rileva che ad essa possa essere addebitata semplicemente una "culpa in eligendo" non quella in "vigilando" in considerazione del fatto che la vicenda, pur avendo preciso riferimento ad una gara, si è svolta a notevole distanza di tempo e di luoghi.

#### **P.Q.M.**

in accoglimento del deferimento la C.D.T.T. infligge:

- al calciatore Marchetti Andrea la squalifica per mesi tre, tenuto conto che il tutto è avvenuto al di fuori del contesto della gara anche se ad essa riferibile;
- alla Società l'ammenda di € 200,00 (duecento).

**21 / P – stagione Sportiva 2010/2011. Deferimento della Procura Federale nei confronti di:**

- **Rosetti Andrea, tesserato quale istruttore scuola calcio dell' A.C. Giovanile Valdicecina, all'epoca dei fatti;**
  - **Sartini Sergio, collaboratore A.S.D. Pecciolese Alta Valdera,**
- per avere, entrambi, violato il disposto dell'art. 1, comma 1, del C.G.S.;**
- **la A.S.D. Pecciolese Alta Valdera, per la responsabilità derivante dal comportamento del tesserato Sartini ai sensi dell'art. 4, comma 2, del medesimo Codice.**

Con lettera sottoscritta in data 21 aprile 2010, il Presidente della A.C. Giovanile Valdicecina denunciava il comportamento che, tenuto in comune dai tesserati sopraindicati, viene definito illecito. Tale comportamento è consistito nell'aver il Rosetti, in accordo con il Sartini, radunato sul campo della Pecciolese alcuni ragazzi tesserati per la Soc. Valdicecina al fine di far sostenere loro un allenamento finalizzato al trasferimento dei giovani dall'una all'altra Società.

La denuncia, tramite gli organi federali competenti, è giunta alla Procura Federale che, dopo aver ascoltato gli interessati e acquisito varie dichiarazioni, ha disposto il deferimento in esame.

Apprendo il dibattimento il Presidente della C.D.T.T. dichiara che, a seguito di rituale convocazione sono presenti, per i soggetti deferiti:

- il Signor Andrea Rosetti, in proprio;
- il Signor Sergio Sartini, in proprio;
- la Società A.S.D. Pecciolese Valdera rappresentata dal Sig. Donati Alessandro su delega del Presidente.

La Procura Federale è rappresentata dall'Avvocato Mario Taddeucci Sassolini, Delegato regionale.

Su richiesta del Presidente del Collegio interviene il rappresentante della Procura Federale il quale, nel richiedere la conferma del deferimento, pone l'accento sulle dichiarazioni rese non solo da una Dirigente della Valdicecina, ma anche dal genitore di un ragazzo che, presente all'allenamento per aver accompagnato il figlio, ha indicato anche la partecipazione di altri due calciatori della Società.

I fatti vengono inoltre confermati, sempre in sede istruttoria, dai tesserati oggetto di deferimento.

Passa quindi a chiedere l'irrogazione di sanzioni che indica nella seguente misura:

- al Signor Andrea Rosetti, la inibizione per mesi sei;
- al Signor Sergio Sartini, la inibizione per mesi sei;
- alla Società A.S.D. Pecciolese Valdera, l'ammenda per € 500,00(cinquecento).

Seguono gli interventi dei soggetti deferiti.

Il Signor Andrea Rosetti, conferma di essere stato interpellato dal Sartini circa la possibilità di allenare, nella prossima stagione, la squadra dei ragazzi 1997. Dichiara che in occasione dell'allenamento si è limitato a fare da battistrada alle auto dei genitori accompagnandoli fino all'impianto sportivo della Pecciolese, apprendendo dell'allenamento solo l'indomani.

Il Signor Sergio Sartini, riafferma più volte i contatti non solo con la Società Valdicecina ma anche con altre, trovando tale pratica del tutto normale e comune nell'ambito delle Società sportive dilettantistiche e sostiene che il tutto si svolge in un "clima di amicizia reciproca"

Il rappresentante della Società Pecciolese, nel contestare il capo di incolpazione, ritiene che la Società debba essere rilevata indenne da ogni addebito essendo essa all'oscuro di quanto accaduto

fino al ricevimento dell'atto di deferimento. Riferisce che la Società non esplica attività nel settore Giovanile precisando, su specifica domanda, che essa è cessata il 30 giugno 2010.

L'impianto sportivo indicato, di proprietà comunale, è a disposizione di diverse altre squadre.

Nell'assumere la delibera la C.D.T.T. osserva che il deferimento è fondato.

La Commissione ritiene infatti del tutto attendibili le chiare dichiarazioni rese dalla segretaria della S.G. Valdicecina e dal genitore di F. C., rilevando che nessuno dei due può aver avuto qualche interesse a dichiarare il falso e che tali dichiarazioni si contrappongono a quelle dei due soggetti deferiti, del tutto elusive e volte, evidentemente, ad attenuare la gravità dell'episodio.

A dare ulteriore certezza a quanto accertato dalla Procura Federale vi è la dichiarazione resa dal suddetto genitore il quale riferisce di essere stato invitato dal Rosetti prima, dal Sartini dopo, a far partecipare il ragazzo all'allenamento.

Ulteriore elemento a carico dei deferiti lo si rinviene nell'esplicito invito che il Sartini ha rivolto, al termine dell'allenamento, ai genitori presenti, a trasferire i ragazzi alla nuova Società Progetto Piccioli. A conclusione dell'allenamento il Sartini riferisce di aver portato i ragazzi e i genitori presenti, "a gustarci una pizza".

Nel corso dell'odierna riunione il Sartini infine non solo conferma i contatti avuti con il Rosetti e l'allenamento che definisce "una partitella su terreno sintetico", ma afferma di ritenere normale lo stabilire contatti con altri tesserati e genitori di altri calciatori mentre la stagione agonistica è ancora in corso.

Le dichiarazioni rese dal Sartini in questa sede hanno vero e proprio carattere confessorio e quindi di ampia conferma delle tesi della Procura Federale.

Nello specifico i contatti e l'allenamento sono avvenuti in data 19 aprile mentre la stagione agonistica si è conclusa il 30 giugno del medesimo anno.

Le dichiarazioni del Rosetti circa l'essere stato il suo intervento limitato a far da battistrada appaiono del tutto inconsistenti e non atte a contrastare il deferimento.

Si osserva ancora che i fatti contestati sono stati commessi da allenatori di calciatori giovanissimi (ragazzi compresi tra i dodici ed i quattordici anni) ai quali deve essere insegnato, ancor prima delle regole tecniche, il rispetto e l'osservanza delle norme che regolano l'attività sportiva.

Ricorda inoltre la Commissione come le norme che regolamentano l'attività giovanile, (C.U. n. 1 del settore giovanile e Scolastico) prevedono la possibilità di raduni selettivi (cosiddetti "provini") subordinandola però ad una autorizzazione per la quale sono necessari alcuni adempimenti.

Quanto sopra trova la propria ragion d'essere nel garantire i ragazzi anche per eventuali incidenti che possano accadere nel disputare gare prive di autorizzazione.

Esaminando la posizione della Società Pecciolese, essa non tiene in alcun conto che le è stata contestata la responsabilità oggettiva in conseguenza del comportamento tenuto dal tesserato Sartini e che il non aver intrapreso attività giovanile nella stagione 2010/2011 è ininfluenza agli effetti del deferimento essendo state le violazioni commesse in data 19 aprile e, quindi, nel corso della stagione 2009/2010 durante la quale la Società ha disputato il campionato di quella categoria.

Nel determinare le sanzioni il Collegio si richiama ai propri precedenti in materia, alcuni dei quali recentissimi.

#### **P.Q.M.**

in accoglimento del deferimento, la C.D. infligge le seguenti sanzioni:

- al Signor Rosetti Andrea la inibizione per mesi sei;
- al Signor Sartini Sergio, la inibizione per mesi sei;
- alla Società A.S.D. Pecciolese Valdera, l'ammenda di € 500,00 (cinquecento).

## **CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

### **135 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo U.S. Polisportiva Poliziana Avverso Squalifica Calciatore Pasquini Duccio Per 3 Gg. (C.U. N°51 D el 3\2\2011)**

Propone rituale reclamo la polisportiva Poliziana avverso la sanzione in oggetto comminata dal G.S. Territoriale della Toscana con la seguente motivazione: "Per condotta violenta verso un giocatore avversario".

La reclamante, nel chiedere una riduzione della sanzione, nega recisamente che il calciatore abbia inteso usare violenza verso un giocatore avversario. Descrive infatti l'episodio come un momento di concitazione dovuto ad un calcio di punizione; nel frangente diversi giocatori si accalcavano nei pressi e non è escluso che il D.G. abbia visto il Pasquini nello sbracciarsi, allargare il gomito, ma senza alcuna volontà di colpire.

La tesi della reclamante sarebbe avvalorata dal fatto che il nessun avversario, presumibilmente colpito dal Pasquini, sia caduto a terra o abbia lamentato il colpo, prova ne sia che il D.G. non ha individuato il giocatore colpito.

Tali argomentazioni venivano reiterate all'udienza del 18 febbraio 2011 dal rappresentante della società a ciò delegato.

La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante, acquisito il supplemento di rapporto decide di accogliere il reclamo.

I fatti addebitati al Pasquini sono confermati dal D.G. anche nel supplemento, ma lo stesso D.G. conferma che il colpo era stato inferto all'interno di una mischia e che, proprio a causa del cospicuo numero dei calciatori presenti di entrambe le squadre aveva sì notato il gesto del Pasquini, ma non aveva individuato il giocatore colpito.

La ricostruzione fornita sia dalla reclamante che dall'arbitro in sostanza coincidono, ma il fatto che il giocatore colpito non sia stato individuato e non abbia rivolto lamentele e/o proteste all'indirizzo del D.G., pare abbastanza sintomatico, così come non si può non rilevare che, mancando una "vittima" è impossibile appurare se effettivamente il colpo abbia avuto esito e, quindi, vi siano state conseguenze.

Tali circostanze fanno propendere per una condotta del Pasquini non riconducibile a quelle caratteristiche "violente" così come previsto dalla norma applicabile.

Il gesto del Pasquini pur meritevole di espulsione non rivestirebbe quindi quella necessaria violenza da necessitare l'applicazione della sanzione minima di tre giornate prevista dall'art.19 co 4 lett. C), tuttavia in considerazione della potenziale pericolosità del gesto appare equa la sanzione di 2 giornate di squalifica.

### **P.Q.M.**

La C.D. in accoglimento del reclamo riuoce al calciatore Pasquini Duccio la squalifica a due giornate effettive di gara e dispone restituirsi la tassa di reclamo.

## **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

### **123 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dal U.S.D. Olimpia Palazzolo avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Torniai Giacomo per 5 gare.**

**C.U. N°49 del 27.01.2011.**

Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore Torniai per cinque gare per aver offeso e minacciato un avversario. Alla notifica offendeva il D.G. ed uscendo dal terreno di gioco offendeva un altro calciatore avversario. Sanzione aggravata perché capitano.

Con il reclamo proposto la società, in buona sostanza, dopo aver affermato che il calciatore era stato espulso per doppia ammonizione, nega quanto addebitato al tesserato, e evidenzia come le sanzioni per cinque giornate siano previste solo in casi di particolare violenza.

Conclude, in tesi, con la richiesta di applicazione di una sanzione limitatamente all'espulsione per doppia ammonizione, in ipotesi una riduzione della squalifica.

Il D.G., nel supplemento di rapporto chiesto ai fini istruttori, di fatto conferma e precisa le frasi udite, descrivendo il comportamento del Torniai, e pertanto confermando quanto indicato negli atti di gara.

Il reclamo non merita accoglimento.

La società, infatti, si limita a negare gli addebiti, con argomentazioni non suffragate da elementi oggettivi o compatibili con il referto arbitrale.

Con riferimento alle varie e anche inconferenti argomentazioni proposte dalla reclamante, giova ricordare come la previsione della sanzione di (almeno) tre o cinque giornate per fatti violenti o particolarmente violenti o gravi, non preclude – è noto - che alle stesse sanzioni si possa pervenire con una sommatoria di addebiti ai tesserati.

In altri termini, il solo riflettere sul fatto che è costante e consolidata giurisprudenza tanto del Giudice Sportivo che di questa Commissione sanzionare le offese all'arbitro con due giornate e che la qualifica di capitano, per fatti contro l'arbitro, comporta un'aggravante di almeno una giornata, fa comprendere come la sanzione del Primo Giudice sia assolutamente congrua.

Alle offese all'arbitro (due giornate), infatti, vanno aggiunte la giornata per le offese e minacce all'avversario, la reiterazione al momento dell'uscita (una giornata), e l'aggravante perché capitano.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

#### **138 Stagione sportiva 2010/2011 Reclamo proposto dal U.S. Antella 99 avverso la decisione del G.S.T. che ha squalificato il sig. Piccardi Simone per 3 gare.**

**C.U. N°52 del 27.02.2011.**

Il Giudice Sportivo squalificava il calciatore per tre gare per condotta violenta verso un calciatore avversario.

Il fatto addebitato consisteva in un pugno alla schiena di un avversario senza gravi conseguenze.

Con il reclamo proposto la società precisa che si trattava di una normale azione di gioco, e che il colpo all'avversario è stato determinato dal tentativo di divincolarsi, piuttosto che da effettiva volontarietà.

Conclude con la richiesta di mitigazione della sanzione.

Nel supplemento richiesto ai fini istruttori, l'arbitro nulla aggiunge in termini di volontarietà del gesto, ma afferma che si sia trattato di un colpo sferrato con eccessiva vigoria, senza alcun danno per il calciatore colpito, che ha regolarmente continuato il gioco.

Il fatto contestato, quindi, può essere derubricato e conseguentemente la sanzione, alla luce dei nuovi atti, può essere ridotta.

#### **P.Q.M.**

La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo, riduce la squalifica a due giornate, e dispone la restituzione della tassa.

### **CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**

#### **129 Stagione Sportiva 2010/2011 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Mensolese, avverso le squalifiche inflitte dal G.S.T. ai calciatori Vaiano Antonio per quattro gare e Benedetti Tommaso per tre gare nonché avverso l'ammenda di Euro 650,00 (C.U. n. 35 del 2/02/2011).**

La Società Mensolese, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati e della stessa società con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro casalingo disputato, in data 29 gennaio 2011, contro la Società Olimpia Firenze.

Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:

#### **AMMENDA ALLA SOCIETA' MENSOLESE DI EURO 650,00**

*“Per avere un proprio sostenitore rivolto numerose e gravi offese al D.G., anche dal contenuto razzista, per tutta la durata della gara. Al termine di questa il predetto sostenitore riusciva ad entrare nel recinto di spogliatoi rendendosi protagonista di una rissa cui partecipavano anche tesserati in parte non identificati. La rissa comportava l'intervento della Forza Pubblica.”*

### **SQUALIFICA DI VAIANO ANTONIO PER QUATTRO GARE.**

*“Per essersi reciprocamente colpito con un avversario a gioco fermo ed aver partecipato, a fine gara, ad una rissa con calciatori avversari.”*

### **SQUALIFICA DI BENEDETTI TOMMASO PER TRE GARE.**

*“Espulso per somma di ammonizioni, a fine gara, partecipava ad una rissa con calciatori avversari.”*

La Società reclamante contesta recisamente i fatti dedotti in motivazione affermando che i macroscopici errori rilevabili nel rapporto di gara fossero frutto dello stato confusionale in cui versava il D.G..

Per quanto attiene alla supposta presenza dell'allenatore - che scontava un turno di squalifica - all'interno del recinto di gara segnala che il D.G. potrebbe essere stato indotto in errore dalla presenza di due adiacenti recinti divisi da un cancello mai superato dal dirigente e segnala che tale circostanza potrebbe essere confermata dai dirigenti della squadra Olimpia Firenze.

Negando che siano mai state pronunciate offese dal contenuto razzistico la società insiste nell'identificazione di marchiani errori tra i quali le ammonizioni di giocatori mai entrati in campo o precedentemente sostituiti.

Non sarebbe inoltre mai avvenuta una rissa e pertanto, pur ammettendo implicitamente che possano esservi stati eccessi meramente verbali, eccepisce l'insussistenza di qualsivoglia gesto violento da parte dei giocatori; le intemperanze sarebbero attribuibili alla concitazione della gara e non a reali intenzioni lesive di soggetti che si limitavano ad esprimere, in maniera veemente e poco ortodossa, la loro disapprovazione su alcune scelte tecniche.

Evidenziando la correttezza della società, da sempre esente da qualsivoglia censura disciplinare, il reclamo insiste nella rivalutazione delle violazioni e comunque per una riduzione delle squalifiche e dell'ammenda comminata.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

Sulle richieste di ammissione a prova testimoniale questa C.D.T. ritiene di non potere assumerle precisando che le Carte Federali, riservando fede privilegiata al rapporto arbitrale, fanno espresso divieto quanto all'ammissione di ulteriori elementi all'interno del procedimento sportivo per cui tali istanze istruttorie, avanzate nel reclamo, devono essere dichiarate inammissibili.

Per quanto attiene al rapporto di gara, parzialmente verificate le censure mosse dalla reclamante, la C.D.T. riteneva opportuno un approfondimento istruttorio e provvedeva a richiedere ed acquisire da parte del D.G., edotto del reclamo proposto, copia del supplemento per chiarire ulteriormente la dinamica dei fatti.

Purtroppo, forse a causa di una scarsa conoscenza della lingua italiana da parte del D.G., il supplemento risultava decisamente criptico e necessitava di una paziente opera di decodifica logica da parte dell'organo giudicante.

Pur nella sua caoticità dal documento emergevano, con chiarezza, alcuni elementi:

- 1) l'assoluta fondatezza dei rilievi originariamente proposti in tema di offese di stampo razzistico provenienti da parte alcuni sostenitori della Mensolese;
- 2) il riconoscimento di alcuni errori di annotazione di provvedimenti disciplinari sull'atto ufficiale di gara;
- 3) l'errata trascrizione nel rapporto della parola “*riッサ*” che avrebbe dovuto essere sostituita dal termine “*intemperanze verbali*”;
- 4) la presenza all'interno del recinto di gioco di persone non autorizzate con possibile esclusione dell'allenatore che in quel frangente era certamente il personaggio più aggressivo.

In ogni caso, terminata l'opera di “*traduzione*”, occorre riconoscere all'arbitro una assoluta onestà intellettuale nel censurare alcuni errori che, pur conferendo indubbia forza ad alcuni assunti difensivi (riッサ – intemperanze verbali) forniscono, nel contempo, assoluta certezza ai rilievi operati in punto di espressioni razzistiche.

Nei fatti dedotti si segnalano intollerabili dunque eccessi verbali che cristallizzano espressioni certamente contrarie all'art. 11 C.G.S. il quale, titolato “*Responsabilità per comportamenti discriminatori*”, definisce il comportamento discriminatorio come “*ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporti offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine territoriale o etnica, ovvero configuri propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.*”

Per quanto attiene alla determinazione della sanzione occorre rammentare che, in ambito dilettantistico, le società responsabili per “*cori, grida e ogni altra manifestazione espressiva di*



*discriminazione*” sono passibili dell’ammenda fino ad € 20.000,00 con un minimo edittale fissato in € 500,00.

Al contrario, con riferimento alla posizione dei due calciatori occorre sottolineare che le integrazioni fornite dall’arbitro hanno “*alleggerito*” le loro responsabilità in punto di insussistenza di atteggiamenti violenti nei confronti degli avversari sostituendo tali condotte con atteggiamenti aggressivi ma meramente verbali verso il D.G..

La sanzione applicata dal G.S.T. appare dunque corretta per quanto concerne la sanzione applicata alla società, tenendo conto del limite edittale minimo sopra riportato e delle ulteriori violazioni contestate alla medesima (presenza di soggetti estranei nel recinto di gioco), mentre le precisazioni fornite sulla condotta dei due calciatori impongono una rivalutazione della sanzione applicata pur leggermente diversificata in ordine all’avvenuta espulsione in campo del giocatore Vaiano.

### **P.Q.M.**

La C.D.T., in parziale riforma delle decisioni del G.S.T., riduce le squalifiche comminate ai calciatori Vaiano Antonio per tre gare (anziché quattro) e Benedetti Tommaso per due gare (anziché tre). Rispinge nel resto il reclamo e dispone la restituzione della relativa tassa.

## **CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE**

**86 stagione sportiva 2010/2011 Reclamo della A.C. Cortona Camucia avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il sig. Pasquale Panichi con una inibizione fino al 20/05/2011 e inflitto alla società una ammenda di euro 700. C.U. n. 25 del 22/12/2010.**

Il tesserato in oggetto, dirigente accompagnatore della A.C. Cortona Camucia, veniva allontanato dal terreno di gioco per aver rivolto delle frasi offensive all’indirizzo del D.G. Successivamente, mentre l’arbitro faceva ritorno agli spogliatoi gli si faceva incontro, insieme ad altre persone non identificate, continuando nell’atteggiamento offensivo e minaccioso. Alla richiesta del D.G. di chiamare i carabinieri, per allontanare dal recinto dello spogliatoio persone estranee, si rifiutava e proseguiva in un comportamento irrispettoso. Infine, dopo essersi recato presso lo spogliatoio del D.G. per farsi restituire i documenti dei propri calciatori, sbatteva violentemente la porta in segno di stizza.

Per tali comportamenti veniva sanzionato con una inibizione di mesi 5 fino al 20/05/2011.

La A.C. Cortona Camucia veniva sanzionata con una ammenda di euro 700 per aver 1) consentito l’ingresso nel recinto degli spogliatoi ad estranei che mantenevano un atteggiamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro; 2) consentito ad una persona non identificata di chiudere a chiave lo spogliatoio del D.G. che permaneva all’interno del medesimo per circa 10 minuti; 3) per aver costretto l’arbitro a chiedere l’intervento della forza pubblica al fine di garantire la propria incolumità; 4) per insufficiente custodia dell’autovettura dell’arbitro che risultava gravemente danneggiata ad opera dei propri sostenitori.

La società Cortona Camucia, con unico reclamo, contesta le decisioni del G.S.T. e più dettagliatamente, contesta alcune affermazioni contenute nel rapporto gara. Relativamente al proprio dirigente accompagnatore sostiene che il medesimo si è adoperato affinché il D.G. non venisse avvicinato dai calciatori della propria squadra e che, comunque, non si è mai manifestata una vera situazione di pericolo per l’arbitro, tale da invocare il soccorso della forza pubblica. Nega la reclamante l’affermazione del D.G. che asserisce di essere stato rinchiuso, coattivamente, nel proprio spogliatoio per circa 10 minuti, anche perché la porta non era chiusa a chiave per libera scelta dell’arbitro. Infine nega che il tesserato in questione abbia mai pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro, tantomeno appellandolo “ sardegnolo di merda”, non conoscendo nemmeno la regione di provenienza. Per quanto concerne le responsabilità ascritte alla società, la reclamante afferma che il cancello del recinto spogliatoi era assolutamente chiuso a chiave e, pertanto, nessun estraneo era presente all’interno del recinto medesimo. Per quanto concerne, invece, la mancata custodia dell’autovettura del D.G. la reclamante sostiene che l’arbitro non ha comunicato di essere arrivato allo stadio a bordo della propria autovettura, ne tantomeno è stata incaricata di custodire l’auto. Per tutti i motivi sopra elencati la reclamante chiede una riduzione della inibizione del sig. Panichi e una riduzione dell’ammenda a carico della società. Chiede altresì di essere ascoltata ed un confronto con il D.G.

In data 18/02/2011 compariva davanti a questa C.D. il sig. Bardelli Leandro presidente della società Cortona Camucia. Il Presidente della Commissione dopo aver illustrato i fatti che hanno portato alle sanzioni sopra descritte, procedeva alla lettura del supplemento di rapporto gara. In quest'ultimo l'arbitro negava di aver ricevuto collaborazione da parte del dirigente in questione e dichiarava che alla sua richiesta di chiamare la forza pubblica il dirigente in questione gli sbatteva la porta dello spogliatoio in faccia.. Ribadiva di essere rimasto chiuso a chiave nello spogliatoio ad opera di estranei e confermava gli insulti relativi alla sua provenienza geografica..

Il rappresentante della società ribadiva che l'arbitro non era rimasto chiuso nello spogliatoio e che la porta del medesimo essendo in ferro non consentiva di scorgere chi eventualmente l'avesse chiusa. Confermava che l'auto dell'arbitro non era stata data in custodia alla società e che il proprio tesserato non aveva offeso il D.G.

Questa C.D. esaminati gli atti del procedimento ritiene parzialmente provati in fatti contestati. Non risultano invece confermati i fatti relativi alla insufficiente custodia dell'autovettura del D.G. e quello di non aver impedito a persona non identificata di chiudere l'arbitro nel suo spogliatoio. Relativamente al primo punto l'arbitro nulla dice, nel supplemento di rapporto gara, circa la mancata richiesta di custodia della vettura, così come affermato dalla reclamante. Del resto anche nel rapporto gara non vi è traccia dell'avvenuta consegna delle chiavi al dirigente della società ospitante per curarne la custodia. Pertanto sul punto non si può ascrivere alcuna responsabilità alla società ed al dirigente accompagnatore. Per quanto concerne la circostanza della chiusura coattiva del D.G. all'interno del suo spogliatoio, rimanendo confermata la circostanza che le chiavi dello stesso risultavano inserite all'esterno del locale e che l'arbitro non ha visto chi ha chiuso la porta, non si comprende come il medesimo possa aver individuato l'autore del fatto.

Pertanto alla luce delle considerazioni sopra svolte questa C.D, accogliendo parzialmente le ragioni della reclamante, ritiene più equo sanzionare la società con una ammenda pari a euro 300 e il dirigente accompagnatore con una inibizione di tre mesi.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il reclamo e ordina la restituzione della relativa tassa.

### **CAMPIONATO CALCIO A 5 – C2**

**93 Stagione sportiva 2010 -2011 Oggetto: Reclamo della A.S.D. Futsal Cascina C5 avverso la squalifica inflitta dal G.S.T. al calciatore Pintori Luca fino al 05.06.2011 (C.U. n. 44 del 05.01.2011)**

Propone tempestivo reclamo a questa C.D.T. la società Futsal Cascina C5 avverso il provvedimento con il quale il G.S.T. ha squalificato il calciatore Pintori Luca fino al 05.06.2011, con la seguente motivazione *“Spingeva il D.G. da dietro con media intensità, facendogli fare due passi in avanti. Alla notifica dell'espulsione tratteneva la mano dell'arbitro che esibiva il cartellino rosso opponendosi all'espulsione”*.

La società A.S.D. Futsal Cascina C5 impugna il provvedimento sopraindicato chiedendone la riduzione, in quanto, a suo dire, il D.G. avrebbe mal percepito la reale portata dei fatti.

In particolare, la reclamante non esclude che qualcuno possa aver toccato col palmo della mano l'arbitro, ma, allo stesso tempo, precisa che l'individuazione dell'autore del gesto da parte del D.G. sia avvenuta sulla base di una mera intuizione in ragione del fatto che l'arbitro, dando le spalle ai giocatori, non può aver visto l'effettivo responsabile.

Precisa, inoltre, che il successivo comportamento del Pintori sia conseguenza del fatto che il calciatore aveva intuito che il direttore di gara stava per adottare nei suoi confronti il provvedimento di espulsione invitandolo, ponendo la mano su quella dell'arbitro, al ripensamento.

La reclamante, infine, conclude il ricorso affermando che il gesto posto in essere dal calciatore Pintori non sia da annoverare nell'alveo dei comportamenti gravemente irrispettosi o violenti, chiedendo di essere ascoltati in udienza.

All'udienza stabilita, previa convocazione è presente il Presidente della società ASD Futsal Cascina C5, il quale conferma il reclamo in ogni sua parte, ribadendo che non si è trattato di una spinta, bensì della pressione dovuta alla ressa che si era creata attorno al D.G.

Dichiara inoltre che anche per quanto attiene al blocco della mano dell'arbitro, il gesto stesso non era orientato a compiere violenza ma di un gesto istintivo del calciatore che si era accorto dell'intenzione dell'estrazione del cartellino rosso.

La C.D.T.T., riunitasi per la discussione, rileva quanto segue.

Le eccezioni sollevate dalla reclamante non possono trovare accoglimento.

In ordine all'individuazione del soggetto responsabile della condotta illecita, con il supplemento di rapporto l'arbitro ha precisato che *"non passavano secondi preziosi all'individuazione del colpevole, ma era un movimento unico con il sobbalzare in avanti rendendomi immediatamente conto che il sig. Pintori era l'autore della spinta"*.

La fede privilegiata attribuita ai rapporti arbitrali dalle carte federali rende, pertanto, superflua ogni ulteriore indagine in merito.

Per quanto riguarda il comportamento successivo posto in essere dallo stesso Pintori, l'arbitro dichiara che la reazione del calciatore *"è stata quella di bloccarmi la mano che aveva il cartellino rosso non permettendomi di alzarlo"*.

Tale circostanza riconduce il fatto nell'ambito della gravità che gli compete.

Riepilogando, il calciatore ha, dapprima, spinto da dietro l'arbitro con intensità tale da indurre quest'ultimo a fare due passi in avanti; poi, ha impedito al direttore di gara di alzare il braccio per notificare il provvedimento di espulsione.

Il comportamento complessivo posto in essere dal calciatore è grave e merita ampia censura.

La circostanza che per ben due volte il Pintori abbia usato la forza fisica nei confronti dell'arbitro costituisce buon motivo per ritenere equa e ben proporzionata la sanzione inflitta dal giudice di prime cure.

#### **P.Q.M.**

la C.D.T.T. respinge il reclamo:

- conferma la squalifica inflitta al calciatore Pintori Luca fino al 05.06.2011;
- ordina l'incameramento della tassa di reclamo.

### **CAMPIONATO GIOVANISSIMI "B"**

**134 Stagione Sportiva 2010 – 2011. Reclamo della USD Virtus Poggioletto avverso dec. Del GST di Massa. Esito gara Virtus Poggioletto – Lunigiana del 30.01.2011. Punti 1 di penalizzazione e ammenda di Euro 25 (C.U 36 del 03.02.2011 )**

Con missiva nei termini, la soc. Virtus Poggioletto contesta le sanzioni in oggetto indicate assunte dal G.S.T di Massa.

In particolare afferma come i motivi che hanno portato il primo giudice ad assumere tale decisione, sono da ritenersi privi di fondamento e quindi chiede l'annullamento della prima decisione e la ripetizione della gara

Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 5 CGS:

Nel merito, il collegio osserva come la società reclamante non abbia inviato alla controparte (Lunigiana 1919), copia dei motivi del reclamo, ovvero, l'aver anche la società Lunigiana presentato analogo reclamo, non la esimeva dall'obbligo dell'invio.

A questo proposito giova osservare come la società che, non ottempera alla prescrizione di cui all'art. 33 comma 5 CGS, abbia ommesso di inviare copia dei motivi del reclamo alla controparte interessata, causa un insanabile violazione del principio del contraddittorio, che rende, per espressa previsione regolamentare, il ricorso inammissibile.

#### **P.Q.M.**

La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l'incameramento della tassa relativa.

**133 Stagione Sportiva 2010 – 2011. Reclamo della GSD Lunigiana avverso dec. Del GST di Massa. Esito gara Virtus Poggioletto – Lunigiana del 30.01.2011. Punti 1 di penalizzazione e ammenda di Euro 25 (C.U 36 del 03.02.2011 )**

Con missiva nei termini, la soc. Lunigiana contesta le sanzioni in oggetto indicate assunte dal G.S.T di Massa.

In particolare afferma come i motivi che hanno portato il primo giudice ad assumere tale decisione, sono da ritenersi privi di fondamento e quindi chiede l'annullamento della prima decisione e la ripetizione della gara

Il Reclamo deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 33 comma 5 CGS:

Nel merito, il collegio osserva come la società reclamante non abbia inviato alla controparte ( Virtus Poggioletto), copia dei motivi del reclamo, ovvero, l'avere anche la società Poggioletto presentato analogo reclamo, non la esimeva dall'obbligo dell'invio.

A questo proposito giova osservare come la società che, non ottempera alla prescrizione di cui all'art. 33 comma 5 CGS, abbia ommesso di inviare copia dei motivi del reclamo alla controparte interessata, causa un insanabile violazione del principio del contraddittorio, che rende, per espressa previsione regolamentare, il ricorso inammissibile.

**P.Q.M.**

La CDT dichiara inammissibile il proposto reclamo ordinando l'incameramento della tassa relativa.

\* \* \*

**PRECISAZIONE:**

“La C.D.T.T. rileva che la mancata partecipazione dell'A.C.F. Fiorentina alla riunione di cui al C.U. n. 52 del 10 febbraio u.s., è dovuta ad un errore materiale connesso alla trasmissione a mezzo fax della data di nuova convocazione della riunione.

Ad ogni buon conto, il Collegio precisa che nell'Ordinamento che ci occupa non esiste alcuna norma procedurale che imponga alla C.D. l'obbligo di notificare alla parte che ne ha fatto richiesta la data del rinvio della riunione, dovendo essere l'interessato ad aver cura e diligenza nell'informarsi su tale eventuale “concessione” e, non di meno, della data della nuova udienza”.

## **7. Errata Corrige**

### **PRECISAZIONE A C.U. 51 DEL 3.2.2011**

Si precisa che il risultato finale della gara relativa al campionato Regionale Giovanissimi B: PRATO SPA SQ.B – LUCCHESI LIBERTAS (1^ ritorno) è stato **di 2-2** anziché 3-2 come indicato sul C.U. in oggetto.

### **PRECISAZIONE A C.U. 52 DEL 10.2.2011**

Si precisa che il risultato finale della gara relativa al campionato Regionale Giovanissimi B: CARRARESE CALCIO - PRATO SPA SQ.B (2^ ritorno) è stato **di 1-2** anziché 2-1 come indicato sul C.U. in oggetto.

Si precisa che il risultato finale della gara relativa al campionato Regionale Giovanissimi B: ESPERIA VIAREGGIO - GAVORRANO (2^ ritorno) è stato **di 1-3** anziché 3-2 come indicato sul C.U. in oggetto.

## **PRECISAZIONE A C.U. 53 DEL 17.2.2011**

### **Campionato 2^ Categoria**

Causa errata trascrizione, la motivazione relativa al provvedimento di squalifica sino al 17.4.2011 del sig. Macelloni Stefano deve essere così rettificata:

“A fine gara entrava in campo ed offendeva il D.G. e gli Organi Federali.”

## **8. Allegati**

Alleghiamo al presente C.U.:

- Comunicato Ufficiale n. 129 (Beach Soccer – n.1/BS) della L.N.D.

## **9. CALENDARIO GARE**

### **DEL 26 FEBBRAIO 2011 ORE 15,30**

#### **CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES**

9^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

### **DEL 27 FEBBRAIO 2011 ORE 15,00**

#### **CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

10^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

#### **CAMPIONATO DI PROMOZIONE**

8^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

#### **CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA**

8^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

#### **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

8^ GIORNATA DI RITORNO

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

### **DEL 2 MARZO 2011 ORE 15,00**

#### **CAMPIONATO DI ECCELLENZA**

11^ GIORNATA DI RITORNO (esclusa la gara: PISA S.C. – PISTOIESE ant.al 23.2.11)

(eventuali modifiche sono riportate in altra parte del presente C.U.)

#### **CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA**

##### **RECUPERI GARE**

ATLETICO LUCCA SETTE  
CASTELNUOVO V.C.

AQUILA S.ANNA  
S.VINCENZO

#### **COPPA ITALIA PROMOZIONE**

##### **4° TURNO – ANDATA**

MONTELUPO  
ARNO LATERINA

GHIVIZZANO  
ART. IND. LARCIANESE

**COPPA TOSCANA PRIMA CATEGORIA****5° TURNO – ANDATA**PIEVE FOSCIANA  
PIENZACAPANNOLI  
AUDACE LEGNAIA**COPPA TOSCANA SECONDA CATEGORIA****6° TURNO – ANDATA**MONTIERI  
PIANELLATALLA  
PONTE A CAPPIANO

20,45

**DEL 27 FEBBRAIO 2011****CAMPIONATO ALLIEVI REGIONALI****Girone A****Giornata 8R**

SPORTING ARNO A.S.D.	TAU CALCIO ALTOPASCIO	BADIA A SETTIMO COMUNALE	BADIA A SETTIMO	27-feb	10:30
CALENZANO A.S.D.	SCANDICCI CALCIO S.R.L.	SUSS. LA FOGLIAIA	CALENZANO	27-feb	10:30
MARGINE COPERTA A.S.D.	CASTELFRANCO STELLA ROSSA	MARGINE COPERTA "R. BRIZZI"	MARGINE COPERTA	27-feb	10:30
SESTESE CALCIO A.S.D.	S.MICHELE C.VIRTUS	SESTO FIORENTINO LOC. DOCCIA	SESTO FIORENTINO	27-feb	15:00*
BIBBIENA	GRACCIANO	BIBBIENA VIA CASTELLARE 1	BIBBIENA	27-feb	10:30
CENTROLIDO NATIONAL A.S.D.	JOLLY E MONTEMURLO	LIDO CAMAIORE VIA BOCCHETTE 12	LIDO DI CAMAIORE	27-feb	11:00
SAN MINIATO A.S.D.	FORCOLI	SIENA LOC. S. MINIATO	SIENA LOC. S.MINIATO	27-feb	11:00
SAURORISPESCIA DILETTANT.	NAVACCHIO ZAMBRA	GROSSETO VIA LAGO DI VARANO	GROSSETO	27-feb	10:30

\* ACCORDO TRA SOCIETÀ

**Girone B****Giornata 9R**

SANGIMIGNANOSPORT SCOOPSD	PORTUALE GUASTICCE	S.GIMIGNANO STADIO "S.LUCIA"	SAN GIMIGNANO	27-feb	10:30
SPAVECCHIANO S.GIULIANO T	GIOVANI FUCECCHIO 2000	S.GIULIANO TERME STADIO "BUI"	SAN GIULIANO TERME	27-feb	10:30
VALDERA CALCIO	CECINA	CAPANNOLI STADIO COMUNALE	CAPANNOLI	27-feb	10:30
VENTURINA CALCIO	VALDARBA CALCIO	VENTURINA STADIO SANTA LUCIA	VENTURINA	27-feb	11:00
CASCINA CALCIO	CALCIO CASTELFIORENTINO	LATIGNANO VIA DE AMICIS	LATIGNANO	27-feb	10:30
ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	ALBINIA	LIVORNO/BANDITELLA SUSS PICCHI	LIVORNO BANDITELLA	27-feb	10:30
PIANESE A.S.D.	ANTIGNANO BANDITELLA	SANTA FIORA STADIO COMUNALE	SANTA FIORA	27-feb	10:30
NUOVA GROSSETO BARBANELLA	MOBILIERI PONSACCO CALCIO	B. PASSALACQUA VIA AUSTRALIA 15	GROSSETO	27-feb	11:00

**Girone C****Giornata 8R**

SPORTING CHIESANUOVA ASD	SINALUNGHESE A.S.D.	CHIESANUOVA "G. SCIREA"	PRATO CHIESANUOVA	27-feb	10:30
IMPRUNETA TAVARNUZZE	FCG FLORIA 2000	TAVARNUZZE COMUNALE A.L. NESI	TAVARNUZZE	27-feb	11:00
S.FIRMINA	MALISETI S.D.	AREZZO LOC. S.FIRMINA	AREZZO	27-feb	11:00
COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	SETTIGNANESE A.S.D.	PRATO "V. ROSSI B" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	27-feb	11:00
RINASCITA DOCCIA	PONTASSIEVE	SESTO FIORENTINO LOC. DOCCIA	SESTO FIORENTINO	27-feb	10:45
FORTIS JUVENTUS 1909	CORTONA CAMUCIA	BORGO S.LORENZO SUSS. DONATINI	BORGO SAN LORENZO	27-feb	10:30
JUNIOR CAMP AREZZO FA	UNIONE POL.POLIZIANA ASD	AREZZO/CENTRALE - GIOTTO EST	AREZZO	27-feb	11:00
IDEAL CLUB INCISA	UNION TEAM CHIMERA AREZZO	FIGLINE VALDARNO "MADONNINO"	FIGLINE VALDARNO	27-feb	10:30

**Girone D****Giornata 8R**

FOLGOR MARLIA	BARGA	MARLIA STADIO VIALE EUROPA	MARLIA	27-feb	10:30
PIETRASANTA MARINA 1911	LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	MARINA DI PIETRAS. "PEDONESE"	MARINA DI PIETRASANTA	27-feb	10:45
LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	BORGO A BUGGIANO 1920	LIDO DI CAMAIORE "E RAFFAELLI"	LIDO DI CAMAIORE	27-feb	10:30
UNIONE MONTALBANO CALCIO.	FORTIS LUCCHESI 1905 SRL	LARCIANO SUSS 2 STADIO	LARCIANO	27-feb	10:45
S.MARIA A.S.D.	REAL CASTELNUOVO	EMPOLI/BIAGIOLI LOC. S.MARIA	EMPOLI LOC. S.MARIA	27-feb	10:45
CAMAIORE CALCIO A.S.D.	ORATORIO DON BOSCO	CAMAIORE COMUNALE VIA FONDA	CAMAIORE	27-feb	10:45
SPORTING MASSESE	MONTELUPO A.S.D.	MASSA LOC. ROMAGNANO "RAFFI"	MASSA LOC. ROMAGNANO	27-feb	11:00
MONTECATINIMURIALDO SRL	STIAVA	MONTECATINI T. SUSS. STADIO	MONTECATINI TERME	27-feb	10:30

**Girone E****Giornata 9R**

FIorentina S.P.A.	SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.	FIRENZE/AFFRICO VIALE FANTI 20	FIRENZE	26-feb	17:00*
PRATO SPA	GROSSETO F.C. S.R.L.	PRATO "V. ROSSI A" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	26-feb	16:30*
LUCCHese LIBERTAS 1905SRL	ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	LUCCA/MONTE S.QUIRICO ACQUED/1	LUCCA MONTE S.QUIRICO	26-feb	15:30*
PISA 1909 S.S. S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	PUTIGNANO PISANO VIA ARGINONE	PUTIGNANO PISANO	26-feb	16:30*

\* ACCORDO TRA SOCIETÀ

**CAMPIONATO GIOVANISSIMI REGIONALI****Girone A****Giornata 8R**

STIAVA	PESCIAUZZANESE	STIAVA COMUNALE MARTELLINI	STIAVA	27-feb	10:30
FORTIS LUCCHese 1905 SRL	MARGINE COPERTA A.S.D.	CARIGNANO VIA DI S.ALESSIO	LUCCA LOC. CARIGNANO	27-feb	10:45
CAPOSTRADA BELVEDERE ASD	CENTROLIDO NATIONAL A.S.D	CAPOSTRADA VIA BOLOGNESE 44	CAPOSTRADA	27-feb	11:00
CGC CAPEZZANO PIANORE2006	SPORTING MASSESE	CAPEZZANO PIANORE LOC. CAVANIS	CAPEZZANO PIANORE	27-feb	10:30
ATLETICO LUCCA S.C.	LIDO DI CAMAIORE A.S.D.	LUCCA S.MARCO "HENDERSON"	LUCCA S.MARCO	27-feb	10:30
ATLETICO LUCCASLETTE ASD	VERSILIA CALCIO P.S.	LUCCA/S.CONCORDIO PIAZZA MORO	LUCCA S.CONCORDIO	27-feb	10:45
LUNIGIANA 1919	PISTOIA NORD A.S.D.	GROPPOLI STADIO CALANI	GROPPOLI	27-feb	10:00
ORATORIO DON BOSCO	CIRCOLO AZIENDALE BREDA	CARRARA/NAZZANO "F. MONTUSCHI"	CARRARA	27-feb	10:00

**Girone B****Giornata 8R**

MALISETI S.D.	ISOLOTTO	MALISETI COMUNALE	PRATO MALISETI	27-feb	10:30
GRACCIANO	PIETA 2004	GRACCIANO VIA S.MARZIALE "B"	GRACCIANO DI COLLE VAL D'ELSA	27-feb	11:00
LANCIOTTO CAMPI BISENZIO	COIANO SANTA LUCIA A.S.D.	CAMPI BISENZIO "L. BALLERINI"	CAMPI BISENZIO	27-feb	10:30
MONTELUPO A.S.D.	S.MARIA A.S.D.	GRAZIANI VIA LANDINI	MONTELUPO F.	27-feb	10:45
BANCA MONTERIGGIONI A.S.D	VALENTINO MAZZOLA	UOPINI VIA CARPELLA	UOPINI	27-feb	11:00
S.MICHELE C.VIRTUS	SANCASCIANESE A.S.D.	FIRENZE STADIO S.MICHELE	FIRENZE	27-feb	10:00
SCANDICCI CALCIO S.R.L.	SPORTING ARNO A.S.D.	SCANDICCI STADIO BARTOLOZZI	SCANDICCI	27-feb	11:00
JOLLY E MONTEMURLO	LAURENZIANA	OSTE DI MONTEMURLO "A. NELLI"	OSTE DI MONTEMURLO	27-feb	10:30

**Girone C****Giornata 8R**

SETTIGNANESE A.S.D.	CALENZANO A.S.D.	FIRENZE "ROMAGNOLI A"	FIRENZE	27-feb	10:00
OLMOPONTE AREZZO	SETESE CALCIO A.S.D.	AREZZO/GIUNTI D VIA VERROCCHIO	AREZZO	27-feb	10:30
UNION TEAM CHIMERA AREZZO	RINASCITA DOCCIA	AREZZO/LE CASELLE "G. FRISCIA"	AREZZO	27-feb	10:45
BAGNO A RIPOLI	VIRTUS ARCHIANO A.S.D.	BAGNO RIPOLI/I PONTI VIA ROMA	BAGNO A RIPOLI	27-feb	10:00
FCG FLORIA 2000	PIANESE A.S.D.	FIRENZE VIALE MALTA "GRAZZINI"	FIRENZE	27-feb	11:00
PONTASSIEVE	S.FIRMINA	PONTASSIEVE SUSSIDIARIO STADIO	PONTASSIEVE	27-feb	10:45
UNIONE POL.POLIZIANA ASD	BELMONTE ANTELLA GRASSINA	ACQUAVIVA STADIO T. CECCUZZI	ACQUAVIVA DI MONTEPULCIANO	27-feb	10:00
SALES A.S.D.	JUNIOR CAMP AREZZO FA	FIRENZE/DON BOSCO VIA GIOBERTI	FIRENZE	27-feb	11:00

**Girone D****Giornata 8R**

NAVACCHIO ZAMBRA	CASCINA CALCIO	ZAMBRA/F. MENICUCCI VIA CAMMEO	ZAMBRA	27-feb	10:45
TAU CALCIO ALTOPASCIO	GIOVANILE SAN MINIATO B.C	ALTOPASCIO STADIO COMUNALE	ALTOPASCIO	27-feb	10:45
MOBILIERI PONSACCO CALCIO	VALDERA CALCIO	PONSACCO LOC. I POGGINI	PONSACCO	27-feb	10:45
GIOVANI FUCECCHIO 2000	PROGETTO GIOVANI AMARANTO	FUCECCHIO VIA FUCECCHIELLO	FUCECCHIO	27-feb	11:00
CALCIO CASTELFIORENTINO	ARMANDO PICCHI CALCIO SRL	CASTELFIORENTINO SUSS. STADIO	CASTELFIORENTINO	27-feb	11:00
CASTELFRANCO STELLA ROSSA	PRO LIVORNO 1919 SORGENTI	CASTELFRANCO DI SOTTO CAMPO B	CASTELFRANCO DI SOTTO	27-feb	10:45
ANTIGNANO BANDITELLA	ROSIGNANO SEI ROSE	ANTIGNANO BANDITELLA "BUSONI"	LIVORNO ANTIGNANO	27-feb	11:00
FORCOLI	FOLLONICA	SELVATELLE/TURCHI VIA EUROPA	SELVATELLE	27-feb	10:30

**Girone E****Giornata 5R**

FIorentina S.P.A. sq B	PRATO SPA	FIRENZE VIALE MALTA "GRAZZINI"	FIRENZE	26-feb	16:30*
EMPOLI F.B.C. S.P.A.	LIVORNO CALCIO S.R.L.	LOC. MONTEBORO	EMPOLI	27-feb	10:00
ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	FIorentina S.P.A.	FILETTOLE COMUNALE RIDONELLI	FILETTOLE	27-feb	10:30
SIENA S.P.A.	GROSSETO F.C. S.R.L.	SIENA/BERTONI VIA FAUSTO COPPI	SIENA LOC. ACQUACALDA	26-feb	16:30*
LUCCHese LIBERTAS 1905SRL	POGGIBONSI S.R.L.	LUCCA/MONTE S.QUIRICO ACQUED/4	LUCCA MONTE SAN QUIRICO	26-feb	16:15*
PISA 1909 S.S. S.R.L.	SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.	PISA/ABETONE VIA BONANNO PISAN	PISA	27-feb	10:30

\* ACCORDO TRA SOCIETÀ

**CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 'B'****Girone A****Giornata 5R**

GROSSETO F.C. S.R.L.	SIENA S.P.A.	ISTIA D'O. VIA DELLE CONCE 10	ISTIA D'OMBRONE	27-feb 11:00
LIVORNO CALCIO S.R.L.	EMPOLI F.B.C. S.P.A.	LIVORNO/DELLA PACE VIA TURATI	LIVORNO	27-feb 11:00
GAVORRANO S.R.L.	LUCCHESI LIBERTAS 1905SRL	BAGNO DI GAVORRANO SUSSIDIARIO	BAGNO DI GAVORRANO	27-feb 10:30
POGGIBONSI S.R.L.	PRATO SPA	POGGIBONSI LOC. MALTRAVERSO	POGGIBONSI	26-feb 16:30*
SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.	FIorentINA S.P.A.	S.GIOVANNI VALD. ANTISTADIO	SAN GIOVANNI VALDARNO	27-feb 10:30
PRATO SPA sq.B	ESPERIA VIAREGGIO S.R.L.	PRATO "V. ROSSI A" VLE GALILEI	PRATO S.LUCIA	27-feb 10:00
CARRARESE CALCIO S.R.L.	PISA 1909 S.S. S.R.L.	FOSSONE/CAMPO 1 VIA CAVAIOLA	FOSSONE	27-feb 10:30

\* ACCORDO TRA SOCIETÀ

**CAMPIONATO GIOVANISSIME REGIONALI FEMMINILE A 7****Girone A****Giornata 6R**

REAL AGLIANESE	CIRCOLO CALCIO SERAFINI	S. MICHELE AGLIANA/VIA DA VINCI	S. MICHELE AGLAIANA	27-feb 10:30*
SCARPERIA 1920 A.S.D.	VALDARNO CALCIO FEMMI sq.B	SCARPERIA/COMUNALE LE CORTINE	SCARPERIA	27-feb 11:00
SETTIMELLO A.S.D.	FEMMINILE LIVORNO	SETTIMELLO/IL NETO	SETTIMELLO	27-feb 10:00
VALDARNO CALCIO FEMMINILE	FIorentINA FEMMINILE 1990	CASTELFRANCO/STADIO MARTINI	CASTELFRANCO	26-feb 15:30
2003 LUCCA A.S.D.	FIRENZE A.S.D.	LUCCA SANT'ANNA/VIA EINAUDI	LUCCA SANT'ANNA	27-feb 10:30

\* ACCORDO TRA SOCIETÀ

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 7/03/2011.**

**Publicato in Firenze ed affisso all'albo del C.R. Toscana il 24/02/2011.**

Il Segretario  
(Dr. Sauro Falciani)

Il Presidente  
(Dr. Fabio Bresci)